



CUN

REGOLAMENTI ADOTTATI DAGLI
ATENEI ITALIANI PER LA
SELEZIONE E/O VALUTAZIONE
DEI PROFESSORI DI PRIMA E DI
SECONDA FASCIA, EX ARTT. 18 E
24, CO. 6, L. 30 DICEMBRE 2010,
N.240

PARTE III

(da Università degli Studi di Napoli "Parthenope" a Università degli Studi
Roma Tre)

INDICE

<i>Ateneo</i>	<i>Pag.</i>
Napoli Parthenope	3
Padova	16
Palermo	28
Parma	44
Pavia	59
Perugia	68
Perugia Stranieri	76
Piemonte Orientale	85
Pisa	96
Politecnico di Bari	101
Politecnico delle Marche	110
Politecnico di Milano	115
Politecnico di Torino	124
Roma Foro Italico	138
Roma Sapienza	145
Roma Tor Vergata	163
Roma Tre	173



Consiglio Universitario Nazionale

Sito ufficiale del CUN - Italian National University Council

Università degli studi di Napoli
Parthenope



**Università degli studi di Napoli
"Parthenope"**

Ripartizione Risorse Umane/ UPDR

D.R. n. 761

IL RETTORE

- Visti** gli artt. 18 e 24 commi 5 e 6, della Legge n.240/2010 recanti la disciplina per la chiamata dei professori universitari di I e II fascia;
- Visto** il Codice etico dell' Ateneo, emanato con DR n. 387 del 30/06/2011;
- Visto** il Regolamento di Ateneo recante la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 commi 5 e 6 della Legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 414 del 18 giugno 2014;
- Vista** la delibera n. 132 del 13/09/2016 dell'ANVUR;
- Considerata** l'esigenza di modificare il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 commi 5 e 6 della Legge n. 240/2010", e, segnatamente, gli artt.4 e 10, allineando la composizione delle Commissioni di selezione, rispettivamente per le chiamate mediante procedura comparativa, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n.240 e per le chiamate mediante procedura valutativa, ai sensi dell'articolo 24, commi 5 e 6, detta Legge 30 dicembre 2010, n. 240, a criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010";
- Visto** il vigente Statuto
- Tenuto conto** degli esiti del dibattito ed in particolare per quanto riguarda il contributo in ordine alle modalità di accertamento dei requisiti dei curricula dei commissari ;
- Preso atto** dell'opportunità di una definizione più compiuta dei criteri di valutazione, da utilizzare nell'ambito delle procedure *de quo*, con la finalità di attribuire un miglioramento qualitativo al reclutamento nella sua interezza;
- Vista** la nuova proposta di modifica al "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 commi 5 e 6 della Legge n. 240/2010", emanato con D.R. n. 414 del 18 giugno 2014, formulata all'esito del dibattito intervenuto nelle opportune sedi istituzionali;
- Visto** il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29.09.16;

Preso atto della deliberazione del Senato Accademico nella seduta del 30.09.16, con la quale è stato approvato il nuovo “Regolamento recante la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 commi 5 e 6 della Legge n. 240/2010”;

DECRETA


è emanato il “**Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 commi 5 e 6 della Legge n. 240/2010**” nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante.

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web di Ateneo, al seguente link: <http://www.uniparthenope.it/index.php/it/ateneo/statuto-e-regolamenti>.

Dalla predetta data è abrogato il precedente “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 commi 5 e 6 della Legge n. 240/2010”, emanato con D.R. n. 414 del 18 giugno 2014.

Napoli, 12 OTT. 2016

IL RETTORE
(Prof. Claudio Quintano)





*Università degli studi di Napoli
"Parthenope"*

***Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e
seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 commi 5 e 6 della
legge n. 240/2010***

Titolo 1

- Norme generali -

Art. 1

Ambito di operatività

1. Il presente regolamento disciplina la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" nel rispetto della normativa vigente, dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Ateneo.

Art. 2

Richieste delle strutture

1. Nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, adottata nel rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni di legge previsti, della correlata assegnazione di punti organico e delle modalità stabilite per la copertura degli stessi dagli OO.GG. di Ateneo, ciascun dipartimento, delibera in relazione all'attivazione della procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere della struttura di raccordo se esistente e del Senato Accademico.

2. La delibera per la copertura di posti di professore di prima e seconda fascia di cui al precedente comma 1 e adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

3. La delibera del dipartimento deve riportare, secondo quanto stabilito in merito dagli OO.GG., una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni espresse sulla base delle esigenze scientifiche e didattiche e dei piani e dei programmi di sviluppo del Dipartimento di riferimento:

- a. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge n. 240/2010; la stessa dovrà essere motivata, segnatamente, in relazione all'apporto in termini di innovazione in ambito didattico e della ricerca scientifica;
 - b. chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24 comma 5 della legge 240/2010, motivata, segnatamente, in relazione al consolidamento della qualità dell'offerta formativa;
 - c. chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24 comma 6 della legge 240/2010, motivata, segnatamente, in relazione al consolidamento della qualità dell'offerta formativa;
 - d. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 comma 9 della legge 230/2005 e successive modifiche integrazioni, motivata, segnatamente, in relazione all'internazionalizzazione della didattica e della ricerca;
4. nei casi previsti al precedente comma 3 lettere a), b) e c) le proposte di attivazione della procedura di reclutamento dovranno contenere:
- a. la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b. la sede di servizio;
 - c. l'area disciplinare così come definita dal Consiglio Universitario Nazionale
 - d. il macro o i macro settori concorsuali per il quale viene richiesto il posto;
 - e. il profilo scientifico del candidato, individuato esclusivamente tramite il settore scientifico disciplinare;
 - f. il settore concorsuale sul quale viene richiesto il posto;
 - g. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, correlate agli indirizzi di programmazione della ricerca e di didattica;
 - h. indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, conformemente a quanto previsto dagli all. C ed E del D.M. 76/2012;
 - i. le eventuali competenze linguistiche correlate alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera;
 - j. le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto dal precedente comma 3;
 - k. la possibilità che il candidato indichi la disciplina sulla quale intende svolgere la prova didattica, limitatamente alle selezioni per professore di seconda fascia, per le quali è obbligatoria.

Titolo 2

**Chiamata mediante procedura comparativa, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n.240.**

Art. 3

Procedure selettive

1. La procedura selettiva è svolta dopo l'approvazione del consiglio di amministrazione e previa emanazione da parte del rettore di un bando pubblicato sul sito di ateneo e su quelli del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'unione europea, l'avviso del bando deve essere inoltre pubblicato sulla GURI.

2. Il bando deve contenere:

- a. il numero dei posti messi a bando;
- b. la fascia per la quale è richiesto il posto;
- c. la struttura dipartimentale presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- d. la sede di servizio;
- e. l'area disciplinare così come definita dal Consiglio Universitario Nazionale;
- f. il macro o i macro settori concorsuali per il quale viene richiesto il posto;
- g. il profilo scientifico del candidato, individuato esclusivamente tramite il settore scientifico disciplinare;
- h. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, correlate agli indirizzi di programmazione della ricerca e di didattica;
- i. il trattamento economico e previdenziale proposto;
- j. il termine per la presentazione delle domande non inferiore a 30 gg. naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla GURI;
- k. i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- l. indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, conformemente a quanto previsto dagli all. C ed E del D.M. 76/2012;
- m. previsione dei criteri generali di valutazione cui la commissione dovrà attenersi, individuati tenuto conto di quanto previsto dal D.M. 04.08.2011 n. 344, esaminando in particolare:
 - l.I) per la produzione scientifica del candidato, previa l'individuazione analitica dell'apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione:

1. originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico,
2. congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale e nei settori scientifico-disciplinari, per il quale è bandita la procedura,
3. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica,
4. continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare;

1.II) per l'attività scientifica, didattica e i servizi prestati:

5. l'attività di coordinamento e organizzazione e la partecipazione a gruppi di ricerca, documentati dagli enti interessati, italiani e stranieri,
6. l'attività didattica frontale in corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca, la funzione di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale e di tutore di tesi di dottorato di ricerca, presso università italiane e straniere, nonché il coordinamento di iniziative in campo didattico svolte in ambito nazionale ed internazionale,
7. l'attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali in cui siano richieste tali specifiche competenze;

1.III) coerenza con le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, correlate agli indirizzi di programmazione della ricerca e di didattica;

8. l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
9. l'eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e in cui effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
10. la possibilità che il candidato indichi la disciplina sulla quale intende svolgere la prova didattica, limitatamente alle selezioni per professore di seconda fascia, per le quali è obbligatoria.

Art.4

Commissione di selezione

1. La commissione è nominata con Decreto Rettorale su proposta del consiglio di dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo.
2. La commissione, in cui devono essere rappresentati, preferibilmente, entrambi i sessi salvo motivata impossibilità, è composta da tre professori, scelti tra i professori di prima fascia, del settore concorsuale per il quale è stata attivata la procedura, di cui al massimo uno afferente al Dipartimento richiedente o all'Ateneo.

3. Almeno due dei componenti della suddetta commissione devono provenire da altri Atenei.
4. I commissari sono scelti tra i professori che risultino essere stati inseriti nella lista degli aspiranti commissari sorteggiabili per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento dell'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010 o, comunque, fra professori che, pur non essendo inseriti in tali liste, siano in possesso di una qualificazione scientifica, nel settore concorsuale di appartenenza, di livello corrispondente a quello necessario per essere ammessi ad assumere il ruolo di componente della Commissione per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale, in conformità ai criteri ed i parametri di cui all'art. 8 del decreto del Ministero dell'Università D.M. 7 giugno 2012, n. 76 e secondo quanto previsto nel punto 1 della delibera ANVUR n. 132 del 13/09/16. La verifica della adeguatezza della qualificazione scientifica del professore è effettuata dal Consiglio di Dipartimento che ne propone la nomina come componente della Commissione giudicatrice.
5. Possono essere nominati componenti delle commissioni per il reclutamento di cui agli artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010 i professori straordinari a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 12, legge n. 230/2005 provenienti esclusivamente dai ruoli della docenza universitaria, la cui qualificazione scientifica rispetti i criteri stabiliti dal punto 2 e/o dalla lettera b del medesimo punto 2 della suddetta delibera ANVUR n. 132 del 13/09/16. Anche in tal caso, la verifica della adeguatezza della qualificazione scientifica del professore è effettuata dal Dipartimento che ne propone la nomina come componente della Commissione giudicatrice.
6. Per i professori provenienti da Università straniere dei paesi OCSE il Consiglio di Dipartimento attesta la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore ordinario e la riconducibilità dell'attività del prescelto al settore concorsuale, secondo le vigenti tabelle di raccordo del CUN.
7. Della Commissione non possono far parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge n. 240 del 2010.
8. Le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al provvedimento di nomina della Commissione non hanno effetto sulla funzione di componente della Commissione.
9. La commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.
10. La commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i membri e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti.
11. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art.5

Candidati ammissibili alla selezione

1. Alle selezioni possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, ovvero fascia superiore purché non già titolari delle medesime funzioni, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri atenei alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento che richiede l'attivazione del posto ovvero con il rettore, con il direttore generale o con un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo.

Art.6

Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alle procedure comparative di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, redatte in carta libera, e i relativi allegati, specificati nel comma 3 del presente articolo, dovranno essere trasmesse al Rettore, in plico chiuso, mediante consegna a mano o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza stabilito nel bando di selezione.
3. Alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva il candidato deve allegare la seguente documentazione:
 - a) la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale;
 - b) il "curriculum" della propria attività scientifica e didattica, che deve, peraltro, contenere tutte le informazioni necessarie a comprovare i titoli di cui è in possesso;

- c) le pubblicazioni e i lavori che intende sottoporre ai fini della valutazione comparativa, nel rispetto di quanto previsto dal bando di selezione;
 - d) il certificato di servizio, nel caso in cui già presta, a decorrere alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, servizio di ruolo in altra istituzione universitaria nella fascia corrispondente a quella per la quale è stato emanato il bando di selezione;
 - e) l'elenco di tutti i documenti allegati alla domanda.
4. Non verranno prese in considerazione le pubblicazioni e i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.

Art.7

Modalità di svolgimento delle procedure

1. La commissione, con deliberazione motivata assunta a maggioranza dei componenti, indica il candidato maggiormente qualificato, o i candidati maggiormente qualificati, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto.
2. La selezione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione; tenuto conto di quanto stabilito dal bando, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. m);
- 3 Per i candidati che devono sostenere la prova didattica, la commissione, con anticipo di 24 ore rispetto alla data di svolgimento, individua tre argomenti inerenti a temi generali e metodologici del settore oggetto del bando. Il candidato sceglie l'argomento della prova, consistente in una lezione, che si dovrà svolgere in seduta pubblica.

Art. 8

Termini del procedimento

1. Le commissioni concludono i propri lavori entro due mesi dal decreto di nomina del rettore.
2. Il rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il rettore provvederà a sciogliere la commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente con le modalità previste dal precedente art. 4.

3. Nel caso in cui il rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.
4. Gli atti sono approvati con decreto del rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici.
5. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito web di ateneo.

Art. 9

Chiamata del candidato selezionato

1. All'esito della procedura di cui agli articoli precedenti, il consiglio di dipartimento propone entro due mesi dall'approvazione degli atti al consiglio di amministrazione la chiamata del candidato selezionato. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o settore scientifico disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

Titolo 3

Chiamata mediante procedura valutativa, ai sensi dell'articolo 24, commi 5 e 6, detta legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art.10

Modalità di svolgimento della procedura

1. Nei casi previsti dall'art. 24 comma 5 della legge n. 240/2010 i dipartimenti provvedono alla valutazione dei candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della medesima legge n. 240/2010, dopo l'approvazione della proposta di copertura di cui al precedente art. 2 comma 3 lett. b da parte del consiglio di amministrazione.
2. Nei casi previsti dall'art. 24 comma 6 della legge n. 240/2010, il dipartimento con relazione motivata individua il candidato da sottoporre a valutazione dopo l'approvazione della proposta di copertura di cui al precedente art. 2 comma 3 lett. c) da parte del consiglio di amministrazione, indicando, tra l'altro le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, coerenti con la programmazione triennale.

3. La commissione è nominata secondo le disposizioni contenute all'art. 4 del presente Regolamento. Si applicano inoltre le disposizioni previste dai precedenti art. 6 e 7.
4. Deve essere assicurata l'assenza di conflitti di interesse diretti o indiretti tra i componenti della commissione e il candidato.
5. Nella valutazione la commissione dovrà attenersi ai criteri generali individuati tenuto conto del dm n. 344/2001, definiti alla lettera m) del comma 2 dell'art. 3 del presente Regolamento. L'attività della commissione è approvata con delibera del Consiglio di dipartimento.

Art. 11

Chiamata del candidato

1. All'esito della procedura, il dipartimento propone al consiglio di amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione. La delibera di proposta è adottata dal consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

Titolo 4

Disciplina transitoria e finale

Art. 12

Norme transitorie

1. Con riferimento alla chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al titolo 2 art. 3, rubricato "chiamate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240", la idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata alla abilitazione scientifica nazionale, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Fino al 31 dicembre dell'anno 2017, le procedure di cui al titolo 3 del presente Regolamento possono essere utilizzate per le chiamate nel ruolo di professori di prima e di seconda fascia in organico in Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge 240/2010.


Art. 13

Entrata in vigore e norme di rinvio

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale, pubblicato con affissione all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ne è data diffusione per via telematica;
2. Il regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello di affissione all'Albo.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute negli articoli 16, 18, 24 e 29 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in quanto compatibili, alle altre disposizioni legislative e a quelle statutarie regolamentari vigenti in materia.



Università degli studi di Padova



Decreto Rep. 2585/2016 Prot. n. 332929
Anno 2012 Tit. I Cl. 3 Fasc. 1

OGGETTO *Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - emanazione*

IL RETTORE

Visto l'art. 9 dello Statuto di Ateneo;

Visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 " emanato con D.R. rep. n. 201/2012 e successive modifiche;

Viste le delibere del Senato Accademico, rep. n. 147 dell'11 ottobre 2016 e del Consiglio di Amministrazione, rep. n. 423 del 27 settembre 2016 ;

Considerato che la disciplina del Regolamento in emanazione fa riferimento alle procedure bandite ai sensi degli artt. 18 e 24 - commi 5 e 6, della predetta Legge 240/2010;

Ritenuto opportuno allineare la denominazione del nuovo Regolamento al contenuto stesso

DECRETA

- art. 1. di emanare il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240", il cui testo fa parte integrante del presente Decreto, come da delibere del Senato Accademico, rep. n. 147 dell'11 ottobre 2016 e del Consiglio di Amministrazione, rep. n. 423 del 27 settembre 2016;
- art. 2. di abrogare, con effetto dalla data di emanazione del presente decreto, il *Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*;
- art. 3. di stabilire che il Regolamento di cui all'art. 1 entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Decreto;
- art. 4. di incaricare il Servizio Atti normativi, Affari istituzionali e Partecipate ed il Servizio concorsi e carriere personale docente dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 25/10/2016

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto

La Dirigente
Dott.ssa Gioia Grigolin

La Responsabile del procedimento amministrativo
– ai sensi dell'art 5 della L.241/1990 e succ. mod.
Caterina Rea

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e del Codice etico dell'Università degli Studi di Padova, disciplina i criteri e le procedure per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

ART. 2 – COPERTURA FINANZIARIA

1. L'Università procede alla chiamata di professori di prima e seconda fascia, previa verifica delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d) della Legge 240/2010.
2. Gli oneri derivanti dalle suddette chiamate possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, con i quali si procede alla stipula di apposite convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale di ciascuno dei posti di professore di ruolo da ricoprire.

ART. 3 – PROCEDURA DI ATTIVAZIONE

1. La richiesta di copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia è deliberata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) le modalità di copertura del posto nonché le motivazioni relative alla scelta:
 1. chiamata diretta o di chiara fama ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230;
 2. chiamata all'esito della procedura selettiva dell'articolo 18, comma 1, della Legge 240/2010;
 3. chiamata all'esito della procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dalla Legge 240/2010 all'articolo 24, comma 5, per i ricercatori a tempo determinato;
 4. chiamata all'esito della procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dalla Legge 240/2010 all'articolo 24, comma 6, per i professori e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Università degli Studi di Padova, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della stessa Legge;
 - c) la copertura finanziaria del posto di professore per il quale è indetta la procedura;
 - d) la fonte del finanziamento del posto qualora gravi su apposita convenzione da stipularsi con soggetti pubblici o privati;
 - e) il settore concorsuale e un eventuale profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

- f) le specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere, anche con riferimento all'attività assistenziale nell'ambito e secondo quanto previsto dagli atti che disciplinano i rapporti convenzionali con le strutture sanitarie;
 - g) per le procedure di cui al comma 2, lettere b3) e b4) del presente articolo, le eventuali esigenze di ricerca in rapporto alle quali sarà valutato il profilo scientifico del candidato;
 - h) la sede di servizio;
 - i) per le procedure di cui al comma 2, lettera b2) del presente articolo:
 - 1. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, comunque non inferiore a 12, secondo le disposizioni vigenti;
 - 2. la lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento;
 - 3. le modalità di accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche del candidato, ivi comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.
 - j) per le procedure selettive per professore di seconda fascia l'eventuale svolgimento di una prova di didattica in forma orale.
3. Qualora il finanziamento provenga da soggetti pubblici o privati, la convenzione prevista al precedente comma 2, lettera d) dovrà essere approvata e stipulata prima di procedere alla successiva fase o di emanazione del bando nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, lettera b2) o di adozione della delibera di chiamata nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, lettere b1), b3) e b4).

TITOLO I – CHIAMATA DIRETTA O DI CHIARA FAMA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 9, DELLA LEGGE 230/2005

ART. 4 – PROCEDURA DI CHIAMATA DIRETTA O DI CHIARA FAMA DI PROFESSORI

1. Il Consiglio di Dipartimento può, successivamente alla delibera di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, procedere alla chiamata diretta di professori di prima e seconda fascia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 9, della Legge 230/2005.
2. La deliberazione di chiamata diretta deve essere assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto dei professori di prima fascia nel caso di chiamata di un professore di prima fascia e dei professori di prima e di seconda fascia nel caso di chiamata di un professore di seconda fascia.
3. Il Consiglio di Dipartimento può, successivamente alla delibera di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, deliberare la chiamata di chiara fama di professori di prima fascia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 9, della Legge 230/2005 e del D.M. 25 luglio 1997, integrato dal D.M. 2 agosto 1999.
4. La deliberazione di chiamata di chiara fama deve essere assunta a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto e deve contenere una motivata relazione che illustri la qualità e la personalità scientifica dello studioso. Deve altresì fare espresso ed analitico riferimento ai contributi scientifici apportati dallo studioso, ai risultati ottenuti ed al loro riconoscimento in ambito internazionale.
5. Alle delibere del Consiglio di Dipartimento relative alle chiamate di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo deve essere allegato il curriculum vitae del docente e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge. Inoltre, nella deliberazione la chiamata dello studioso deve essere messa in relazione con le esigenze della programmazione didattica e con lo sviluppo delle attività di ricerca della struttura.
6. Il Consiglio di Dipartimento non può procedere alla chiamata diretta o di chiara fama di soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con

un professore appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

7. Le chiamate dirette e di chiara fama di professori sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e trasmesse al Ministero per il rilascio del nullaosta alla nomina, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 230/2005.

TITOLO II – CHIAMATA ALL'ESITO DI PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010

ART. 5 – PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010

1. Alla selezione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b2) si procede mediante procedura pubblica, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Il bando di selezione, emanato dal Rettore, deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e per almeno trenta giorni all'Albo ufficiale dell'Università nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito dell'Ateneo. Il bando sarà trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e all'Unione Europea, ai fini della pubblicazione di competenza nei rispettivi siti istituzionali. Dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande.
3. Il bando deve contenere:
 - a) l'indicazione della fascia del posto da ricoprire;
 - b) il settore concorsuale e un eventuale profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c) la copertura finanziaria del posto;
 - d) le specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere, anche con riferimento all'attività assistenziale nell'ambito e secondo quanto previsto dagli atti che disciplinano i rapporti convenzionali con le strutture sanitarie;
 - e) le informazioni dettagliate sui diritti e i doveri e sul trattamento economico e previdenziale;
 - f) i requisiti di ammissione di cui all'articolo 6 del presente regolamento;
 - g) la lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento;
 - h) le modalità di accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche del candidato, ivi comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri;
 - i) le modalità e i termini di trasmissione delle domande di partecipazione, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, della documentazione relativa all'attività didattica e di ogni altro documento ritenuto utile che dovranno essere presentati dai candidati; il bando potrà prevedere la possibilità di trasmissione telematica delle domande di partecipazione nonché, per quanto possibile, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e della documentazione relativa all'attività didattica;
 - j) le modalità di svolgimento delle procedure di selezione secondo quanto previsto dall'articolo 8 del presente regolamento;
 - k) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, comunque non inferiore a 12, secondo le disposizioni vigenti, prevedendo che l'inosservanza del limite comporta l'esclusione del candidato dalla selezione;
 - l) l'indicazione che dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università del decreto di nomina della Commissione decorre il termine di trenta giorni per la

- presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari e che decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non saranno ammesse istanze di ricusazione dei Commissari;
- m) l'indicazione che l'elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo e nel sito del Dipartimento interessato e inserito nel sito di Ateneo;
 - n) l'indicazione che la sede, la data e l'orario in cui dovranno presentarsi i candidati, qualora previsto dalla delibera del Dipartimento per l'accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche, saranno pubblicati all'Albo ufficiale di Ateneo e nel sito del Dipartimento interessato e inseriti nel sito di Ateneo, almeno 20 giorni prima della data fissata;
 - o) l'eventuale svolgimento nelle procedure selettive per professore di seconda fascia di una prova di didattica in forma orale, alla quale vengono attribuiti fino ad un massimo di 10 punti all'interno dei punti riservati alla didattica;
 - p) la sede di servizio;
 - q) l'indicazione della documentazione che il candidato dovrà produrre ai fini dell'assunzione quale professore;
 - r) l'indicazione che il Dipartimento, con deliberazione motivata, può decidere di non effettuare la chiamata;
 - s) l'indicazione che i tempi e le modalità di restituzione delle pubblicazioni e della documentazione prodotta dai candidati saranno resi pubblici nel sito di Ateneo dopo l'accertamento della regolarità degli atti della procedura di selezione

ART. 6 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni:
 - a) gli studiosi in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) gli studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8 della Legge 240/2010;
 - c) i professori di prima e di seconda fascia già in servizio rispettivamente per posti di prima fascia e per posti di seconda fascia;
 - d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro ai sensi dell'articolo 18, comma 1 lettera b) della Legge 240/2010.
2. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
3. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. Fino al momento della delibera di chiamata, il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre l'esclusione dalla stessa per mancanza di alcuno dei requisiti di ammissione previsti.
4. Non sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano un rapporto di coniugio o grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al Dipartimento che propone la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 7 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Per le procedure di selezione per professori di prima fascia la Commissione giudicatrice è composta da cinque professori di prima fascia, di cui al massimo due appartenenti all'Università di Padova e i rimanenti di altri Atenei italiani o stranieri.
2. Per le procedure di selezione per professori di seconda fascia la Commissione giudicatrice è composta da tre professori di prima fascia, di cui al massimo uno appartenente all'Università di Padova e i rimanenti di altri Atenei italiani o stranieri.
3. Il Consiglio di Dipartimento individua, dopo la scadenza del bando, i componenti della Commissione giudicatrice della selezione. I professori prescelti devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore. Per i professori provenienti da Università straniere il Consiglio attesta la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore e la riconducibilità dell'attività del prescelto al settore concorsuale oggetto della selezione. I professori prescelti devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale.
4. Per la composizione delle Commissioni si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
5. La nomina della Commissione è disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo.
6. Dalla data di pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Università decorre il termine di trenta giorni di cui all'art. 9 del D.L. 120/1995, convertito con modificazioni in Legge 236/1995, per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di riconsuazione da parte dei soggetti sottoposti a valutazione. Se la causa di riconsuazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Qualora tutti i soggetti interessati dichiarino che non sussistono cause di riconsuazione, il termine di cui al primo periodo cessa di decorrere anche anticipatamente.
7. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.

ART. 8 – SELEZIONE

1. La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, elegge al suo interno il Presidente e il Segretario e predetermina i criteri di massima per:
 - a) la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica;
 - b) l'accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nel bando;
 - c) l'accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri;
 - d) valutazione dei titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri;

Dopo aver predeterminato i criteri, ciascun commissario verifica l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi.

2. I criteri dovranno essere stabiliti, per la valutazione della qualificazione scientifica del candidato, in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, come disciplinati dall'apposito regolamento di Ateneo nell'ambito dei criteri fissati dall'articolo 4 del decreto del Ministro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 5, della Legge 240/2010.
3. I criteri adottati sono pubblicati, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, nel sito del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo. Trascorsi i sette giorni la Commissione può procedere nei suoi lavori.
4. La Commissione, verificata l'ammissibilità delle domande, esprime un motivato giudizio sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum, sull'attività didattica, e sulle attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e

- stranieri. All'attività didattica e al curriculum, nel quale è compresa l'attività gestionale, possono essere rispettivamente attribuiti fino a 20 punti su 100.
5. Nell'effettuare la valutazione dei candidati la Commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
 6. La Commissione procede successivamente, secondo le modalità definite nel bando, alla prova orale se prevista, all'accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nel bando e, per i candidati stranieri, all'accertamento della conoscenza della lingua italiana, esprimendo i relativi giudizi.
 7. La Commissione, previa valutazione comparativa dei candidati, esprime i giudizi complessivi e, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il vincitore.
 8. I giudizi espressi dalla Commissione, sono resi pubblici, dopo l'accertamento della regolarità degli atti, mediante pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, al sito del Dipartimento interessato e inseriti nel sito di Ateneo.
 9. Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni di cui sono parte integrante e necessaria i giudizi di cui al comma precedente.
 10. La predeterminazione dei criteri si effettua in via telematica. Nelle sedute successive la Commissione, previa richiesta motivata al Rettore, che si pronuncia espressamente, può operare mediante strumenti telematici che garantiscano la collegialità, ad eccezione della prova didattica in forma orale eventualmente disposta per le procedure selettive di seconda fascia. In ogni caso deve essere garantito l'accesso diretto e riservato dei commissari alla documentazione concorsuale.

ART. 9 - ACCERTAMENTO REGOLARITA' DEGLI ATTI

1. I lavori della Commissione devono concludersi entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina della stessa. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dalla Commissione.
2. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo le procedure di individuazione indicate all'art. 7, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
3. La regolarità degli atti è accertata con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso l'ufficio competente; nel caso in cui siano riscontrate irregolarità in ordine alla quali sia possibile una regolarizzazione, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone l'annullamento degli atti della procedura.

ART. 10 – CHIAMATA DEL DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la selezione formula, entro 30 giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, la proposta di chiamata del professore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori aventi diritto al voto, di prima fascia nel caso di chiamata di un professore di prima fascia e di prima e seconda fascia nel caso di chiamata di un professore di seconda fascia.
2. Qualora il Consiglio, con deliberazione motivata, decida di non chiamare, non potrà richiedere per un anno dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, l'attivazione di una selezione per un posto dello stesso profilo o, qualora non previsto, per lo stesso settore concorsuale. In caso di mancata deliberazione entro il predetto termine, il Rettore

asigna al Dipartimento un nuovo termine di venti giorni entro cui provvedere, decorso il quale la deliberazione è devoluta al Consiglio di Amministrazione.

3. Non è possibile procedere alla chiamata del soggetto vincitore che abbia un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III – CHIAMATA ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMI 5 E 6 DELLA LEGGE 240/2010

ART. 11 – PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMA 5 DELLA LEGGE 240/2010

1. Nel corso del terzo anno del contratto, il Consiglio di Dipartimento, previa delibera di individuazione delle risorse adottata in composizione allargata a tutto il personale docente, dà avvio alla procedura di valutazione del titolare del contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, il quale abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della stessa Legge per il settore concorsuale indicato nella delibera, ovvero per uno dei settori concorsuali compresi nel macrosettore, ai fini della sua chiamata nel ruolo di professore associato. Tale seconda delibera è adottata in seduta ristretta ai professori di prima e seconda fascia, e di essa viene data tempestiva comunicazione ai soggetti interessati, effettuata anche in via telematica.
2. Nella medesima seduta ristretta il Consiglio procede a maggioranza semplice all'individuazione dei componenti della Commissione di valutazione e, a maggioranza assoluta dei componenti, propone la chiamata del titolare del contratto, condizionandola all'esito positivo della valutazione.
3. Sono oggetto di valutazione, secondo i criteri definiti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344, l'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché le attività di ricerca svolte dal soggetto nell'ambito del contratto di cui al comma 1 e certificate dalle relazioni tecnico-scientifiche, per l'attività di ricerca e, per l'attività didattica, dai registri, come approvati dai competenti organi. E' altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), della legge 240/2010. Nell'ipotesi in cui il ricercatore sia stato inquadrato ai sensi dell'art. 29, comma 7, della Legge 240/2010, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, si tiene conto di questa ai fini della procedura di cui al presente articolo.
4. Ai fini della valutazione di cui al comma precedente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il titolare del contratto deve produrre al Direttore del Dipartimento il curriculum vitae, le pubblicazioni scientifiche e i titoli che ritenga utili, anche relativi all'attività di ricerca, oltre alla documentazione attestante l'attività didattica e di ricerca pregressa, come individuata dal comma 3.
5. La Commissione di valutazione è composta da tre professori di prima fascia di Atenei italiani o stranieri, di cui al massimo uno appartenente all'Università di Padova, i quali devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale e devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della valutazione o, in caso di motivata necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore. Per i professori provenienti da Università straniera il Consiglio attesta la corrispondenza della qualifica al

- titolo italiano di professore e la riconducibilità dell'attività al settore concorsuale oggetto della procedura.
6. La nomina della Commissione è disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, nel sito del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo.
 7. Dalla data di pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Università decorre il termine di trenta giorni di cui all'art. 9 del D.L. 120/1995, convertito con modificazioni in Legge 236/1995, per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di riconsiliazione da parte dei soggetti sottoposti a valutazione. Se la causa di riconsiliazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Qualora tutti i soggetti interessati dichiarino che non sussistono cause di riconsiliazione, il termine di cui al primo periodo cessa di decorrere anche anticipatamente.
 8. Si osservano in ogni caso le norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi.
 9. Le sedute della Commissione giudicatrice possono essere effettuate mediante strumenti telematici che garantiscano la collegialità.
 10. Nella prima seduta, la Commissione predetermina i criteri di massima per la valutazione dell'attività di cui al comma 3 del presente articolo, in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, sempre come definiti ai sensi del precedente comma 3, e procede alle dichiarazioni da parte dei singoli componenti di insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi.
 11. I criteri adottati sono resi pubblici mediante affissione per almeno sette giorni all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, nel sito del Dipartimento interessato e inserimento nel sito di Ateneo. Trascorsi i sette giorni la Commissione può procedere nei lavori.
 12. La Commissione esprime la valutazione di cui al comma 1 con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, precisandone l'esito positivo o negativo. In questo secondo caso la proposta di chiamata di cui al comma 2 decade ad ogni effetto e di tale decadenza il Consiglio di Dipartimento prende atto nella prima seduta utile. Gli atti della procedura di valutazione sono costituiti dai verbali di tutte le riunioni effettuate dalla Commissione.
 13. I lavori della Commissione devono concludersi entro due mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dalla Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo la procedura di individuazione indicata nel precedente comma 5, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
 14. La regolarità degli atti è accertata con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso l'ufficio competente; nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, in ordine alle quali sia possibile una regolarizzazione, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone l'annullamento degli atti della procedura.
 15. La valutazione è resa pubblica dopo l'accertamento della regolarità degli atti, mediante affissione all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, nel sito del Dipartimento interessato e inserita nel sito di Ateneo.
 16. In caso di esito positivo, dopo il controllo di regolarità di cui al comma 13 la valutazione, unitamente alla proposta di chiamata di cui al comma 2, è trasmessa direttamente al Consiglio di amministrazione dagli uffici competenti, per l'approvazione nella prima seduta utile.
 17. Il Consiglio di Dipartimento non può proporre la chiamata di soggetti che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al Dipartimento che propone la

chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 12 – PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 240/2010

1. Il Consiglio di Dipartimento, successivamente alla delibera di cui all'articolo 3 del presente regolamento, attiva la procedura valutativa oggetto del presente articolo.
2. L'avviso della procedura valutativa è pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e inserito nel sito di Ateneo. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine di 20 giorni per la presentazione delle domande da parte degli aventi titolo.
3. Unitamente alla domanda ogni candidato dovrà produrre il curriculum vitae comprensivo anche delle attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, le pubblicazioni scientifiche, e la documentazione relativa all'attività didattica e di ricerca ritenuta utile ai fini della valutazione.
4. La procedura di valutazione è effettuata da una Commissione giudicatrice, individuata dal Consiglio di Dipartimento. Per le procedure concorsuali relative a posti di prima fascia la Commissione è composta da cinque professori di prima fascia, di cui al massimo due appartenenti all'Università degli Studi di Padova e i rimanenti di altri Atenei italiani o stranieri. Per le procedure concorsuali relative a posti di seconda fascia la Commissione è composta da tre professori di prima fascia, di cui al massimo uno appartenente all'Università di Padova e i rimanenti di altri Atenei italiani o stranieri. I professori prescelti devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore. Per i professori provenienti da Università straniera il Consiglio attesta la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore e la riconducibilità dell'attività del prescelto al settore concorsuale oggetto della procedura valutativa. I professori prescelti devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi da 4 a 7.
6. La Commissione giudicatrice nella prima seduta, predetermina i criteri di massima per la valutazione del curriculum vitae comprensivo delle attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività didattica e di ricerca; tali criteri dovranno essere stabiliti, per la valutazione della qualificazione scientifica del candidato, in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, nell'ambito dei criteri fissati dall'articolo 4 del decreto del Ministro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 5, della Legge 240/2010. Dopo aver predeterminato i criteri, ciascun commissario verifica l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi.
7. La Commissione giudicatrice effettua la prima seduta con modalità telematica. Nel caso in cui sia presente un unico candidato, le sedute successive possono essere effettuate in via telematica. Quando siano presenti più candidati si applica l'art. 8 ultimo comma.
8. I criteri adottati sono pubblicati, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, nel sito del Dipartimento interessato e inserimento nel sito di Ateneo. Trascorsi i sette giorni la Commissione può procedere nei suoi lavori.
9. La Commissione esprime un motivato giudizio sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sull'attività didattica e di ricerca.
10. Qualora vi sia una pluralità di candidati la procedura di valutazione dovrà essere svolta con modalità che assicurino la comparazione dei medesimi esprimendo, oltre ai relativi giudizi di cui al comma 9, un giudizio complessivo su ogni candidato.
11. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il vincitore.

12. I giudizi espressi dalla Commissione sono pubblicati dopo l'accertamento della regolarità degli atti, mediante affissione all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, nel sito del Dipartimento interessato e inserita nel sito di Ateneo.
13. Gli atti della procedura di valutazione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni di cui sono parte integrante e necessaria i giudizi di cui ai commi precedenti.
14. I lavori della Commissione devono concludersi entro due mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina della stessa. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dalla Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo la procedura di individuazione indicata al precedente comma 4, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
15. La regolarità degli atti è accertata con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso l'ufficio competente; nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, in ordine alle quali sia possibile una regolarizzazione, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone l'annullamento degli atti della procedura.
16. Il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la valutazione formula, entro 30 giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, la proposta di chiamata del professore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori aventi diritto al voto, di prima fascia nel caso di chiamata di un professore di prima fascia e di prima e seconda fascia nel caso di chiamata di un professore di seconda fascia. In caso di mancata deliberazione entro il predetto termine, il Rettore assegna al Dipartimento un nuovo termine di venti giorni entro cui provvedere, decorso il quale la deliberazione è devoluta al Consiglio di Amministrazione.
17. Non è possibile procedere alla chiamata di soggetti che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
18. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
19. La procedura di cui al presente articolo può essere avviata fino al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge 240/2010.

ART. 13 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. E' abrogato il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 approvato con D.R. 2087 del 28 luglio 2014.
2. Le norme del presente regolamento si applicano alle procedure bandite alla data di entrata in vigore del presente regolamento limitatamente alle fasi procedurali non ancora espletate.
3. Le pubblicazioni all'Albo ufficiale di Ateneo effettuate ai sensi del presente regolamento, hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Le spese per le procedure di selezione previste dal presente regolamento sono a carico dell'Amministrazione Centrale.

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione con decreto rettorale.



Consiglio Universitario Nazionale

Sito ufficiale del CUN - Italian National University Council

Università degli studi di Palermo



Università degli Studi di Palermo	Archivio Generale	ALBO UFFICIALE
Albo n. 450/2016	n. prot. 58568	
Il presente documento è stato affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo dal 13/07/2016 al 12/08/2016		
Il Responsabile <i>Wanallo</i>		

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

Titolo VII	Classe I	Fascicolo
Prof. n. 58494	del 13. 07. 2016	
UOR SET27	CC	RPA FALICA

Decreto n. 2945/2016

IL RETTORE

VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382, istitutivo delle figure dei docenti di I e II fascia;

VISTA la Legge, n. 240 del 30.12.2010, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 10 del 14.01.2011 ed in particolare l'art. 18 che al 1° comma, così recita "*Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005 [...]*";

VISTO il D.M. n. 855 del 30.10.2015, relativi alla rideterminazione dei settori concorsuali;

VISTO il D.M. 04.08.2011, n. 344, relativo ai criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato;

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 28.06.2016, rispettivamente n. 28 e n. 38, con le quali sono state approvate alcune modifiche al "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 18 della Legge 240/2010 e della procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 (commi 5 e 6) della Legge n. 240/2010" emanato con D.R. n. 2668 del 09.07.2014 e successivamente modificato con D.R. n. 2717 del 17.07.2014;

CONSIDERATO che, in base all'art. 11 dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo emanato con D.R. n. 2644 del 19.06.2012, entrato in vigore dal 24.07.2012 e, successivamente, modificato con D.R. n. 2395 del 31.07. 2013 e D.R. n. 847 del 18.03.2016, il nuovo "Regolamento" deve essere emanato dal Rettore con proprio decreto e pubblicato, mediante affissione all'Albo ufficiale di Ateneo e, con le modalità previste dal Regolamento d'Ateneo;

VISTO che l'art. 2, comma 1, del "Regolamento Generale d'Ateneo" emanato con D.R. n. 5739 del 02.12.2008 e modificato con D.R. n. 3721 del 15.11.2010 prevede la pubblicazione degli atti regolamentari sul sito web di Ateneo.

DECRETA

ART. 1 - E' emanato il nuovo "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 18 della Legge 240/2010 e della procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 (commi 5 e 6) della Legge n.240/2010".

ART. 2 - Il suddetto Regolamento ed il presente Decreto saranno pubblicati, mediante affissione all'Albo ufficiale di Ateneo, ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello Statuto d'Ateneo, emanato con D.R. n. 2644 del 19.06.2012 e, successivamente, modificato con D.R. n. 2395 del 31.07. 2013 e D.R. n. 847 del 18.03.2016, e sul sito web dell'Ateneo ai sensi dell'art. 2, comma 1, del



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

Regolamento Generale d'Ateneo emanato con D.R. n. 5739 del 02.12.2008 e modificato con D.R. n. 3721 del 15.11.2010.

ART. 3 - Il presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico, con delibera n. 28 del 28.06.2016, e dal Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 38 del 28.06.2016, sostituisce interamente il precedente "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 18 della Legge 240/2010" emanato con D.R. n. 2668 del 09.07.2014, ed entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello Statuto d'Ateneo il giorno successivo alla pubblicazione.

Il Rettore
Prof. Fabrizio Micari



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 18 della Legge 240/2010 e della procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 (commi 5 e 6) della Legge n. 240/2010.

Titolo 1 Norme generali

Art. 1 Ambito di operatività

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto del Codice etico dell'Università di Palermo e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, dello statuto vigente, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11.03.2005, le procedure di chiamata e valutazione dei professori di prima e di seconda fascia.

Titolo 2 Chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 (comma 1) della legge 240/2010 o mediante chiamata diretta ai sensi dell'art. 1 (comma 9) della legge 230/2005

Art. 2 Richieste delle Strutture

1. Ciascun Dipartimento, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale ed entro la disponibilità dei punti organico assegnati dal CdA, richiede al Consiglio di Amministrazione con delibera motivata la copertura di posti di professore di prima e seconda fascia, indicandone la priorità.
2. La delibera di richiesta del Consiglio del Dipartimento proponente è adottata dalla maggioranza assoluta dei componenti.
3. Nella proposta del Consiglio di Dipartimento dovrà essere indicata una delle seguenti modalità di copertura del posto richiesto, nonché le motivazioni relative a tale scelta:
 - a) chiamata in esito a procedura selettiva attivata ai sensi dell'art. 18 (1° comma) della Legge 240/10;
 - b) chiamata diretta secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 (9° comma) della Legge 230/05 e successive modificazioni e integrazioni.
4. La delibera del Consiglio del Dipartimento proponente deve contenere i seguenti dati:
 - a) la fascia per la quale viene richiesta la procedura;
 - b) la sede di servizio;
 - c) l'area CUN, il settore concorsuale e anche l'eventuale profilo ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge 240/2010, per il quale viene richiesto il posto;
 - d) le modalità di copertura del posto, secondo quanto previsto dal precedente comma 3;
 - e) l'indicazione delle specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno richiesto, didattico e scientifico e, ove previsto, assistenziale sentito il parere della Scuola di Medicina e Chirurgia;
 - f) l'eventuale copertura finanziaria del posto richiesto da parte di enti esterni pubblici o privati, ai sensi dell'art. 18 c. 3 della legge 240/10 con l'indicazione dell'ente finanziatore e delle modalità di finanziamento, che non potrà comunque avere durata inferiore a 15 anni;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

- g) nel caso di posti che prevedano lo svolgimento di attività assistenziale, la struttura dove essa dovrà essere svolta sentito il parere della Scuola di Medicina e Chirurgia.
5. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve anche indicare la consistenza numerica di docenza in Ateneo (1° e 2° fascia) nel Settore Scientifico Disciplinare, l'impegno didattico nel Dipartimento e complessivamente in Ateneo del Settore Scientifico Disciplinare, le previsioni di quiescenza nel triennio successivo riguardanti il Settore Scientifico Disciplinare.
6. Per le procedure selettive di cui al punto a) del 3° comma del presente articolo "chiamata in esito a procedura selettiva attivata ai sensi dell'art. 18 (1° comma) della Legge 30.12.2010 n. 240", la delibera del Consiglio del Dipartimento proponente deve altresì riportare:
- a) l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
- b) l'eventuale indicazione dei criteri di accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera;
7. La delibera del Consiglio di Amministrazione di accoglimento della richiesta è adottata dopo avere acquisito il parere delle Scuole competenti relativamente all'impegno didattico e del Senato Accademico.

Art. 3

Procedure Selettive

1. La procedura selettiva nel caso del piano straordinario associati, può aggregare posti da bandire afferenti a più settori concorsuali anche se richiesti da dipartimenti diversi. Essa sarà svolta previa emanazione di un bando Rettorale, pubblicato sul sito di Ateneo, su quello del Ministero e dell'Unione Europea; l'avviso del bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve contenere:
- a) il numero massimo dei posti per i quali si attiva la procedura di selezione che possono appartenere a più settori concorsuali solo nel caso del piano straordinario associati;
- b) il numero massimo dei punti organico impegnati;
- c) la fascia per la quale viene attivata la procedura;
- d) l'area CUN, il/i settore/i concorsuale/i, l'eventuale/i profilo/i ai sensi dell'art.18 comma 1 della Legge 240/2010 per i quali viene attivata la procedura, indicandone la priorità come deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- e) per ciascun posto messo a concorso l'indicazione le specifiche funzioni che il docente dovrà svolgere (tipologia d'impegno didattico e scientifico, e, ove previsto, assistenziale);
- f) il termine e le modalità di presentazione delle domande, che non potrà essere inferiore a trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in gazzetta ufficiale;
- g) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- h) il limite massimo di pubblicazioni, non inferiore a dodici, che il candidato dovrà trasmettere;
- i) l'indicazione dei criteri generali di valutazione, cui la Commissione dovrà attenersi;
- j) l'eventuale indicazione della lingua estera per cui effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
- k) la sede di servizio e nel caso di posti ai quali è correlato lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

l) l'indicazione dei diritti e doveri del docente e del suo trattamento economico e previdenziale.

Art. 4

Candidati ammissibili alle selezioni

1. Alle selezioni per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare:
 - a) studiosi che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale messo a concorso ovvero per uno dei settori concorsuali ricompreso nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) i candidati che abbiano conseguito l'idoneità nel settore concorsuale in procedure concorsuali attivate ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata di tale idoneità (art. 29 – 8° comma – Legge n. 240/2010);
 - c) i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio in altri atenei per il settore concorsuale messo a concorso;
 - d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministero. Il candidato può fare domanda per più di un settore concorsuale qualora ne abbia i requisiti.
2. Ai procedimenti per la chiamata di cui al titolo 2 non possono partecipare, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) e c), della Legge 240/2010 e dell'art. 7, comma 1 del Codice Etico, i candidati che abbiano un rapporto di coniugio, parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo in qualunque fase della procedura.

Art. 5

Commissione di valutazione

1. Le commissioni giudicatrici per le procedure di selezione sono composte da tre professori ordinari, in servizio presso Atenei diversi del Settore Concorsuale a bando. Il dipartimento che ha richiesto l'attivazione del bando, nella stessa composizione prevista all'art. 2 comma 2, indica quattro nomi di professori non appartenenti all'Ateneo tra i quali saranno sorteggiati, da funzionari nominati dal Rettore, due componenti della Commissione. Il dipartimento che ha richiesto l'attivazione del bando indicherà altresì il nome del terzo componente anche interno all'Ateneo ed in questo ultimo caso può comunque essere individuato all'interno del macrosettore. I componenti proposti devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale, essi vengono individuati tra i professori ordinari facenti parte delle liste dei commissari per l'abilitazione scientifica nazionale nel Settore Concorsuale di appartenenza. Per i professori che non sono presenti nelle liste ministeriali vigenti dei commissari per l'abilitazione scientifica nazionale, i requisiti coincidenti con quelli richiesti per l'inserimento nelle suddette liste saranno autocertificati e validati dal Direttore del dipartimento che ha richiesto la procedura. Può anche essere proposto uno studioso stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca e insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricopra una posizione accademica equipollente a quella di professore ordinario in istituzioni



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

universitarie o di ricerca estere, con elevata qualificazione scientifica riconosciuta a livello internazionale. Il componente della commissione per la procedura di selezione per professore associato, se interno all'Ateneo, in mancanza di ordinari del settore concorsuale in servizio presso l'Ateneo può essere un professore di seconda fascia, con i requisiti sopra indicati.

2. La Commissione è nominata con decreto del Rettore che, anche avvalendosi del parere di esperti, può preliminarmente verificare i requisiti di cui al precedente comma 1. In caso di rinuncia o di sopravvenuta indisponibilità prima della nomina della commissione, si ripete la procedura del sorteggio per il commissario che ha rinunciato a seguito dell'integrazione di un ulteriore nominativo da parte del dipartimento interessato. Il decreto di nomina è pubblicato sull'albo di Ateneo.
3. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Eventuali istanze di riconsuazione dei commissari da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate al Rettore dell'Università entro il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di nomina della commissione nell'Albo di Ateneo. Se la causa di riconsuazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di riconsuazione dei commissari.

Art. 5 bis

Commissioni di valutazione nell'ambito del piano straordinario associati

1. Per ogni procedura saranno nominate tante commissioni quanti sono i settori scientifici disciplinari messi a concorso. Le commissioni saranno nominate con le modalità previste all'art. 5.

Art. 6

Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La Commissione procede collegialmente alla valutazione comparativa dei candidati rispetto al profilo individuato dal bando, sulla base dell'attività didattica, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e delle attività istituzionali e organizzative, ove previsto, dell'attività assistenziale attestata dai documenti allegati alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva.
2. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerate l'entità e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. Ai fini della valutazione dell'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono essere considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutorato degli studenti.
3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 1 è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:
 - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
 - 1) numero totale delle citazioni;
 - 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - 3) "impact factor" totale;
 - 4) "impact factor" medio per pubblicazione;
 - 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
- 4. Per la copertura di posti di professore associato, anche se il candidato riveste il ruolo di professore associato, al termine della valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli, la procedura contempla, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica, della discussione sulle pubblicazioni scientifiche presentate e di un eventuale accertamento delle competenze linguistiche. Per la copertura di posti di professore ordinario la citata prova, la discussione e l'eventuale accertamento linguistico sono previste solo nel caso in cui il candidato non rivesta il ruolo di professore associato.
- 5. Ai fini della valutazione delle attività scientifiche, istituzionali ed organizzative si terranno in considerazione anche i seguenti aspetti:
 - a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste;
 - b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
 - c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - d) incarichi istituzionali all'interno di istituzioni universitarie italiane o straniere;
- 6. Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.
- 7. La valutazione comparativa avviene, sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione, tenendo conto delle funzioni che il professore dovrà svolgere sotto il profilo didattico e scientifico come specificato nel bando.
- 8. Al termine dei lavori la commissione individua, per ogni posto messo a concorso, il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico scientifiche specificate nel bando. Qualora il candidato non dovesse accettare, la Commissione, nel caso in cui siano presenti altri candidati idonei per il posto messo a concorso, in una successiva riunione individua il candidato maggiormente qualificato.

Art. 7

Termine del procedimento

- 1. I lavori della commissione devono essere conclusi entro quattro mesi dall'emanazione del decreto rettorale di nomina.
- 2. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

Rettore, con motivato decreto, provvede alla sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Decorso tale termine, il Rettore provvederà a dichiarare decaduta la Commissione.

3. Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara il/i nominativo/i del/i candidato/i più qualificato/i a ricoprire il/ posto/i per cui è stata attivata la procedura selettiva sino a copertura dei punti organico messi a bando, tenendo conto delle priorità indicate nel bando. Il decreto è comunicato a tutti i candidati ed è trasmesso al/i dipartimento/i che ha/hanno richiesto il bando. Il decreto sarà pubblicato sul sito dell'Ateneo e del Ministero.
4. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere a eventuali modifiche.

Art. 8

Chiamata del candidato selezionato

1. A conclusione della procedura, entro 45 giorni dalla data di approvazione degli atti, ogni dipartimento interessato propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato di cui al decreto rettorale di approvazione degli atti. La delibera di chiamata è adottata dal dipartimento proponente con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia. La proposta di chiamata è approvata dal Consiglio di Amministrazione.
2. Nel caso in cui, nel termine sopra indicato, il dipartimento non adotti alcuna delibera, lo stesso Dipartimento non potrà richiedere, nei due anni successivi all'approvazione degli atti, la copertura di un posto per la stessa fascia e per il medesimo settore concorsuale per i quali si è svolta la procedura.
3. Nel caso in cui il Dipartimento non effettui la proposta di chiamata di cui ai commi precedenti, le risorse saranno acquisite dal Consiglio di Amministrazione che deciderà in merito alla loro eventuale riassegnazione.

Art. 9

Chiamata diretta

1. La delibera del Consiglio di Dipartimento di cui all'art. 2 c.3 lettera b) deve contenere, oltre ai dati elencati al comma 4 dello stesso articolo, la indicazione dello studioso stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca e insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricopre una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, sulla base di tabelle di corrispondenza aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministero. La proposta può riguardare anche studiosi che abbiano già svolto un periodo di almeno tre anni di ricerca e docenza in università italiane a seguito di chiamata diretta autorizzata dal MIUR e che abbiano conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. La proposta può riguardare altresì studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero. La proposta del Consiglio di Dipartimento deve essere comunque corredata da



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

lettere di accreditamento delle strutture estere di appartenenza del docente di cui si propone la chiamata diretta.

2. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere delle Scuole interessate e del Senato Accademico, valuta le proposte dei Dipartimenti, verificando la compatibilità con le disponibilità di Bilancio e con la programmazione di Ateneo e, in caso di approvazione, inoltra la richiesta al MIUR.
3. Il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina dei docenti, per i quali il MIUR ha rilasciato la prescritta autorizzazione, indicando nel decreto la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

Titolo 3

Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 (commi 5 e 6) della Legge n. 240/2010

Art. 10

Attivazione della procedura ex art.24 della Legge n.240/2010

1. Nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del parere obbligatorio del Senato Accademico, assegna ai Dipartimenti le risorse in termini di punti organico corrispondenti a posti di professori di I e II fascia ricopribili secondo le modalità di cui all'art. 24 commi 5 e 6 della Legge n. 240/2010.

Art. 10 bis

Attivazione della procedura ex comma 5 dell'art.24 della Legge n. 240/2010

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto e non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, il Dipartimento delibera di sottoporre a valutazione il titolare del contratto da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 che abbia conseguito l'abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nei ruoli di professore associato.
2. Qualora il ricercatore non sia in possesso della prevista abilitazione nel termine di cui al comma 1, ma comunque la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa sarà avviata successivamente al conseguimento della medesima. Qualora la procedura di abilitazione scientifica nazionale non sia stata bandita nel corso dell'ultimo anno di contratto, la procedura valutativa sarà avviata entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'esito dell'ASN successiva.

Art. 10 ter

Attivazione della procedura ex comma 6 dell'art.24 della Legge n. 240/2010

1. Alle procedure di valutazione ai fini della immissione nel ruolo dei Professori Ordinari, possono partecipare i Professori Associati o Ricercatori a TI in servizio presso l'Ateneo, che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per professori di prima fascia (art. 16 della Legge 240/ 2010). Alle procedure di valutazione ai fini della immissione nel ruolo dei Professori Associati, possono partecipare i Ricercatori a TI in servizio presso l'Ateneo, che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per professori di seconda fascia (art. 16 della Legge 240/ 2010).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

2. Il Dipartimento sulla base delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per le richieste di posti di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per le richieste di posti di seconda fascia, individua i candidati da valutare ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 240/2010 e per ciascuno indica:
 - a) la procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 240/2010 di professori associati o ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo;
 - b) il profilo di professore universitario di seconda o prima fascia da ricoprire in relazione alle funzioni che il professore dovrà svolgere e la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - c) gli standard qualitativi, gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica, l'eventuale comprovata abilità clinica assistenziale, ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura;
 - d) l'eventuale indicazione dei criteri di accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
3. L'avviso deve contenere per ciascun candidato:
 - a) la fascia per la quale viene attivata la procedura;
 - b) l'indicazione dettagliata del profilo del professore in relazione alle specifiche funzioni che il docente dovrà svolgere (tipologia d'impegno didattico e scientifico, e, ove previsto, assistenziale);
 - c) gli standard qualitativi, gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica, l'eventuale comprovata abilità clinica assistenziale, ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura;
 - d) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - e) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
 - f) l'eventuale indicazione della lingua estera per cui effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
 - g) la sede di servizio e nel caso di posti ai quali è correlato lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività potrà essere svolta.

Art. 10 quater

Attivazione delle procedure nell'ambito del piano straordinario associati

1. Nell'ambito del piano straordinario per associati, le posizioni per le quali effettuare la valutazione ai sensi dell'art. 24 comma 6, vengono individuate distribuendo preliminarmente le risorse disponibili alle aree CUN e predisponendo quindi all'interno di ogni area una graduatoria di ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione nazionale, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, regolarmente in servizio presso l'Ateneo, che ha validità per il piano straordinario di riferimento. Sono comunque fatti salvi i casi di aspettativa o congedo per motivi di studio o ricerca presso l'Ateneo, che ha validità per il piano straordinario di riferimento. La ripartizione tra le aree CUN e la graduatoria all'interno della singola area sarà redatta sulla base dei criteri approvati dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto del parere obbligatorio del Senato Accademico. In tale graduatoria sono considerati in posizione utile ai fini dell'attivazione delle procedure per valutazione diretta, i ricercatori a tempo indeterminato che rientrano nella graduatoria fino alla copertura delle



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

posizioni assegnate all'area. L'elenco dei candidati in posizione utile sulla base delle risorse disponibili, sarà comunicato ai Dipartimenti cui afferiscono i candidati stessi.

2. Il Dipartimento per ciascuno dei candidati compresi nell'elenco sopraccitato e solo per quelli afferenti al dipartimento, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, può proporre l'avvio delle procedure ai sensi dell'art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, a tal fine individua per ogni procedura:
 - a) il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire in relazione alle specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere e la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - b) gli standard qualitativi, gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica, l'eventuale comprovata abilità clinica assistenziale, ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura;
 - c) l'eventuale indicazione dei criteri di accertamento delle competenze linguistiche del candidato
3. Il Consiglio di Amministrazione, delibera riguardo quanto proposto dai Dipartimenti e avvia la procedura.
4. Se il Dipartimento dovesse proporre di non richiedere l'attivazione della procedura ai sensi dell'art.24 comma 6 della Legge 240/2010 per uno o più candidati tra quelli afferenti al dipartimento e facenti parte della lista comunicata dal Consiglio di Amministrazione, deve motivarne le ragioni.
5. La proposta del Dipartimento di cui al comma precedente del presente articolo è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Se il Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico non approva la proposta del dipartimento di cui al comma 4, avvia la procedura. Se il Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico approva la proposta del dipartimento di cui al comma 3, procede alla riassegnazione della risorsa programmata ma non utilizzata.
6. L'avviso deve contenere per ciascun candidato:
 - a) l'indicazione dettagliata del profilo del professore in relazione alle specifiche funzioni che il docente dovrà svolgere (tipologia d'impegno didattico e scientifico, e, ove previsto, assistenziale);
 - b) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - c) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
 - d) l'eventuale indicazione della lingua estera per cui effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
 - e) la sede di servizio e nel caso di posti ai quali è correlato lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività potrà essere svolta.
7. Nel caso in cui uno o più dei candidati sottoposti alla valutazione diretta ex D.M. 4.8.2011, n.344, rinunciassero o non dovessero ottenere una valutazione positiva dalla Commissione ex DM 344/2011 o di rinuncia del candidato l'Ufficio competente darà comunicazione al/i dipartimento/i di afferenza del/i candidato/i dell'area in successiva posizione utile sulla base delle risorse disponibili, che delibereranno secondo la procedura di cui al presente articolo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

Art. 11

Commissioni di valutazione

1. Le valutazioni ex art.24 della Legge 30.12.2010, n.240, vengono affidate a commissioni del settore concorsuale o dei settori scientifico disciplinari oggetto della selezione, in subordine, in caso di motivata necessità del macrosettore concorsuale, per come definiti nel DM 336 del 29/7/2011. Le commissioni sono composte da almeno tre professori di Atenei diversi tra loro. Il dipartimento che ha richiesto l'attivazione del bando indica quattro nomi di professori ordinari non appartenenti all'Ateneo tra i quali saranno sorteggiati due componenti della Commissione, da funzionari nominati Rettore. Il Dipartimento indica altresì il nome del terzo componente che in mancanza di ordinari del settore concorsuale in servizio presso l'Ateneo, può essere un associato nel caso di valutazione per il ruolo di professore associato.
2. I componenti delle Commissioni vengono individuati tra i Professori Ordinari facenti parte delle liste dei Commissari per l'abilitazione scientifica nazionale nel Settore Concorsuale di appartenenza. Per i professori che non sono presenti nelle vigenti liste ministeriali dei Commissari per l'abilitazione scientifica nazionale, il possesso dei requisiti sarà autocertificato e validato dal Direttore del dipartimento che ha richiesto la procedura.
3. La Commissione è nominata con decreto del Rettore pubblicato all'albo ufficiale dell'Ateneo.
4. La Commissione dura in carica per l'espletamento della singola procedura.

Art. 11 bis

Commissioni di valutazione nell'ambito del piano straordinario associati

1. Le valutazioni dei candidati al ruolo di Professori associati vengono affidate a Commissioni di Macrosettore Concorsuale, per come definiti nel DM 336 del 29/7/2011, una Commissione per ogni Macrosettore oggetto della valutazione. Le Commissioni sono composte da almeno tre professori ordinari o associati di Ateneo, di cui almeno uno per ciascun Settore Concorsuale e comunque appartenenti a settori disciplinari diversi. Nel caso in cui per un Settore Concorsuale non sia possibile soddisfare il requisito di presenza di un componente, tale componente della Commissione può essere sostituito da professori appartenenti al Macrosettore. Nel caso in cui, per un Macrosettore, il requisito di un minimo di tre componenti non possa essere soddisfatto, la Commissione può essere integrata da Professori appartenenti all'Area CUN a cui afferisce il Macrosettore oggetto della procedura. Nel caso di Macrosettore dell'Area 8 o dell'Area 11 l'integrazione viene effettuata, ove possibile, con Professori appartenenti a Settori Concorsuali della stessa natura, bibliometrica o non bibliometrica del Macrosettore.
2. I componenti della commissione vengono individuati dal Dipartimento che ha proposto l'avvio della procedura con la delibera di cui all'art.10 quater del presente regolamento.
3. La Commissione è nominata con decreto del Rettore pubblicata all'albo ufficiale dell'Ateneo.
4. Le Commissioni di cui al comma 2 durano in carica per la singola tornata del piano straordinario.

Art. 12

Valutazione per la immissione nel ruolo dei Professori Associati

1. Le Commissioni formulano le loro valutazioni ai sensi del D.M. 4.8.2011, n. 344 esprimendosi in particolare su:
 - a) attività didattica;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

- b) pubblicazioni scientifiche;
 - c) complesso dell'attività scientifica e curriculare, compresa l'attività istituzionale;
 - d) ove previsto, attività assistenziale.
2. Per la valutazione dell'attività didattica, le commissioni prenderanno in considerazione l'attività svolta nei cinque anni accademici precedenti all'avviso per la procedura di cui al presente Regolamento e, in applicazione dell'art. 3 dello stesso DM 344, faranno esplicito riferimento ai seguenti aspetti:
- a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
 - b) esiti della valutazione degli studenti, se disponibili. In tale valutazione sono attribuiti punti solo alle risposte positive per i quesiti sulla presenza e sulla puntualità;
 - c) documentata partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
 - d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutorato degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.
3. Per le valutazioni di cui al comma 1, da svolgere in relazione al profilo di professore universitario da ricoprire, maggiore peso sarà dato dalle Commissioni alle attività svolte nell'ambito del Settore Concorsuale per il quale è stata conseguita l'Abilitazione Scientifica Nazionale e per il quale viene effettuata la valutazione.
4. Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, le commissioni prenderanno in considerazione i lavori pubblicati precedentemente all'avviso di cui alla procedura, in applicazione dell'art. 4 comma 3 del DM 344/2011 facendo esplicito riferimento a:
- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) apporto individuale del ricercatore nel caso di lavori in collaborazione.
 - e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le Commissioni possono avvalersi di indicatori bibliometrici di cui al D.M. 4.8.2011, n.344.
5. Per la valutazione dell'attività scientifica e curriculare compresa l'attività istituzionale, le Commissioni faranno esplicito riferimento all'attività svolta considerando in particolare i seguenti aspetti:
- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
 - b) conseguimento della titolarità di brevetti;
 - c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
 - e) visibilità nella comunità scientifica di riferimento valutata sulla base di criteri individuati dalla commissione;
 - f) impegni istituzionali svolti in Ateneo.
6. La Commissione dovrà valutare la congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca dell'Ateneo, nonché la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica. Nella valutazione di cui sopra, la Commissione si avvale di criteri e parametri coerenti con quelli



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

previsti dal DM 07.16.2012 di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, potendo altresì prevederne un utilizzo più selettivo.

7. La Commissione al termine dei lavori esprime valutazione positiva o negativa sul candidato a maggioranza assoluta.

Art. 13

Valutazione per l'immissione nel ruolo dei Professori Ordinari

1. Per le valutazioni ai fini dell'accesso alla fascia dei Professori Ordinari, è considerato requisito preliminare per procedere alla valutazione l'aver ottemperato agli obblighi derivanti dai Regolamenti di Ateneo in merito ai compiti dei Professori. Le Commissioni esprimono la loro valutazioni esprimendosi su:
 - a) attività didattica;
 - b) pubblicazioni scientifiche;
 - c) complesso dell'attività scientifica in relazione al profilo curriculare, compresa l'attività istituzionale;
 - d) ove previsto, l'attività assistenziale.
2. Per la valutazione dell'attività didattica, le commissioni prenderanno in considerazione l'attività svolta nei cinque anni accademici precedenti all'avviso per la procedura di cui al presente Regolamento e faranno esplicito riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) insegnamenti o moduli di insegnamenti tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
 - b) documentato impegno didattico nella partecipazione a commissioni di esami di profitto o di esami finali;
 - c) qualità e quantità di attività didattica integrativa (esercitazioni, tutoraggio, predisposizione di tesi anche in qualità di relatore);
 - d) esiti della valutazione degli studenti, se disponibili. In tale valutazione sono attribuiti punti solo alle risposte positive per i quesiti sulla presenza e sulla puntualità.
3. Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, le commissioni prenderanno in considerazione i lavori pubblicati nei cinque anni antecedenti all'avviso per la procedura di cui all'art. 10 del presente Regolamento e faranno esplicito riferimento a:
 - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) apporto individuale nel caso di lavori in collaborazione.
 - e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le Commissioni possono avvalersi di indicatori bibliometrici.
4. Per la valutazione dell'attività scientifica complessiva e curriculare, compresa l'attività istituzionale, le Commissioni faranno esplicito riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
 - b) conseguimento della titolarità di brevetti;
 - c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

- e) visibilità nella comunità scientifica di riferimento valutata sulla base di criteri individuati dalla commissione;
 - f) impegni istituzionali svolti in Ateneo.
5. La Commissione dovrà valutare la congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca dell'Ateneo, nonché la produzione scientifica elaborata dal candidato successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica. Nella valutazione di cui sopra, la Commissione si avvale di criteri e parametri coerenti con quelli previsti dal dal DM 07.16.2012 di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, potendo altresì prevederne un utilizzo più selettivo
 6. La Commissione al termine dei lavori esprime valutazione positiva o negativa sul candidato a maggioranza assoluta.

Art. 14

Termine del procedimento

1. I lavori della Commissione devono essere conclusi entro trenta giorni dall'emanazione del decreto rettorale di nomina nel caso del piano straordinario associati e di tre mesi negli altri casi.
2. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di trenta giorni, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con motivato decreto, provvede alla sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Decorso tale termine, il Rettore provvederà a dichiarare decaduta la commissione.
3. Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara il/i nominativo/i del/i candidato/i che ha/hanno avuto valutazione positiva. Il decreto è comunicato a tutti i candidati ed è trasmesso al dipartimento che ha proposto la procedura. Il decreto sarà pubblicato sul sito dell'Ateneo e del Ministero.
4. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere a eventuali modifiche.

Art. 15

Esiti della valutazione

1. I Ricercatori a TD di cui alla lettera b) del c. 3 dell'art. 24 della Legge 240/2010 che hanno superato la valutazione di cui al presente titolo vengono inquadrati nel ruolo dei Professori Associati alla scadenza del contratto o all'esito della procedura di valutazione.
2. I Ricercatori a TI e i Professori che hanno superato la valutazione di cui al presente titolo vengono inquadrati nel ruolo per il quale è stata indetta la procedura.



Università degli studi di Parma

REP. DRD n. 588/2016

PROT. 43095

IL RETTORE

PRESO ATTO dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO il Codice Etico di Ateneo;

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240;

VISTO il "*Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della legge 240/2010*" di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1554 del 26.9.2014;

RICHIAMATE le delibere del Senato Accademico n. 533/17867 del 22.2.2016 e del Consiglio di Amministrazione n. 545/31519 del 24.2.2016, con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al precitato Regolamento;

RAVVISATA l'opportunità, per ragioni di semplificazione e speditezza dell'azione amministrativa, di procedere alla emanazione del predetto Regolamento, nella versione definitiva e coordinata con le modifiche ed integrazioni approvate dai competenti Organi di Governo di Ateneo, nelle summenzionate sedute del 22.2.2016 e 24.2.2016;

VISTA e richiamata la procura speciale conferita in data 22.12.2015 con atto notarile Dott. Attilio Tajani, Rep. n. 69, raccolta n. 47, registrato a Parma in data 12.1.2016, n. 335 al Prof. Ovidio Bussolati, Pro Rettore con delega per l'Area Organizzazione e Personale;

DECRETA

è emanato il "*Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della legge 240/2010*" dell'Università degli Studi di Parma, nel testo allegato al presente Decreto Rettorale che ne costituisce parte integrante.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Decreto Rettorale sul sito web istituzionale di Ateneo.

Parma, 8 marzo 2016

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Silvana Ablondi

IL PRO RETTORE

F.to Ovidio Bussolati

U.O.R. Area Dirigenziale Personale e Organizzazione	Dott. Gianluigi Michelini
R.P.A. U.O.S. Amministrazione del Personale Docente	Dott.ssa Marina Scapuzzi

Testo coordinato del

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 240/2010

(emanato con Decreto Rettorale n. 1625 del 18.11.2011, successivamente modificato ed integrato con Decreto Rettorale n. 705 del 4.6.2012, con Decreto Rettorale n. 146 del 31.1.2014, con Decreto Rettorale n. 1554 del 26.9.2014 e con le delibere del Senato Accademico n. 533/17867 del 22.2.2016 e del Consiglio di Amministrazione n. 545/31519 del 24.2.2016)

Titolo 1

Principi generali

Art.1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto del Codice Etico dell'Ateneo e della Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251/2005, e disciplina la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 18 della legge 240/2010, così come modificato dal D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni in legge 4 aprile 2012 n. 35 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo. (SEMPLIFICAZIONE 2012)".

Art. 2

Attivazione delle procedure

1. L'Università degli Studi di Parma con determinazioni assunte dagli Organi di Governo competenti in conformità di quanto previsto dallo Statuto, nell'ambito e sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della legge 240/2010, attua la copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia nell'Ateneo. La programmazione deve tenere conto delle disposizioni Ministeriali di definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università e della necessità di ottimizzare il dimensionamento del corpo docente anche in funzione della qualificazione dell'offerta formativa in coerenza con i Settori Scientifico Disciplinari di base e caratterizzanti dei corsi di studio, oltre che con le potenzialità di ricerca scientifica dell'Ateneo ed il relativo inserimento nella comunità scientifica internazionale.

2. Al fine di quanto sopra i Dipartimenti avanzano al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo le richieste recanti le proposte di chiamata in relazione alle esigenze di sviluppo delle attività didattiche e di ricerca di loro competenza; il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Rettore, nell'ambito della Programmazione triennale del fabbisogno del personale, può indicare ai Dipartimenti i Settori Scientifico Disciplinari strategici e necessari alla piena copertura dell'Offerta Formativa, anche in relazione alle esigenze di sviluppo delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo, al fine della attivazione, da parte dei medesimi Dipartimenti, delle proposte di chiamata, ex art. 18 della legge n. 240/2010, con le modalità previste dal Regolamento. Per quanto attiene l'ambito medico – chirurgico la procedura di cui sopra si applica anche ai Settori Scientifico Disciplinari coinvolti nell'attività assistenziale, nel rispetto delle norme

che regolano i rapporti tra l'Ateneo e il Servizio Sanitario Regionale ai fini della copertura di posizioni strategiche e necessarie all'assolvimento degli impegni e degli accordi sottoscritti tra l'Università e la Regione Emilia Romagna e tra il Rettore e il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria.

3. Le proposte vengono deliberate dai Dipartimenti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di prima fascia, per le chiamate dei Professori di Prima fascia, e dei Professori di prima e seconda fascia per le chiamate dei Professori di seconda fascia.

4. Le proposte dei Dipartimenti, oltre alla fascia per la quale viene richiesto il posto, il Settore Concorsuale e, nel caso in cui tale Settore ricomprenda più settori Scientifico Disciplinari, l'eventuale indicazione di uno o più di questi al fine dell'individuazione dello specifico profilo, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni richieste, sui diritti e doveri, sul relativo trattamento economico e previdenziale atteso, nonché sulle modalità di copertura finanziaria del posto.

5. Le proposte dei Dipartimenti indicano altresì la modalità di copertura richiesta, nonché le motivazioni relative alla scelta. Le modalità di copertura sono:

- chiamata all'esito della procedura relativa a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 della legge 240/2010;
- chiamata all'esito della procedura ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24 commi 5 e 6 della legge 240/2010;
- chiamata diretta secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9, della legge 230/2005 e successive modificazioni.

6. Ai fini valutativi, i Dipartimenti possono indicare un numero massimo di pubblicazioni, in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui art. 16 comma 3 lettera b della legge 240/2010, richiamato dal comma 1 dell'art. 18 della stessa legge. Possono inoltre essere indicate le competenze linguistiche correlate alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.

7. Le proposte di chiamata vengono approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo 2

Copertura mediante procedura selettiva - art.18, comma 1, legge 240/2010

Art. 3

Procedure di Selezione

1. Per la copertura di posti mediante procedure selettive di cui al presente titolo viene emanato il bando da parte del Rettore, con pubblicazione del medesimo sul sito dell'Ateneo, nonché su quelli del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea e con avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

2. Il bando deve contenere le seguenti indicazioni:

- il numero di posti da coprire;
- la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- il Settore Concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- l'eventuale indicazione di uno o più Settori Scientifico Disciplinari esclusivamente ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
- le specifiche funzioni che il Professore dovrà svolgere nonché, nel caso di posti per i quali sia previsto lo

svolgimento di attività assistenziale istituzionale, l'attività clinica/assistenziale pertinente con il Settore Scientifico Disciplinare oggetto della selezione;

- la sede di servizio;
- il trattamento economico e previdenziale;
- i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, in ogni caso non inferiore a dodici, che il candidato potrà presentare;
- l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
- l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
- le eventuali competenze linguistiche richieste correlate alle esigenze didattiche per i corsi di studio in lingua estera;
- il termine e le modalità di presentazione della domande: il termine non sarà di norma inferiore ai trenta giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale e, solo in casi di particolare urgenza, tale termine potrà essere ridotto a ventuno giorni.

Art.4

Commissione di valutazione

1. La Commissione per le valutazioni selettive viene nominata con Decreto Rettorale, su proposta del Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura.
2. La Commissione è composta da tre Professori di Prima Fascia, in prevalenza non appartenenti all'Università di Parma, anche stranieri, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale.
3. I componenti della Commissione provenienti da altri Atenei sono scelti fra Professori appartenenti al Settore Concorsuale oggetto della selezione o a uno o più Settori Scientifico Disciplinari, qualora espressamente indicati nel bando.
4. I componenti della Commissione provenienti dall'Università di Parma sono scelti fra i Professori appartenenti allo stesso Settore Concorsuale del posto messo a bando.
5. La Commissione sceglie al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.
6. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
7. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 240/2010.
8. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 5

Ammissibilità dei candidati alle selezioni

1. Alle selezioni possono partecipare:
 - a) studiosi in possesso dell'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale ovvero per uno dei Settori Concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime

4. Il Rettore approva la correttezza formale degli atti.
5. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito dell'Ateneo.
6. Il candidato maggiormente qualificato viene chiamato a prendere servizio presso l'Ateneo dal Consiglio di Amministrazione a seguito della proposta di chiamata avanzata dal Dipartimento formulata in conformità e con le modalità previste dall'art. 21 comma 23 dello Statuto ed il candidato presenta la domanda per l'afferenza dipartimentale ai sensi dell'art. 21 comma 7 dello Statuto dell'Università. Nel caso in cui nel termine di 60 giorni, il Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura, non adotti alcuna delibera di proposta di chiamata, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti, la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale, o disciplinare se previsto, per i quali si è svolta la procedura, con eccezione delle procedure di cui al Titolo 3 del presente Regolamento.

Titolo 3

Chiamata all'esito di procedura valutativa - art. 24, commi 5 e 6, legge 240/2010

Art. 8

Modalità di svolgimento delle procedure

1. Ciascun Dipartimento, ai sensi dell'art. 2, commi 2,3,5 del presente regolamento, indica in conformità a quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'art. 24 della legge 240/2010 il candidato da sottoporre a valutazione e formula la relativa proposta al Magnifico Rettore.
2. La proposta deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.
3. La valutazione del candidato viene effettuata in conformità di quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'art. 24 della legge sopra citata, per le relative tipologie di procedure valutative, da una Commissione composta da tre professori di prima fascia, in prevalenza non appartenenti all'Università di Parma, anche stranieri, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale, nominata ai sensi dell'art. 4, che opererà, nelle procedure valutative, in base ai criteri così come definiti dal D.M. n. 344 del 4 agosto 2011. Si applicano inoltre le disposizioni previste dall'art. 6, comma 2 e dall'art. 7 commi 1,2,3,4 e 5 del presente regolamento.
4. All'esito della procedura il candidato valutato positivamente viene chiamato a prendere servizio presso l'Ateneo dal Consiglio di Amministrazione, mantenendo l'afferenza al proprio Dipartimento.

Titolo 4

Disciplina transitoria

Art. 9

Disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Emanato con D.R. rep. 1825/2011

Modificato con D.R. rep. 1579/2014

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CHIAMATA DEI PROFESSORI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 240/2010

Titolo I - Ambito applicativo e modalità di attivazione della copertura di posti di ruolo

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e dal Codice etico dell'Università degli Studi di Pavia, la procedura di chiamata dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia.

Art. 2 – Attivazione della procedura di chiamata

1. Ciascun Dipartimento concorre alla determinazione della programmazione triennale delle risorse umane dell'Ateneo, proponendo agli Organi di governo la copertura del proprio fabbisogno di posti di ruolo di prima e seconda fascia, in relazione alle specifiche esigenze didattiche e scientifiche e nei limiti delle risorse disponibili.
2. Nella proposta, il Dipartimento dovrà indicare una delle seguenti modalità di copertura nonché le relative motivazioni:
 - a) chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 4/11/2005 n. 230 e s.m.i.;
 - b) chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010;
 - c) chiamata come professori di ruolo di seconda fascia mediante procedura valutativa di ricercatori a tempo determinato "senior" in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010;
 - d) chiamata come professori di ruolo di prima e di seconda fascia, mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010, di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.
3. La proposta dovrà specificamente contenere gli elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura.
4. La Facoltà di Medicina e Chirurgia coordina ed integra i piani di sviluppo dei Dipartimenti afferenti, esprimendo parere sulle loro proposte di avvio delle procedure di chiamata dei professori di ruolo.

Art. 3 – Richiesta della struttura competente

1. La delibera di attivazione della procedura di chiamata del Dipartimento deve contenere:
 - a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) il settore concorsuale per il quale viene richiesto ciascun posto con l'indicazione dell'area o del macro-settore concorsuale in quanto previsti dalle norme di legge;
 - c) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari esclusivamente ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
 - d) gli elementi di qualificazione didattica e scientifica di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente Regolamento;
 - e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere;
 - f) le modalità di copertura del posto di ruolo, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del presente Regolamento;

- g) le modalità di copertura finanziaria del posto;
 - h) la sede di servizio;
 - i) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale convenzionata o a gestione diretta, la delibera dovrà fare espresso riferimento alla struttura in cui si svolgerà l'attività.
2. Nel caso di svolgimento delle procedure di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), c) e d) del presente Regolamento, la delibera del Dipartimento dovrà altresì contenere:
- a) l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
 - b) l'eventuale indicazione in ordine all'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio impartiti in lingua straniera;
 - c) l'eventuale indicazione in ordine alla previsione del seminario scientifico di cui all'art. 9, comma 5, del presente Regolamento.
3. La proposta di attivazione del procedimento di chiamata di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento è approvata con delibera del Dipartimento, adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia aventi diritto per la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto per la chiamata di professori di seconda fascia.

Art. 4 – Approvazione della proposta di chiamata

1. La proposta di attivazione del procedimento di chiamata di cui all'art.2 del presente Regolamento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che delibera, previa acquisizione del parere obbligatorio del Senato Accademico, con riferimento alla programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui alla normativa vigente in materia.

Titolo II - Chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 (vedi art. 2, comma 2, lett. b) del presente Regolamento)

Art. 5 - Procedura selettiva

1. La procedura di selezione è svolta previa emanazione, da parte del Magnifico Rettore, di un bando il cui avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il bando viene inoltre pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
2. Il bando deve contenere:
 - b) il numero dei posti da coprire;
 - c) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - d) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - e) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari esclusivamente ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
 - f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere;
 - g) la struttura alla quale afferirà il candidato selezionato;
 - h) la sede di servizio;
 - i) il trattamento economico e previdenziale, fatto salvo il trattamento economico in godimento, nel caso di professore già in servizio presso il medesimo o altro Ateneo;
 - j) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - k) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere, che non potrà essere inferiore a dodici;
 - l) l'eventuale indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
 - m) l'eventuale indicazione in ordine alla previsione del seminario scientifico di cui all'art.9, comma 5, del presente Regolamento.

- n) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta;
- o) le modalità e il termine di presentazione delle domande.

Art. 6 - Requisiti per la partecipazione alla selezione

1. Alla selezione possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore e per le funzioni oggetto del procedimento ;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 e s.m.i. per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori di prima e seconda fascia già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 7 – Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla procedura selettiva, redatte in carta libera, dovranno pervenire al Magnifico Rettore in plico chiuso, mediante consegna a mano o tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite procedura informatizzata, ove prevista dal bando.
2. Il termine utile per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
3. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza stabilito dal bando. In caso di spedizione per posta farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
4. Alla domanda di partecipazione alla procedura dovranno essere allegati:
 - a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b) curriculum della propria attività didattica e scientifica e, ove prevista, assistenziale;
 - c) pubblicazioni e lavori che il candidato intende far valere ai fini della procedura, secondo quanto specificamente indicato nel bando;
 - d) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. attestante fatti, stati e qualità personali
 - e) indicazione della tematica di ricerca che il candidato intende sviluppare nel seminario scientifico di cui al successivo art. 9, comma 5, del presente Regolamento, ove previsto dal bando;
 - f) eventuali lettere di presentazione pro-veritate (massimo tre) sull'attività scientifica del candidato da parte di esperti italiani o stranieri esterni all'Università di Pavia.
5. Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni e i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

Art.8 – Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, su designazione del Consiglio di Dipartimento interessato, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia aventi diritto.
2. La Commissione è composta da tre o cinque professori di prima fascia appartenenti allo stesso settore concorsuale. La maggioranza dei componenti della Commissione deve essere costituita da soggetti esterni all'Università di Pavia, da individuarsi tra docenti, di comprovato prestigio scientifico, appartenenti ad altri Atenei italiani o stranieri. La determinazione del numero effettivo dei componenti è rimessa all'autonoma determinazione del Dipartimento proponente, anche in funzione della specificità dell'ambito disciplinare.

3. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.
4. La Commissione svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta e può altresì avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
5. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge n. 240/2010.
6. La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione sul sito web dell'Ateneo del Decreto rettorale di nomina della commissione stessa.
7. Dalla predetta data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale riconsiderazione dei commissari da parte dei candidati.

Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura selettiva

1. La Commissione provvede ad effettuare una valutazione comparativa dei candidati sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell'attività didattica svolta, e ove prevista, dell'attività assistenziale, nonché tenuto conto delle eventuali lettere di presentazione di cui all'art. 7, comma 4, lett. g), del presente Regolamento.
2. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nella prima riunione e resi pubblici sul sito web dell'Ateneo per almeno cinque giorni, durante i quali la Commissione non potrà riunirsi. Nel corso di tale riunione, la Commissione procede altresì a fissare il calendario per lo svolgimento del seminario di cui al successivo comma 5, ove previsto dal bando.
3. I criteri di valutazione dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui all'art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento attuativo di Ateneo.
4. Nelle more dell'emanazione del Regolamento di cui al comma precedente si farà riferimento ai criteri generali di cui al DM 04.08.2011, n. 344.
5. Ove specificamente previsto dal bando, al termine della valutazione comparativa, per ognuno dei posti messi a bando, la Commissione procede all'individuazione di una rosa (in ogni caso non superiore a tre) di candidati che saranno chiamati a svolgere un seminario, seguito da discussione, sulla tematica di ricerca individuata ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. ~~f~~ e) del presente regolamento. Tale seminario, adeguatamente pubblicizzato, è pubblico e tenuto in un'aula di capienza adeguata.
6. La Commissione, al termine dei lavori e con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, redige, in base agli esiti della valutazione di cui al precedente comma 1 e, ove previsto, del seminario di cui al precedente comma 5 e della relativa discussione, una graduatoria di merito ponendo al primo posto il candidato più qualificato o, in caso di procedura che preveda la copertura di più posti, i candidati più qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto.

Art. 10 –Lavori della Commissione

1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dal decreto di nomina del Rettore.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della selezione per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione.
3. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
4. Gli atti consistono nei verbali di ogni singola riunione di cui fanno parte integrante i giudizi collegiali resi dalla Commissione nei confronti di ciascun candidato per ciascuna fase della procedura e nella relazione finale riassuntiva dei lavori. In caso di disaccordo da parte di uno o più commissari nella valutazione dei candidati, tale disaccordo potrà essere espresso attraverso una relazione di minoranza.
5. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della selezione, restituisce, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.
6. Gli atti sono approvati con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli Uffici.
7. La relazione finale riassuntiva dei lavori ed i giudizi collegiali vengono pubblicati sul sito web dell'Ateneo.

8. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedura che preveda la copertura di più posti, dei candidati più qualificati è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo art. 11 del presente Regolamento.

Art. 11 – Chiamata del candidato selezionato

1. A seguito dell'espletamento della procedura selettiva, il Dipartimento, entro 45 giorni dall'approvazione degli atti della Commissione, formula al Consiglio di Amministrazione, la proposta di chiamata del candidato più qualificato ai sensi dell'art.9, comma 6, del presente Regolamento.
2. La delibera di proposta deve essere adeguatamente motivata anche alla luce del giudizio di uno o più autorevoli membri della comunità scientifica internazionale, acquisito secondo modalità definite dalle singole strutture, nonché corredata dal parere dei docenti del medesimo settore scientifico-disciplinare eventualmente afferenti ad altri Dipartimenti, 3. I predetti pareri sono allegati alla delibera di proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa.
4. La delibera di proposta del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia aventi diritto per la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto per la chiamata dei professori di seconda fascia.
5. Il Consiglio di amministrazione, previa acquisizione del parere obbligatorio del Senato accademico, approva la proposta di chiamata formulata dal Dipartimento entro 45 giorni dalla trasmissione della delibera adottata ai sensi del precedente comma 4 agli Uffici amministrativi preposti.
6. La graduatoria di cui all'art.9, comma 6, del presente Regolamento avrà validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte del candidato più qualificato ovvero per mancata presa di servizio dello stesso.
7. Nel caso in cui nel termine di cui al precedente comma 1 il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere, nei dodici mesi successivi all'approvazione degli atti, la copertura di un posto di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale oggetto della selezione.

Titolo III – Chiamata mediante procedura valutativa di ricercatori a tempo determinato “senior” in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010 (vedi art. 2, comma, 2 lett. c) del presente Regolamento)

Art. 12 – Modalità di svolgimento della procedura

1. Successivamente all'approvazione della proposta di copertura di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) del presente Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione e nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Dipartimento, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, valuta, nel terzo anno di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, il titolare del contratto stesso (ricercatore “senior”), che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'art. 16 della legge n. 240/2010. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo di professore associato.
2. La procedura di valutazione è indetta con decreto del Rettore almeno sei mesi prima della scadenza del contratto.
3. L'avviso di valutazione è pubblicato sul sito di Ateneo e indica il termine, non inferiore a 15 giorni, di presentazione della domanda e della documentazione richieste.

Art. 13 – Commissione di valutazione

1. La nomina e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art. 8 del presente Regolamento.
2. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro 2 mesi dalla data di nomina. Il Rettore, valutati i motivi di una eventuale richiesta di dilazione del termine da parte della Commissione, può concedere

una proroga per non più di 1 mese, ovvero, con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

3. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, esprime la valutazione di merito del Ricercatore precisandone l'esito positivo ovvero negativo.

4. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi 45 giorni, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sul sito di Ateneo. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 14 - Modalità della valutazione

1. La Commissione effettua la valutazione in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionali; nelle more dell'adozione del regolamento si farà riferimento ai criteri generali di cui al D.M. 04.11.2011 n.344.

2. Nell'ipotesi in cui il Ricercatore sia stato vincitore, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge 240/2010, di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della presente procedura.

3. Formano altresì oggetto di specifica valutazione la congruità del profilo scientifico del ricercatore con le esigenze di ricerca dell'Ateneo, nonché la produzione scientifica elaborata dallo stesso successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica.

Art. 15 - Chiamata

1. Il Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, in caso di esito positivo della stessa, formula, entro 45 giorni dalla data del decreto di approvazione degli atti, la proposta di chiamata del Professore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei Professori di prima e seconda fascia.

2. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione previa acquisizione del parere obbligatorio del Senato accademico.

3. In caso di approvazione della chiamata, il Ricercatore, alla scadenza del contratto, è inquadrato nel ruolo di Professore Associato con provvedimento di nomina del Rettore.

Titolo IV - Chiamata come professori di ruolo di prima e di seconda fascia, mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale (vedi art. 2, comma 2, lett. d) del presente Regolamento)

Art. 16 – Modalità di svolgimento della procedura

1. Successivamente all'approvazione della proposta di copertura di cui all'art. 2, comma 2, lett. d) del presente Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione, il Dipartimento sottopone a valutazione i professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo ed in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai fini della chiamata nel ruolo, rispettivamente di professore di prima fascia e di professore associato.

2. La procedura di valutazione è indetta con decreto del Rettore, previa individuazione, da parte del Dipartimento, del candidato da sottoporre a valutazione. L'avviso di valutazione è pubblicato sul sito di Ateneo e indica il termine, non inferiore a 15 giorni, di presentazione della domanda e della documentazione richiesta.

funzioni superiori;

b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;

c) professori di prima e seconda fascia, già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale è bandita la selezione;

d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni definite dal Ministero sentito il CUN.

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 6

Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La valutazione comparativa dei candidati avviene sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione.

2. La valutazione dei candidati è volta alla individuazione del candidato o dei candidati, in caso di più posti, maggiormente qualificati in relazione al bando dell'Ateneo e tiene conto delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e della complessiva attività svolta, compresa la didattica e le eventuali attività inscindibilmente connesse in relazione al rispettivo stato giuridico ed al posto da ricoprire di prima o seconda fascia. Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale istituzionale, la valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

3. Al termine dei lavori la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, formula una graduatoria fra i candidati, selezionando il candidato, o i candidati nel caso di più posti, maggiormente qualificato ai sensi del precedente comma 2.

Art. 7

Termine del procedimento

1. La Commissione conclude i propri lavori entro 60 giorni dal Decreto di nomina del Rettore.

2. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di un mese, il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori, senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione ed a nominarne una nuova, in sostituzione della precedente.

3. Nel caso in cui il Rettore valuti la sussistenza di irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnando un termine per provvedere ad un eventuale riesame.

Articolo 17 - Commissione di valutazione

1. La nomina e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art. 8 del presente Regolamento.
2. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro 2 mesi dalla data di nomina. Il Rettore, valutati i motivi di una eventuale richiesta di dilazione del termine da parte della Commissione, può concedere una proroga per non più di 1 mese, ovvero, con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
3. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, esprime la valutazione di merito del candidato, precisandone l'esito positivo ovvero negativo.
4. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi 45 giorni, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sul sito di Ateneo. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 18 – Modalità della valutazione

1. La Commissione effettua la valutazione in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e individuati con apposito Regolamento di Ateneo; nelle more dell'adozione di tale regolamento si farà riferimento ai criteri generali di cui al D.M. 4 agosto 2011, n. 344.
2. Formano altresì oggetto di specifica valutazione la congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca dell'Ateneo, nonché la produzione scientifica elaborata dallo stesso successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica.
3. Ove specificamente previsto dall'avviso, la Commissione invita il candidato a svolgere un seminario, seguito da discussione, sulla tematica di ricerca individuata ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. e), del presente regolamento. Tale seminario, adeguatamente pubblicizzato, è pubblico e tenuto in un'aula di capienza adeguata.

Articolo 19 - Chiamata in ruolo del Professore

1. Il Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, in caso di esito positivo della stessa, formula, entro 45 giorni dalla data di approvazione degli atti, la proposta di chiamata del Professore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei Professori di prima fascia, nel caso di chiamata di un Professore di prima fascia, e di prima e seconda fascia nel caso di chiamata di un Professore di seconda fascia.
2. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.11, comma 2, del presente Regolamento.
3. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione previa acquisizione del parere obbligatorio del Senato accademico.
4. In caso di approvazione della chiamata, il candidato idoneo è nominato, con provvedimento del Rettore, nel ruolo di Professore di prima o di seconda fascia a seconda del posto oggetto della procedura.
5. Le modalità di copertura di cui ai precedenti commi trovano applicazione sino al 31.12.2017: a tal fine l'Università potrà utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo.
6. A decorrere dall'anno 2018, l'Università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professori di ruolo per le chiamate di ricercatori a tempo determinato "senior" di cui all'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010 e secondo le modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento.

Titolo V – Disposizioni comuni

Art. 20 - Incompatibilità

1. Alle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia di cui ai precedenti titoli del presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia di incompatibilità.

Art. 21– Oneri finanziari

1. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di ruolo di prima e di seconda fascia di cui al presente Regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e privati previa stipula di apposite convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale della fascia corrispondente
2. Le modalità per il finanziamento esterno di posti di ruolo di prima e di seconda fascia sono disciplinate da apposito regolamento di Ateneo.

Titolo VI – Disposizioni transitorie e finali

Art.22– Chiamata degli idonei ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e s.m.i.

1. Sulla base delle disposizioni previste dall'art. 29, comma 4 della legge n. 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 210/1998 e s.m.i., limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla predetta legge.

Art. 23 – Entrata in vigore e rinvio

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore, pubblicato con affissione all'Albo ufficiale dell'Università degli Studi di Pavia e ne è data diffusione per via telematica.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di affissione all'Albo; a decorrere da tale data cessano di avere efficacia le previgenti disposizioni regolamentari emanate in materia.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge



Consiglio Universitario Nazionale

Sito ufficiale del CUN - Italian National University Council

Università degli studi di Pavia

Emanato con D.R. rep. 1825/2011

Modificato con D.R. rep. 1579/2014

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CHIAMATA DEI PROFESSORI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 240/2010

Titolo I - Ambito applicativo e modalità di attivazione della copertura di posti di ruolo

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e dal Codice etico dell'Università degli Studi di Pavia, la procedura di chiamata dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia.

Art. 2 – Attivazione della procedura di chiamata

1. Ciascun Dipartimento concorre alla determinazione della programmazione triennale delle risorse umane dell'Ateneo, proponendo agli Organi di governo la copertura del proprio fabbisogno di posti di ruolo di prima e seconda fascia, in relazione alle specifiche esigenze didattiche e scientifiche e nei limiti delle risorse disponibili.
2. Nella proposta, il Dipartimento dovrà indicare una delle seguenti modalità di copertura nonché le relative motivazioni:
 - a) chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 4/11/2005 n. 230 e s.m.i.;
 - b) chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010;
 - c) chiamata come professori di ruolo di seconda fascia mediante procedura valutativa di ricercatori a tempo determinato "senior" in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010;
 - d) chiamata come professori di ruolo di prima e di seconda fascia, mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010, di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.
3. La proposta dovrà specificamente contenere gli elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura.
4. La Facoltà di Medicina e Chirurgia coordina ed integra i piani di sviluppo dei Dipartimenti afferenti, esprimendo parere sulle loro proposte di avvio delle procedure di chiamata dei professori di ruolo.

Art. 3 – Richiesta della struttura competente

1. La delibera di attivazione della procedura di chiamata del Dipartimento deve contenere:
 - a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) il settore concorsuale per il quale viene richiesto ciascun posto con l'indicazione dell'area o del macro-settore concorsuale in quanto previsti dalle norme di legge;
 - c) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari esclusivamente ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
 - d) gli elementi di qualificazione didattica e scientifica di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente Regolamento;
 - e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere;
 - f) le modalità di copertura del posto di ruolo, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del presente Regolamento;

- g) le modalità di copertura finanziaria del posto;
 - h) la sede di servizio;
 - i) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale convenzionata o a gestione diretta, la delibera dovrà fare espresso riferimento alla struttura in cui si svolgerà l'attività.
2. Nel caso di svolgimento delle procedure di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), c) e d) del presente Regolamento, la delibera del Dipartimento dovrà altresì contenere:
- a) l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
 - b) l'eventuale indicazione in ordine all'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio impartiti in lingua straniera;
 - c) l'eventuale indicazione in ordine alla previsione del seminario scientifico di cui all'art. 9, comma 5, del presente Regolamento.
3. La proposta di attivazione del procedimento di chiamata di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento è approvata con delibera del Dipartimento, adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia aventi diritto per la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto per la chiamata di professori di seconda fascia.

Art. 4 – Approvazione della proposta di chiamata

1. La proposta di attivazione del procedimento di chiamata di cui all'art.2 del presente Regolamento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che delibera, previa acquisizione del parere obbligatorio del Senato Accademico, con riferimento alla programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui alla normativa vigente in materia.

Titolo II - Chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 (vedi art. 2, comma 2, lett. b) del presente Regolamento)

Art. 5 - Procedura selettiva

1. La procedura di selezione è svolta previa emanazione, da parte del Magnifico Rettore, di un bando il cui avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il bando viene inoltre pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
2. Il bando deve contenere:
 - b) il numero dei posti da coprire;
 - c) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - d) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - e) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari esclusivamente ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
 - f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere;
 - g) la struttura alla quale afferirà il candidato selezionato;
 - h) la sede di servizio;
 - i) il trattamento economico e previdenziale, fatto salvo il trattamento economico in godimento, nel caso di professore già in servizio presso il medesimo o altro Ateneo;
 - j) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - k) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere, che non potrà essere inferiore a dodici;
 - l) l'eventuale indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
 - m) l'eventuale indicazione in ordine alla previsione del seminario scientifico di cui all'art.9, comma 5, del presente Regolamento.

- n) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta;
- o) le modalità e il termine di presentazione delle domande.

Art. 6 - Requisiti per la partecipazione alla selezione

1. Alla selezione possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore e per le funzioni oggetto del procedimento ;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 e s.m.i. per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori di prima e seconda fascia già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 7 – Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla procedura selettiva, redatte in carta libera, dovranno pervenire al Magnifico Rettore in plico chiuso, mediante consegna a mano o tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite procedura informatizzata, ove prevista dal bando.
2. Il termine utile per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
3. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza stabilito dal bando. In caso di spedizione per posta farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
4. Alla domanda di partecipazione alla procedura dovranno essere allegati:
 - a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b) curriculum della propria attività didattica e scientifica e, ove prevista, assistenziale;
 - c) pubblicazioni e lavori che il candidato intende far valere ai fini della procedura, secondo quanto specificamente indicato nel bando;
 - d) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. attestante fatti, stati e qualità personali
 - e) indicazione della tematica di ricerca che il candidato intende sviluppare nel seminario scientifico di cui al successivo art. 9, comma 5, del presente Regolamento, ove previsto dal bando;
 - f) eventuali lettere di presentazione pro-veritate (massimo tre) sull'attività scientifica del candidato da parte di esperti italiani o stranieri esterni all'Università di Pavia.
5. Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni e i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

Art.8 – Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, su designazione del Consiglio di Dipartimento interessato, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia aventi diritto.
2. La Commissione è composta da tre o cinque professori di prima fascia appartenenti allo stesso settore concorsuale. La maggioranza dei componenti della Commissione deve essere costituita da soggetti esterni all'Università di Pavia, da individuarsi tra docenti, di comprovato prestigio scientifico, appartenenti ad altri Atenei italiani o stranieri. La determinazione del numero effettivo dei componenti è rimessa all'autonoma determinazione del Dipartimento proponente, anche in funzione della specificità dell'ambito disciplinare.

3. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.
4. La Commissione svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta e può altresì avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
5. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge n. 240/2010.
6. La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione sul sito web dell'Ateneo del Decreto rettorale di nomina della commissione stessa.
7. Dalla predetta data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale riconsiderazione dei commissari da parte dei candidati.

Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura selettiva

1. La Commissione provvede ad effettuare una valutazione comparativa dei candidati sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell'attività didattica svolta, e ove prevista, dell'attività assistenziale, nonché tenuto conto delle eventuali lettere di presentazione di cui all'art. 7, comma 4, lett. g), del presente Regolamento.
2. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nella prima riunione e resi pubblici sul sito web dell'Ateneo per almeno cinque giorni, durante i quali la Commissione non potrà riunirsi. Nel corso di tale riunione, la Commissione procede altresì a fissare il calendario per lo svolgimento del seminario di cui al successivo comma 5, ove previsto dal bando.
3. I criteri di valutazione dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui all'art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento attuativo di Ateneo.
4. Nelle more dell'emanazione del Regolamento di cui al comma precedente si farà riferimento ai criteri generali di cui al DM 04.08.2011, n. 344.
5. Ove specificamente previsto dal bando, al termine della valutazione comparativa, per ognuno dei posti messi a bando, la Commissione procede all'individuazione di una rosa (in ogni caso non superiore a tre) di candidati che saranno chiamati a svolgere un seminario, seguito da discussione, sulla tematica di ricerca individuata ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. ~~f~~ e) del presente regolamento. Tale seminario, adeguatamente pubblicizzato, è pubblico e tenuto in un'aula di capienza adeguata.
6. La Commissione, al termine dei lavori e con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, redige, in base agli esiti della valutazione di cui al precedente comma 1 e, ove previsto, del seminario di cui al precedente comma 5 e della relativa discussione, una graduatoria di merito ponendo al primo posto il candidato più qualificato o, in caso di procedura che preveda la copertura di più posti, i candidati più qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto.

Art. 10 –Lavori della Commissione

1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dal decreto di nomina del Rettore.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della selezione per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione.
3. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
4. Gli atti consistono nei verbali di ogni singola riunione di cui fanno parte integrante i giudizi collegiali resi dalla Commissione nei confronti di ciascun candidato per ciascuna fase della procedura e nella relazione finale riassuntiva dei lavori. In caso di disaccordo da parte di uno o più commissari nella valutazione dei candidati, tale disaccordo potrà essere espresso attraverso una relazione di minoranza.
5. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della selezione, restituisce, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.
6. Gli atti sono approvati con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli Uffici.
7. La relazione finale riassuntiva dei lavori ed i giudizi collegiali vengono pubblicati sul sito web dell'Ateneo.

8. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedura che preveda la copertura di più posti, dei candidati più qualificati è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo art. 11 del presente Regolamento.

Art. 11 – Chiamata del candidato selezionato

1. A seguito dell'espletamento della procedura selettiva, il Dipartimento, entro 45 giorni dall'approvazione degli atti della Commissione, formula al Consiglio di Amministrazione, la proposta di chiamata del candidato più qualificato ai sensi dell'art.9, comma 6, del presente Regolamento.
2. La delibera di proposta deve essere adeguatamente motivata anche alla luce del giudizio di uno o più autorevoli membri della comunità scientifica internazionale, acquisito secondo modalità definite dalle singole strutture, nonché corredata dal parere dei docenti del medesimo settore scientifico-disciplinare eventualmente afferenti ad altri Dipartimenti, 3. I predetti pareri sono allegati alla delibera di proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa.
4. La delibera di proposta del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia aventi diritto per la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto per la chiamata dei professori di seconda fascia.
5. Il Consiglio di amministrazione, previa acquisizione del parere obbligatorio del Senato accademico, approva la proposta di chiamata formulata dal Dipartimento entro 45 giorni dalla trasmissione della delibera adottata ai sensi del precedente comma 4 agli Uffici amministrativi preposti.
6. La graduatoria di cui all'art.9, comma 6, del presente Regolamento avrà validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte del candidato più qualificato ovvero per mancata presa di servizio dello stesso.
7. Nel caso in cui nel termine di cui al precedente comma 1 il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere, nei dodici mesi successivi all'approvazione degli atti, la copertura di un posto di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale oggetto della selezione.

Titolo III – Chiamata mediante procedura valutativa di ricercatori a tempo determinato “senior” in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010 (vedi art. 2, comma, 2 lett. c) del presente Regolamento)

Art. 12 – Modalità di svolgimento della procedura

1. Successivamente all'approvazione della proposta di copertura di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) del presente Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione e nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Dipartimento, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, valuta, nel terzo anno di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, il titolare del contratto stesso (ricercatore “senior”), che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'art. 16 della legge n. 240/2010. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo di professore associato.
2. La procedura di valutazione è indetta con decreto del Rettore almeno sei mesi prima della scadenza del contratto.
3. L'avviso di valutazione è pubblicato sul sito di Ateneo e indica il termine, non inferiore a 15 giorni, di presentazione della domanda e della documentazione richieste.

Art. 13 – Commissione di valutazione

1. La nomina e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art. 8 del presente Regolamento.
2. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro 2 mesi dalla data di nomina. Il Rettore, valutati i motivi di una eventuale richiesta di dilazione del termine da parte della Commissione, può concedere

una proroga per non più di 1 mese, ovvero, con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

3. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, esprime la valutazione di merito del Ricercatore precisandone l'esito positivo ovvero negativo.

4. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi 45 giorni, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sul sito di Ateneo. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 14 - Modalità della valutazione

1. La Commissione effettua la valutazione in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionali; nelle more dell'adozione del regolamento si farà riferimento ai criteri generali di cui al D.M. 04.11.2011 n.344.

2. Nell'ipotesi in cui il Ricercatore sia stato vincitore, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge 240/2010, di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della presente procedura.

3. Formano altresì oggetto di specifica valutazione la congruità del profilo scientifico del ricercatore con le esigenze di ricerca dell'Ateneo, nonché la produzione scientifica elaborata dallo stesso successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica.

Art. 15 - Chiamata

1. Il Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, in caso di esito positivo della stessa, formula, entro 45 giorni dalla data del decreto di approvazione degli atti, la proposta di chiamata del Professore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei Professori di prima e seconda fascia.

2. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione previa acquisizione del parere obbligatorio del Senato accademico.

3. In caso di approvazione della chiamata, il Ricercatore, alla scadenza del contratto, è inquadrato nel ruolo di Professore Associato con provvedimento di nomina del Rettore.

Titolo IV - Chiamata come professori di ruolo di prima e di seconda fascia, mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale (vedi art. 2, comma 2, lett. d) del presente Regolamento)

Art. 16 – Modalità di svolgimento della procedura

1. Successivamente all'approvazione della proposta di copertura di cui all'art. 2, comma 2, lett. d) del presente Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione, il Dipartimento sottopone a valutazione i professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo ed in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai fini della chiamata nel ruolo, rispettivamente di professore di prima fascia e di professore associato.

2. La procedura di valutazione è indetta con decreto del Rettore, previa individuazione, da parte del Dipartimento, del candidato da sottoporre a valutazione. L'avviso di valutazione è pubblicato sul sito di Ateneo e indica il termine, non inferiore a 15 giorni, di presentazione della domanda e della documentazione richiesta.

Articolo 17 - Commissione di valutazione

1. La nomina e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art. 8 del presente Regolamento.
2. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro 2 mesi dalla data di nomina. Il Rettore, valutati i motivi di una eventuale richiesta di dilazione del termine da parte della Commissione, può concedere una proroga per non più di 1 mese, ovvero, con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
3. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, esprime la valutazione di merito del candidato, precisandone l'esito positivo ovvero negativo.
4. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi 45 giorni, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sul sito di Ateneo. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 18 – Modalità della valutazione

1. La Commissione effettua la valutazione in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e individuati con apposito Regolamento di Ateneo; nelle more dell'adozione di tale regolamento si farà riferimento ai criteri generali di cui al D.M. 4 agosto 2011, n. 344.
2. Formano altresì oggetto di specifica valutazione la congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca dell'Ateneo, nonché la produzione scientifica elaborata dallo stesso successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica.
3. Ove specificamente previsto dall'avviso, la Commissione invita il candidato a svolgere un seminario, seguito da discussione, sulla tematica di ricerca individuata ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. e), del presente regolamento. Tale seminario, adeguatamente pubblicizzato, è pubblico e tenuto in un'aula di capienza adeguata.

Articolo 19 - Chiamata in ruolo del Professore

1. Il Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, in caso di esito positivo della stessa, formula, entro 45 giorni dalla data di approvazione degli atti, la proposta di chiamata del Professore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei Professori di prima fascia, nel caso di chiamata di un Professore di prima fascia, e di prima e seconda fascia nel caso di chiamata di un Professore di seconda fascia.
2. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.11, comma 2, del presente Regolamento.
3. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione previa acquisizione del parere obbligatorio del Senato accademico.
4. In caso di approvazione della chiamata, il candidato idoneo è nominato, con provvedimento del Rettore, nel ruolo di Professore di prima o di seconda fascia a seconda del posto oggetto della procedura.
5. Le modalità di copertura di cui ai precedenti commi trovano applicazione sino al 31.12.2017: a tal fine l'Università potrà utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo.
6. A decorrere dall'anno 2018, l'Università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professori di ruolo per le chiamate di ricercatori a tempo determinato "senior" di cui all'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010 e secondo le modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento.

Titolo V – Disposizioni comuni

Art. 20 - Incompatibilità

1. Alle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia di cui ai precedenti titoli del presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia di incompatibilità.

Art. 21– Oneri finanziari

1. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di ruolo di prima e di seconda fascia di cui al presente Regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e privati previa stipula di apposite convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale della fascia corrispondente
2. Le modalità per il finanziamento esterno di posti di ruolo di prima e di seconda fascia sono disciplinate da apposito regolamento di Ateneo.

Titolo VI – Disposizioni transitorie e finali

Art.22– Chiamata degli idonei ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e s.m.i.

1. Sulla base delle disposizioni previste dall'art. 29, comma 4 della legge n. 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 210/1998 e s.m.i., limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla predetta legge.

Art. 23 – Entrata in vigore e rinvio

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore, pubblicato con affissione all'Albo ufficiale dell'Università degli Studi di Pavia e ne è data diffusione per via telematica.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di affissione all'Albo; a decorrere da tale data cessano di avere efficacia le previgenti disposizioni regolamentari emanate in materia.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge



Consiglio Universitario Nazionale

Sito ufficiale del CUN - Italian National University Council

Università degli studi di Perugia

ALLEGATO AL D. R. 2040 31 OTT. 2014

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI
AI SENSI DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA L. 240/2010
(APPROVATO ED EMANATO CON D.R. 2334 DEL 23.12.2011 -

RATIFICATO DAL SENATO ACCADEMICO NELLA SEDUTA DEL 24.01.2012 - MODIFICATO CON D.R.
701 DEL 24 APRILE 2013 - RATIFICATO DAL SENATO ACCADEMICO E DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE RISPETTIVAMENTE NELLE SEDUTE DEL 28 E 29 MAGGIO 2013 - MODIFICATO
DAL SENATO ACCADEMICO E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RISPETTIVAMENTE NELLE
SEDUTE DEL 22 E 23 OTTOBRE 2014)

Art. 1 - Oggetto del presente regolamento

1. Questo regolamento disciplina le procedure per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto del Codice etico dell'Ateneo e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005, in particolare:

- a) Procedura **selettiva** a seguito di valutazione scientifico-didattica ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010;
- b) **chiamata** di professori di I e di II fascia ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della L. 240/2010.

Art. 2 - Autorizzazione di posti

1. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione o di rimodulazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale, autorizza la copertura di posti di professore di I o di II fascia secondo le procedure di cui all'art. 1 del presente regolamento.

2. I Dipartimenti possono presentare al Consiglio di Amministrazione istanze motivate per la copertura di posti di professore I e II fascia, mediante delibera del consiglio assunta con la maggioranza assoluta dei professori di prima fascia nel caso di posto di professore di I fascia, ovvero con la maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia nel caso di posto di professore di II fascia.

3. Nella proposta del Dipartimento dovrà risultare:

- a) il procedimento di chiamata richiesto (se chiamata ai sensi dell'art. 18 comma 1 L. 240/10 ovvero ai sensi dell'art. 24 comma 6 L. 240/10);
- b) nel caso di richiesta di chiamata ai sensi dell'art. 24 citato, l'indicazione della procedura da seguire tra quelle di cui all'art. 9, commi 1 o 2 del presente regolamento;
- c) **nel caso di richiesta di chiamata ai sensi dell'art. 24 citato, la specificazione degli standard qualitativi nel rispetto del D.M. 344/2011 e delle previsioni del presente regolamento;**
- d) la fascia per la quale viene chiesto il posto;
- e) la sede di servizio;
- f) il settore concorsuale per il quale viene chiesto il posto;

- g) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- h) le specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere, la tipologia di impegno didattico e scientifico, nonché eventualmente assistenziale, ove il posto possa essere oggetto di convenzione con il Servizio Sanitario Regionale;
- i) la copertura finanziaria del posto;
- l) l'indicazione dell'eventuale numero massimo di pubblicazioni (non inferiore a 12), le competenze linguistiche richieste anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.**

Titolo I – procedura **selettiva** a seguito di valutazione scientifico-didattica ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010

Art. 3 – Procedura selettiva

1. In ordine al posto la cui copertura è stata autorizzata ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento previo espletamento di procedura selettiva, il Magnifico Rettore, con proprio decreto, emana un bando, che viene pubblicato all'Albo on line dell'Ateneo, sul sito del MIUR e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando contiene:

- a) il numero dei posti messi a bando,
- b) la fascia per la quale viene richiesto il posto,
- c) il settore concorsuale per il quale viene chiesto il posto, l'eventuale indicazione di un profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari,
- d) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato,
- e) la sede di servizio,
- f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico), ivi compresa la possibilità che il professore sia chiamato a svolgere eventuale attività assistenziale,
- g) il trattamento economico e previdenziale,
- h) il termine e le modalità di presentazione delle domande, che non potrà essere inferiore a dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale,
- i) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura,
- l) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni presentabili, comunque non inferiore a 12,
- m) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente,
- n) l'eventuale indicazione della lingua straniera.

Art. 4 – Commissione di valutazione

1. La Commissione è nominata dal Rettore, è composta da tre membri, **designati dalla struttura interessata**, scelti tra professori di I fascia del settore concorsuale, **ovvero di uno o più settori scientifico-disciplinari**, in cui il posto è bandito **in possesso di un elevato profilo scientifico**. Almeno due dei componenti la Commissione saranno scelti tra docenti di altri Atenei, **anche**

stranieri con comprovata esperienza scientifica su tematiche proprie del settore concorsuale ovvero dei settori scientifico-disciplinari.

2. La Commissione individua al suo interno il Presidente e un Segretario verbalizzante.

3. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti; le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

4. Delle Commissioni non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010.

5. Non sono previsti compensi in favore dei componenti le Commissioni di valutazione, eventuali rimborsi spesa saranno a carico della struttura richiedente.

Art. 5 – Requisiti di partecipazione

1. Alle selezioni possono partecipare:

- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della L. 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto della selezione, ovvero per le funzioni superiori, salvo non siano già titolari delle medesime funzioni superiori,
- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della L. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa,
- c) professori già in servizio alla data di entrata in vigore della L. 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione,
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che ha chiesto l'attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Restano salve le altre cause di esclusione dalla partecipazione a concorsi pubblici previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 – Modalità di svolgimento della selezione

1. La selezione si espleta mediante la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e del curriculum.

1.bis I candidati che non siano già professori di II fascia in ruolo presso altri Atenei italiani, ovvero che non abbiano già conseguito l'idoneità a professore di II fascia all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi della L. 210/1998, saranno chiamati a sostenere una prova didattica. La prova didattica si svolgerà su un tema a scelta fra tre predisposti dalla Commissione e sarà sostenuta dopo 24 ore dal momento in cui il tema è stato scelto.

2. I lavori della Commissione possono svolgersi in via telematica, **salvo il caso in cui sia prevista l'applicazione del comma 1 bis.**

3. La Commissione predetermina i criteri di valutazione alla luce degli standard qualitativi richiesti dalla struttura sulla base di quanto stabilito dal D.M. 344/2011.

4. La commissione, all'esito della valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, dei titoli, del curriculum dei candidati **e della prova didattica nel caso in cui sia prevista l'applicazione del comma 1 bis**, individua il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto, previa formulazione di una graduatoria di merito con deliberazione a maggioranza dei componenti.

Art. 7 – Termine del Procedimento

1. Le commissioni concludono i lavori entro sei mesi dal decreto di nomina del Rettore.
2. Il rettore può prorogare una sola volta e per non più di quattro mesi il termine per la conclusione dei lavori per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione.
3. Decorso il termine per la conclusione dei lavori il Rettore provvederà a sciogliere la commissione ed a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
4. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia gli atti alla commissione assegnandole un termine per procedere alle eventuali rettifiche.
5. Gli atti sono approvati con decreto dal Rettore nel termine di trenta giorni dalla consegna agli uffici.
6. Gli atti sono pubblicati all'Albo on line dell'Ateneo; in Gazzetta Ufficiale viene pubblicato un avviso concernente l'avvenuta pubblicazione del decreto di approvazione degli atti.

Art. 8 – Chiamata del candidato.

1. Il Dipartimento, nel termine di due mesi dall'approvazione degli atti e della relativa graduatoria di merito, adotta una delibera per la proposta di chiamata del candidato in posizione utile nella graduatoria da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. La delibera è adottata a maggioranza assoluta dei professori di I fascia, se il posto è di professore di I fascia, a maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia se il posto è di professore di II fascia.
2. La proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Titolo II - chiamata diretta di professori di I e di II fascia ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della L. 240/2010

Art. 9 – Modalità di svolgimento delle procedure

1. Il Dipartimento, ottenuta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, individua il candidato da sottoporre a valutazione, ove non ne sia già stato indicato il nominativo nella richiesta presentata al Consiglio di Amministrazione, mediante delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di I fascia, se il posto è di professore di I fascia, ovvero a maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia, se il posto è di professore di II fascia. Tale delibera deve essere

adottata nel termine indicato dal Consiglio di Amministrazione in sede di autorizzazione del posto e, comunque, nel rispetto dei termini temporali dettati dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale. **La delibera dovrà essere motivata indicando espressamente gli standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca del Dipartimento stesso.**

2. Il Dipartimento, in caso di chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 240/2010, ha facoltà di chiedere, nel caso di posto di professore di I fascia, la pubblicazione di un avviso riservato ai professori di seconda fascia o ai ricercatori di ruolo presso l'Ateneo in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ovvero, nel caso di posto di professore di II fascia, la pubblicazione di un avviso riservato ai ricercatori di ruolo presso l'Ateneo in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale richiesta per la copertura del posto autorizzato. L'avviso dovrà essere pubblicato solo all'Albo on line dell'Ateneo per non meno di 10 giorni. Entro tale termine dovranno essere presentate le domande di partecipazione alla selezione riservata.

3. Alle procedure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le previsioni di cui agli artt. 3, 4, 6 e 7 del presente regolamento, salvo quanto diversamente disciplinato dal presente articolo.

4. La Commissione espleta il proprio ufficio nel rispetto e secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente regolamento, procedendo preliminarmente a predeterminare i criteri di valutazione nel rispetto e in applicazione degli standard qualitativi individuati dal Dipartimento nel rispetto del D.M. 344/2010 e delle disposizioni di cui all'art. 9bis.

5. I verbali della Commissione sono approvati dal Consiglio del Dipartimento.

6. All'esito di tale valutazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 9bis – Standard qualitativi ai sensi del D.M. 344/2011.

1. Il Dipartimento è chiamato a definire gli standard ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sia ai fini della valutazione dell'attività di ricerca, nel rispetto di quanto di seguito precisato.

2. Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, in conformità a quanto dispone il D.M. 344/2011, dovrà essere valutato il volume e la continuità, la qualità e quantità delle attività svolte, intendendosi per tali: i moduli ed i corsi tenuti, con particolare riferimento a quelli relativi al settore concorsuale ovvero al settore o ai settori scientifico-disciplinari eventualmente indicati dal Dipartimento ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, la partecipazione agli esami di profitto, le attività seminariali, le esercitazioni ed il tutoraggio agli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione della tesi di laurea, di laurea magistrale e della tesi di dottorato. Ai fini della valutazione dei moduli e dei corsi di cui il candidato ha avuto la titolarità si prenderanno in considerazione gli esiti della valutazione da parte degli studenti, facendo specifico riferimento ai dati sulla soddisfazione complessiva.

3. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca dovranno essere esaminati:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti;
- c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

4. Ai fini di cui al comma precedente, dovranno essere valutate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Sarà altresì valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del *candidato*, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

5. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma precedente è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del *candidato* nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale il Dipartimento può avvalersi anche di *alcuni* dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:

1. numero totale delle citazioni;
2. numero medio di citazioni per pubblicazione;
3. "impact factor" totale;
4. "impact factor" medio per pubblicazione;
5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
6. Le Commissioni giudicatrici, nel rispetto delle specifiche indicazioni fornite dal Dipartimento, potranno fare propri alcuni o tutti i criteri di cui agli artt. 4 o 5 del D.M. 7 giugno 2012 n. 76.
7. Ove richiesto dal Dipartimento, potrà essere altresì valutata l'attività assistenziale svolta, alla luce della congruenza della stessa con il SSD del posto da ricoprire, nonché della durata, continuità, specificità e grado di responsabilità dell'attività svolta.

Titolo III – Disposizioni transitorie

Art. 10 – Entrata in vigore –

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 30.12.2011.

Le eventuali successive modifiche al presente regolamento entreranno in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione all'albo pretorio dell'Ateneo.



Consiglio Universitario Nazionale

Sito ufficiale del CUN - Italian National University Council

Università per Stranieri di Perugia



Università
per Stranieri
di Perugia

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CHIAMATA
DEI PROFESSORI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA
DELL'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240.

(Emanato con D.R. n. 180 del 30.07.2012)



Titolo I

Ambito applicativo e modalità di attivazione della copertura di posti di ruolo

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e dal Codice Etico dell'Università per Stranieri di Perugia, la procedura di chiamata dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia.

Art. 2 – Attivazione della procedura di chiamata

1. Ciascun Dipartimento concorre alla determinazione della programmazione triennale delle risorse umane dell'Ateneo, proponendo agli Organi di governo la copertura del proprio fabbisogno di posti di ruolo di prima e seconda fascia, in relazione alle specifiche esigenze didattiche e scientifiche e nei limiti delle risorse disponibili.
2. Nella proposta, il Dipartimento dovrà indicare una delle seguenti modalità di copertura nonché le relative motivazioni:
 - a) chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 4/11/2005 n. 230 e s.m.i. *[studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, in posizione di livello pari a quello oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Miur];*
 - b) chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 *[concorso indetto dalla Stranieri di Perugia aperto ai titolari di abilitazione scientifica nazionale, ai professori già in servizio presso altri atenei italiani ed esteri e, in via transitoria, agli idonei di concorsi già espletati ai sensi della L. 210/1998 e del DPR 117/2000];*
 - c) chiamata come professori di ruolo di seconda fascia mediante procedura valutativa di ricercatori a tempo determinato "senior" in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010; *[procedura di reclutamento subordinata all'emanazione di un apposito Regolamento di Ateneo per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della L. 240/10];*
 - d) chiamata come professori di ruolo di prima e di seconda fascia, mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6 e dell'art. 29, comma 8 della legge n. 240/2010, di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale. *[procedura riservata ai titolari di abilitazione nazionale già in servizio a tempo indeterminato presso la Stranieri di Perugia come professori di II fascia e ricercatori]*
3. Per le procedure di reclutamento di docenti di I e di II fascia indicate alle lettere a), b) e d) la proposta dovrà necessariamente indicare gli opportuni elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura.
4. Per le procedure di reclutamento di docenti di I e di II fascia indicate alla lettera c) la proposta dovrà necessariamente indicare gli standard qualitativi di cui all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, nonché contenere gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura.

Art. 3 – Richiesta della struttura competente

1. La delibera di attivazione della procedura di chiamata del Dipartimento deve contenere:
 - a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - c) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari esclusivamente ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;



- d) gli standard qualitativi di cui all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010 e/o gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica, come indicato ai commi 3 e 4 dell'art. 2 del presente Regolamento;
 - e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere nonché la tipologia di impegno didattico;
 - f) le modalità di copertura del posto di ruolo, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del presente Regolamento;
 - g) le modalità di copertura finanziaria del posto se a carico di altri soggetti pubblici e/o privati, previa stipula di convenzione di durata almeno quindicennale.
2. Nel caso di svolgimento delle procedure di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento, la delibera del Dipartimento dovrà altresì contenere:
- a) l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
 - b) l'eventuale indicazione in ordine all'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio impartiti in lingua straniera;
 - c) l'eventuale indicazione in ordine alla previsione del seminario scientifico di cui all'art. 9, comma 3, del presente Regolamento.
3. La proposta di attivazione del procedimento di chiamata di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento è approvata con delibera del Dipartimento, adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia aventi diritto per la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto per la chiamata di professori di seconda fascia.

Art. 4 – Approvazione della proposta di chiamata

1. La proposta di attivazione del procedimento di chiamata di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che delibera, previa acquisizione del parere obbligatorio del Senato Accademico, con riferimento alla programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui alla normativa vigente in materia.

TITOLO II

Chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 (art. 2, comma 2, lett. b) del presente Regolamento)

Art. 5 - Procedura selettiva

1. La procedura di selezione è svolta previa emanazione, da parte del Magnifico Rettore, di un bando il cui avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il bando viene inoltre pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
2. Il bando deve contenere:
 - a) il numero dei posti da coprire;
 - b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari esclusivamente ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
 - e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico);
 - f) la struttura alla quale afferirà il candidato selezionato;
 - g) la sede di servizio;
 - h) il trattamento economico e previdenziale, fatto salvo il trattamento economico in godimento, nel caso di professore già in servizio presso il medesimo o altro Ateneo;
 - i) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - j) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere, che non potrà essere inferiore a dodici;



- k) l'eventuale indicazione della/e lingua/e straniera/e nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
- l) l'eventuale indicazione in ordine alla previsione del seminario scientifico di cui all'art.9, comma 3, del presente Regolamento;
- m) le modalità e il termine di presentazione delle domande.

Art. 6 - Requisiti per la partecipazione alla selezione

- 1. Alla selezione possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 e s.m.i. per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della idoneità stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 7 – Presentazione delle domande

- 1. Le domande di partecipazione alla procedura selettiva, redatte in forma libera, dovranno pervenire al Magnifico Rettore in plico chiuso, mediante consegna a mano o tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
- 2. Il termine utile per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a 30 giorni consecutivi decorrenti dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
- 3. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito per la ricezione. In tal caso farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
- 4. Alla domanda di partecipazione alla procedura dovranno essere allegati:
 - a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b) curriculum della propria attività didattica e scientifica;
 - c) pubblicazioni che il candidato intende far valere ai fini della procedura, secondo quanto specificamente indicato nel bando;
 - d) con riferimento ai candidati di cui all'art. 6, lett. c) del presente Regolamento, certificato di servizio rilasciato dall'Ateneo presso il quale prestano servizio, con l'indicazione del trattamento economico in godimento, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
 - e) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. attestante fatti, stati e qualità personali;
 - f) indicazione della tematica di ricerca che il candidato intende sviluppare nel seminario scientifico di cui al successivo art. 9, comma 3, del presente Regolamento, ove previsto dal bando.
- 5. Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni inviate dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8 – Commissione di valutazione

- 1. La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, su designazione del Consiglio di Dipartimento interessato.
- 2. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia appartenenti allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione. Almeno la maggioranza dei componenti della Commissione deve



essere costituita da soggetti esterni all'Università per Stranieri di Perugia da individuarsi tra docenti, di comprovato prestigio scientifico, appartenenti ad altri Atenei italiani o stranieri.

3. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.
4. La Commissione svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta e può altresì avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
5. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge n. 240/2010.
6. La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione del Decreto rettorale di nomina sul sito web dell'Ateneo.
7. Dalla predetta data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati.

Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura selettiva

1. La Commissione provvede ad effettuare una valutazione comparativa dei candidati sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica svolta.
2. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nella prima riunione e resi pubblici sul sito web dell'Ateneo per almeno sette giorni, durante i quali la Commissione non potrà riunirsi. Nel corso di tale riunione, la Commissione procede altresì a fissare il calendario per lo svolgimento del seminario di cui al successivo comma 3, ove previsto dal bando.
3. Ove specificamente previsto dal bando, al termine della valutazione comparativa, la Commissione procede all'individuazione di una rosa (in ogni caso non superiore a tre) di candidati che saranno chiamati a svolgere un seminario, seguito da discussione, sulla tematica di ricerca individuata ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. f), del presente Regolamento. Tale seminario, adeguatamente pubblicizzato, è pubblico e tenuto in un'aula di capienza adeguata.
4. La Commissione, al termine dei lavori e con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, redige, in base agli esiti della valutazione di cui al precedente comma 1 e, ove previsto, del seminario di cui al precedente comma 3 e della relativa discussione, una graduatoria di merito ponendo al primo posto il candidato più qualificato o, in caso di procedura che preveda la copertura di più posti, i candidati più qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto.

Art. 10 – Lavori della Commissione

1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dal decreto di nomina del Rettore.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della selezione per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione.
3. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
4. Gli atti consistono nei verbali di ogni singola riunione di cui fanno parte integrante i giudizi individuali e collegiali resi dalla Commissione nei confronti di ciascun candidato per ciascuna fase della procedura e nella relazione finale riassuntiva dei lavori. In caso di disaccordo da parte di uno o più commissari nella valutazione dei candidati, tale disaccordo potrà essere espresso attraverso una relazione di minoranza.
5. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della selezione, restituisce, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.
6. Gli atti sono approvati con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli Uffici.
7. La relazione finale riassuntiva dei lavori ed i giudizi collegiali vengono pubblicati sul sito web dell'Ateneo.
8. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedura che preveda la copertura di più posti, dei candidati più qualificati è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo art. 11 del presente Regolamento.



Art. 11 – Chiamata del candidato selezionato

1. A seguito dell'espletamento della procedura selettiva, il Consiglio di Dipartimento, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti della Commissione, formula al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata del candidato più qualificato o dei candidati più qualificati ai sensi dell'art. 9, comma 4, del presente Regolamento.
2. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia aventi diritto per la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto per la chiamata dei professori di seconda fascia.
3. La graduatoria di cui all'art. 9, comma 4, del presente Regolamento avrà validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte del candidato più qualificato ovvero per mancata presa di servizio dello stesso.
4. Nel caso in cui nel termine di cui al precedente comma 1 il Consiglio di Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere, nei ventiquattro mesi successivi all'approvazione degli atti, la copertura di un posto di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore scientifico-disciplinare e concorsuale oggetto della selezione.
5. Nel caso in cui il Consiglio di Dipartimento di riferimento decida di non procedere alla chiamata, questo deve adottare una delibera in tal senso, esprimendo dettagliatamente le motivazioni di tale scelta.

Titolo III

Chiamata mediante procedura valutativa di ricercatori a tempo determinato "senior" in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010 (art. 2, comma, 2 lett. c) del presente Regolamento)

Art. 12 – Modalità di svolgimento della procedura

1. Successivamente all'approvazione della proposta di copertura di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) del presente Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione e nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Dipartimento, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, valuta, nel terzo anno di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, il titolare del contratto stesso (ricercatore "senior"), che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'art. 16 della legge n. 240/2010. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore associato.
2. La valutazione di cui al precedente comma 1 si svolgerà nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, commi 3 e 4, del presente Regolamento.
3. I criteri di valutazione dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui all'art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010 e degli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica.
4. Nelle more dell'emanazione del Regolamento di cui al comma precedente si farà riferimento ai criteri generali di cui al DM 04.08.2011, n. 344.

Art. 13 – Commissione di valutazione

1. La procedura valutativa è effettuata da apposita Commissione di valutazione la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dagli artt. 8, 9 e 10 del presente Regolamento.

Art. 14 - Chiamata

1. All'esito della procedura valutativa di cui al presente Titolo, il Consiglio di Dipartimento, propone al Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, la chiamata del candidato che ha conseguito una valutazione positiva.
2. La delibera di proposta è adottata secondo le modalità di cui all'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5 del presente Regolamento.



Titolo IV

Chiamata come professori di ruolo di prima e di seconda fascia, mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, e dell'art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010, di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale (art. 2, comma 2, lett. d) del presente Regolamento)

Art. 15 – Modalità di svolgimento della procedura

1. Successivamente all'approvazione della proposta di copertura di cui all'art. 2, comma 2, lett. d) del presente Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione, il Dipartimento individua i candidati da sottoporre a valutazione tra i professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010.
2. Fino alla data del 31 dicembre del sesto anno successivo all'entrata in vigore della Legge 240/2010, può essere utilizzata la procedura prevista dal comma 5 dell'art. 24 della Legge 240/2010 per la chiamata in ruolo, in qualità di professori di I e di II fascia, dei professori di II fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso questa Università.
3. La valutazione di cui al corrente Titolo si svolgerà nel rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo III del presente Regolamento.

Titolo V Disposizioni comuni

Art. 16 – Incompatibilità

1. Alle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia di cui ai precedenti titoli del presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia di incompatibilità.

Art. 17 – Oneri finanziari

1. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di ruolo di prima e di seconda fascia di cui al presente Regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e privati previa stipula di apposite convenzioni di durata almeno quindicennale.
2. Le modalità per il finanziamento esterno di posti di ruolo di prima e di seconda fascia sono disciplinate da apposito regolamento di Ateneo.

Titolo VI Disposizioni transitorie e finali

Art. 18 - Disciplina transitoria

1. Nelle more dell'entrata in vigore e della piena attuazione delle modifiche statutarie, le competenze attribuite dal presente Regolamento ai Dipartimenti sono da intendersi attribuite alla Facoltà, fatti salvi gli ambiti propri degli organi collegiali competenti, anche relativamente alla disponibilità delle risorse.
2. Nelle more dell'entrata in vigore e della piena attuazione delle modifiche statutarie, le competenze attribuite dal presente Regolamento al Senato Accademico sono da intendersi attribuite al Consiglio Accademico.



Università
per Stranieri
di Perugia

Art. 19 – Entrata in vigore e rinvio

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore, pubblicato con affissione all'Albo ufficiale dell'Università per Stranieri di Perugia e ne è data diffusione per via telematica.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di affissione all'Albo; a decorrere da tale data cessano di avere efficacia le previgenti disposizioni regolamentari emanate in materia.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.



Consiglio Universitario Nazionale

Sito ufficiale del CUN - Italian National University Council

Università del Piemonte Orientale



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIVISIONE RISORSE
SETTORE RISORSE UMANE

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261535-587 Fax 0161 210718
concorsi@unipmn.it

Publicato il 4 gennaio 2016

Decreto Rettorale

Repertorio n. 1015-2016

Prot. n. 20648 del 30.12.2016

Tit. VII Cl. 1

OGGETTO: Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, ai sensi dell'art. 18 comma 1 e comma 4 dell'art. 24 comma 6 della Legge 30.12.2010 n. 240.

IL RETTORE

VISTA la Legge 09.05.1989 n. 168;

VISTO lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale;

VISTO il "Codice Etico dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale A. Avogadro" emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 247- 2011 del 16 giugno 2011;

VISTA la Legge n. 240/2010, e successive modificazioni e integrazioni recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"

VISTA la Legge n. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il Decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

PRESO ATTO che le Università sono tenute ad elaborare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, come sottolineato anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare n. 1 del 25/01/2013 e dalla CIVIT con la nota n. 25 del 7/01/2013;

VISTO il D.M. n. 236 del 02.05.2011 recante "Definizione delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere";

VISTO il D.M. 855 del 30 ottobre 2015 di "Rideterminazione dei macro settori e dei settori concorsuali"

VISTO il D.L. 09.02.2012 n. 5 recante "Disposizioni in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

VISTO il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito, in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 27 febbraio 2014, n. 15.



VISTO il D.R. Rep. n. 663-2016 del 27.09.2016 di emanazione del nuovo "Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, ai sensi dell'art. 18 comma 1 e dell'art. 24 comma 6 della Legge 30.12.2010 n. 240;

PRESO ATTO che l'art. 18 comma 4 prevede che: "Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa";

RITENUTO di proporre la modifica dell'art 3 del vigente Regolamento di Ateneo prevedendo la possibilità di attivare procedure di chiamata riservate a soggetti che nell'ultimo triennio non abbiano prestato servizio o non siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti ai corsi universitari nell'Università del Piemonte Orientale, ai sensi dell'art 18 comma 4 della L. 240/2010;

CONSIDERATO inoltre necessario, ai sensi della suddetta normativa in materia di anticorruzione, che anche i componenti delle Commissioni delle procedure a posti di professore di I e II fascia siano individuati, oltre che secondo criteri di competenza e professionalità, anche secondo il criterio della rotazione del personale;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 8/2016/6.3 del 4 novembre 2016 ha espresso parere in merito alla bozza di modifica del regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, ai sensi dell'art. 18 commi 1 e 4 e dell'art. 24 comma 6 L. 30.12.2010 n. 240;

CONSIDERATO che il Senato Accademico, con delibera n. 8/2016/9.2 del 16 dicembre 2016, ha approvato la bozza del nuovo Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, ai sensi dell'art. 18 commi 1 e 4 e dell'art. 24 comma 6 L. 30.12.2010 n. 240;

ESAMINATO ogni opportuno elemento

DECRETA

Art. 1- Di procedere all'emanazione, nel testo allegato, del nuovo "Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, ai sensi dell'art. 18 commi 1 e 4 e dell'art. 24 comma 6 della Legge 30.12.2010 n. 240";

Art. 2- Il Regolamento di cui al precedente art 1 entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo di Ateneo.

F.to IL RETTORE
(Prof. Cesare EMANUEL)



REGOLAMENTO DI ATENEО PER LE CHIAMATE DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO DI I E II FASCIA, AI SENSI DELL'ART. 18 COMMI 1 E 4 E DELL'ART. 24 COMMA 6, L. 30.12.2010 N. 240.

INDICE DEGLI ARTICOLI

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

ART. 2 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO

ART. 3 PROPOSTA DI ATTIVAZIONE

ART. 4 . APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

TITOLO II - PROCEDURE EX ART. 18 COMMA 1 E COMMA 4 DELLA L. 240/2010

ART. 5- INDIZIONE DELLA PROCEDURA

ART. 6 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

ART. 7 – COMPOSIZIONE E NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

ART. 8 – VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

TITOLO III - PROCEDURA EX ART. 24 COMMA 6 L. 240/2010

ART. 9 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

ART. 10 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 11 - LAVORI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

ART. 12 - APPROVAZIONE DEGLI ATTI

ART. 13 - CHIAMATA

TITOLO V- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 14- DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005, le procedure di chiamata dei Professori di I e II fascia, ai sensi dell'art. 18 comma 1 e dell'art. 24 comma 6 della L. 30.12.2010 n. 240.

2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

- a) per "Ministero" o "Ministro" il Ministero o il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- b) per "Università" o "Ateneo" l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro";
- c) per " Rettore", il Rettore dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro";

ART. 2 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO

1. Le procedure per la chiamata dei Professori di I e II fascia si svolgono nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo e sulla base della programmazione triennale di cui all'art. 1, comma 105 L. 30.12.2004 n. 311 e di cui all'art. 1-ter del D.L. 31.01.2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31.03.2005 n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, lettera d), L. n. 240/2010.

2. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, degli incrementi annuali e della progressione di carriera del personale.

3. L'Università, nell'ambito della programmazione triennale vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Università stessa.

4. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale.

ART. 3 PROPOSTE DI ATTIVAZIONE

1. Ciascun dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale, richiede al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di prima e seconda fascia. Nella proposta, il Dipartimento può indicare una delle seguenti modalità di copertura:

A. Chiamata ai sensi dell'art. 18 comma 1, L. 30.12.2010, n. 240;

B. Chiamata ai sensi dell'art. 18 comma 4, L. 30.12.2010 n. 240, riservata a coloro che nell'ultimo triennio non abbiano prestato servizio, o non siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa;



- C. Chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 6 L. 30.12.2010, n. 240 mediante procedura valutativa comparativa interna all'Ateneo;
- D. Chiamata ai sensi dell'art 24 comma 6 30/12/2010 n. 240 mediante valutazione diretta del candidato;
- E. Chiamata diretta o per chiara fama, ai sensi dell'art. 1 comma 9 L. 230/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

2. La procedura descritta al precedente comma 1 lettera D è ammessa unicamente nel caso in cui sia accertata la presenza nell'Ateneo di un solo soggetto in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale interessato.

3A-ATTIVAZIONE DI PROCEDURE DI CHIAMATA AI SENSI DELL'ART 18 COMMA 1: Le deliberazioni devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) Il posto messo a concorso;
- b) la fascia di docenza per la quale è richiesto il posto;
- c) il Settore Concorsuale e l'eventuale profilo, mediante indicazione di uno o più Settori Scientifico Disciplinari;
- d) le funzioni che il professore dovrà svolgere, ovvero la tipologia d'impegno didattico e scientifico, e, se previsto, l'impegno clinico assistenziale;
- e) la sede di servizio;
- f) le eventuali competenze linguistiche necessarie, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
- g) il numero massimo di pubblicazioni, non inferiori a 12
- h) le modalità di copertura finanziaria del posto.

3B-ATTIVAZIONE DI PROCEDURE DI CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 6, da svolgersi mediante procedura valutativa interna all'Ateneo.

Le deliberazioni devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) Il posto messo a concorso
- b) la fascia di docenza per la quale è richiesto il posto;
- c) il Settore Concorsuale e l'eventuale profilo, mediante indicazione di uno o più Settori Scientifico Disciplinari;
- d) le funzioni che il professore dovrà svolgere ovvero la tipologia d'impegno didattico e scientifico, e, se previsto, l'impegno clinico assistenziale;
- e) la sede di servizio;
- f) le eventuali competenze linguistiche necessarie, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
- g) gli standard qualitativi di cui all'art 24 comma 5 della legge 240/2010 riferiti alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti, in conformità a quanto previsto dal D.M. 04.08.2011 n. 344;
- h) per i settori in cui è previsto, gli standard qualitativi riferiti alle attività clinico assistenziali.
- i) le modalità di copertura finanziaria del posto;
- j) È possibile prevedere che sia oggetto di specifica valutazione la congruità del profilo scientifico del ricercatore con le esigenze di ricerca dell'Ateneo, nonché la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica.



3C-ATTIVAZIONE DI PROCEDURE DI CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 6, da svolgersi mediante valutazione diretta del candidato.

Il Dipartimento interessato può valutare, ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di I o II fascia, il Ricercatore a tempo indeterminato o il professore associato che abbia conseguito abilitazione scientifica nazionale.

Il Dipartimento a tal fine dovrà indicare:

- a) gli standard qualitativi di cui all'art 24 comma 5 della legge 240/2010 riferiti alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti, in conformità a quanto previsto dal D.M. 04.08.2011 n. 344;
- b) per i settori in cui è previsto, gli standard qualitativi riferiti alle attività clinico assistenziali.
- c) le modalità di copertura finanziaria del posto.
- d) È possibile prevedere che sia oggetto di specifica valutazione la congruità del profilo scientifico del ricercatore con le esigenze di ricerca dell'ateneo, nonché la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica.

La valutazione, effettuata da un'apposita Commissione giudicatrice, riguarda l'attività didattica, didattica integrativa e di supporto agli studenti, nonché le attività di ricerca svolte; la valutazione delle attività si svolge in conformità agli standard qualitativi stabiliti dal Dipartimento ai sensi del Decreto Ministeriale 04.08.2011 n. 344.

ART. 4 - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

1. La proposta di attivazione delle procedure di chiamata è sottoposta al Consiglio d'Amministrazione per l'approvazione, previo positivo accertamento delle disponibilità di bilancio e del rispetto della programmazione triennale di cui all' art. 2.

TITOLO II

PROCEDURA EX ART. 18 COMMA 1 E COMMA 4 DELLA LEGGE N. 240/2010

ART. 5 – INDIZIONE DELLA PROCEDURA

1. La procedura è indetta con apposito bando emanato con decreto rettorale. Il bando è pubblicato sul sito web di Ateneo e, per avviso, nella Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie Speciale "Concorsi". Il bando è altresì pubblicizzato sui siti web del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea. Il bando stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche con previsione di invio anche mediante strumenti telematici; i termini per la presentazione delle istanze, non sono inferiori a trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, 4^a - Serie Speciale "Concorsi".

2. Nel bando sono inoltre indicati:

- a) Il posto messo a concorso;
- b) la fascia di docenza;
- c) il Settore Concorsuale e l'eventuale profilo, mediante indicazione di uno o più Settori Scientifico Disciplinari;
- d) la sede di servizio;
- e) i requisiti di ammissione;



- f) le funzioni che il professore dovrà svolgere, ovvero la tipologia di impegno didattico e scientifico, e, se richiesto, l'impegno clinico – assistenziale;
- g) i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e delle attività di didattica e di ricerca dei candidati;
- h) le eventuali competenze linguistiche necessarie, con riferimento alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
- i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono inviare, in ogni caso non inferiori a dodici;
- j) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale.

ART. 6 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1. Alle procedure possono partecipare:

- A) Studiosi in possesso dell'abilitazione nazionale, conseguita a seguito delle procedure di cui all'art. 16 della L. 240/2010, per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori.
- B) professori di I e II fascia già in servizio, i quali possono partecipare alle procedure di chiamata rispettivamente a posti di professore di I e di II fascia.
- C) Studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza aggiornate ogni tre anni, definite del Ministro, sentito il CUN.

2. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui al presente titolo, l'idoneità conseguita ai sensi della L. n. 210/1998 è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa, come stabilito dall'art. 2 comma 1 lettera g) della medesima legge, nonché dall'art.1 comma 6 della L. 230/05 e successive modificazioni.

3. Le procedure di chiamata ai sensi dell'art 18 comma 4, L. 30.12.2010 n. 240, sono riservate a coloro che nell'ultimo triennio non abbiano prestato servizio, o non siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

4. Ai procedimenti per la chiamata non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un membro del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 7 – COMPOSIZIONE E NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

1. Le Commissioni giudicatrici sono composte da tre o da cinque professori di ruolo di I fascia, di elevata qualificazione scientifica, appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto della procedura, al settore concorsuale, o a uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro settore.

2. I componenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura con deliberazione assunta a maggioranza degli aventi diritto. Il Consiglio di Dipartimento stabilisce il numero dei componenti delle Commissioni in funzione della specificità dell'ambito disciplinare oggetto della procedura.

3. Le Commissioni sono composte, a maggioranza, da docenti in servizio, alla data di svolgimento della selezione, presso un altro Ateneo italiano o straniero.



4. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con apposito decreto Rettorale emanato nei trenta giorni successivi alla scadenza del bando e pubblicato sul sito *web* di Ateneo.
5. Non possono far parte delle commissioni i docenti che abbiano ottenuto una valutazione negativa in merito all'attività di ricerca e di didattica, come previsto all'art. 6 comma 8 della Legge 240/2010.
6. Per la nomina delle Commissioni giudicatrici si osservano inoltre le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia.
7. I componenti della Commissione sono individuati, oltre che secondo criteri di competenza e professionalità, anche secondo il criterio della rotazione del personale.
8. Le eventuali spese relative ai lavori della Commissione sono a carico dei Dipartimenti proponenti.
9. Le commissioni possono operare anche mediante strumenti telematici.

ART. 8 VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

1. La valutazione dei candidati è effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica e, se previsto delle attività clinico – assistenziali, sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dal bando e differenziati per funzioni e per area disciplinare.
2. La procedura può prevedere l'accertamento di competenze linguistiche, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.
3. Le Commissioni, all'esito della valutazione, individuano, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, il candidato idoneo.

TITOLO III PROCEDURE EX ART. 24 COMMA 6 LEGGE N. 240/2010

ART. 9 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1. Le procedure di cui al presente titolo possono essere utilizzate per la chiamata in ruolo di professore di I e II fascia, dei Professori di II fascia e dei Ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.
2. Le procedure possono essere utilizzate entro i termini e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

ART. 10 INDIZIONE DELLE PROCEDURE

1. Indizione della chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 6 Legge 30.12.2010, n. 240 mediante procedura valutativa comparativa interna all'Ateneo.

A seguito dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione, della proposta di attivazione formulata dal Dipartimento, è indetta, con apposito provvedimento rettorale, una procedura valutativa comparativa interna all'Ateneo che sarà pubblicata sul sito *web* e all'albo di Ateneo.

Il bando di indizione stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche con previsione di invio anche mediante strumenti telematici; i termini per la presentazione delle istanze, non sono inferiori a trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso sul sito *web* di Ateneo.

Il bando inoltre deve indicare:

- a) il posto messo a concorso
- b) la fascia di docenza per la quale è richiesto il posto;



- c) il Settore Concorsuale con eventuale profilo unicamente mediante indicazione di uno o più Settori Scientifico Disciplinari;
- d) la sede di servizio;
- e) gli standard di qualità, riconosciuti anche a livello internazionale definiti in sede di proposta dal Dipartimento, nell'ambito dei criteri di cui al D.M. 344/2011;
- f) le specifiche funzioni didattico – scientifiche che il docente dovrà svolgere;
- g) le eventuali competenze linguistiche necessarie, con riferimento alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.

2. Indizione della chiamata ai sensi dell'art. art 24 comma 6, mediante valutazione diretta del candidato.

A seguito dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione della delibera del Dipartimento relativa all'indicazione del nominativo del ricercatore a tempo indeterminato o del professore di II fascia da sottoporre a valutazione, è pubblicato l'avviso di avvio della procedura di valutazione diretta del candidato.

L'avviso di avvio della procedura è pubblicato per almeno 15 giorni sul sito web e all'albo di Ateneo. L'avviso deve indicare:

- a) Il nominativo del ricercatore o del professore di II fascia sottoposto a valutazione e il settore concorsuale di appartenenza e il Settore Scientifico Disciplinare
- b) le funzioni che il professore dovrà svolgere ovvero la tipologia d'impegno didattico e scientifico, e, se previsto, l'impegno clinico assistenziale;
- c) gli standard qualitativi di cui all'art 24 comma 5 della legge 240/2010 riferiti alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti, in conformità a quanto previsto dal D.M. 04.08.2011 n. 344 nonché per i settori in cui è previsto, gli standard qualitativi riferiti alle attività clinico assistenziali.
- e) le modalità di copertura finanziaria del posto.

Art. 11 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE

1. Sono oggetto di valutazione le attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa; sono valutate inoltre le attività clinico assistenziali, per i settori concorsuali nei quali è previsto il loro svolgimento.
2. La valutazione è effettuata da un'apposita Commissione giudicatrice, in conformità agli standard qualitativi indicati dal Dipartimento ai sensi del Decreto Ministeriale 04.08.2011 n. 344.
3. Al termine dei lavori, la Commissione individua il candidato idoneo ovvero, nel caso di attivazione delle procedure mediante valutazione diretta di cui al precedente art. 10 comma 2, esprime un giudizio favorevole o non favorevole in merito alla chiamata del candidato. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza.
4. La composizione e la nomina della Commissione sono definite al precedente art.7

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 12 LAVORI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

1. Le Commissioni stabiliscono, in apposita riunione preliminare, i criteri e le procedure di valutazione dei candidati, conformemente a quanto disposto al Titolo II e al Titolo III del presente regolamento; in sede preliminare, inoltre, la Commissione individua al suo interno il Presidente e il Segretario.



2. Le determinazioni assunte in sede preliminare sono pubblicate sul sito internet dell'Ateneo per almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori.

3. Le Commissioni redigono un verbale per ciascuna delle sedute effettuate e una relazione riassuntiva finale al termine dei lavori; alla relazione finale sono allegati giudizi individuali e collegiali sul curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche dei candidati.

5. Tutte le deliberazioni delle Commissioni sono assunte a maggioranza dei componenti.

6. Le Commissioni devono concludere i lavori di valutazione entro cinque mesi dalla data di emanazione del Decreto rettorale di nomina. Il Rettore, per comprovati ed eccezionali motivi, può prorogare, per una sola volta e per non più di 2 mesi, il termine per la conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si concludano entro il termine della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione o dei commissari ai quali sono imputabili le cause del ritardo.

6. Nelle procedure di cui all'art. 3 lettera C, il procedimento si svolge in modo semplificato: le Commissioni stabiliscono preliminarmente i criteri per la valutazione del candidato e procedono alla valutazione redigendo un verbale delle operazioni effettuate senza ulteriori adempimenti.

ART.13 APPROVAZIONE DEGLI ATTI

1. Gli atti concorsuali sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, siglati e firmati da tutti i membri della commissione e dalla relazione riassuntiva finale, con allegati giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato.

2. Il Rettore con proprio provvedimento, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti concorsuali. Nel caso in cui riscontri irregolarità, rinvia gli atti alla Commissione assegnandole un termine.

3. Tutti gli atti concorsuali sono resi pubblici in via telematica sul sito internet di Ateneo.

ART. 14 CHIAMATA

1. I Dipartimenti interessati, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, propongono la chiamata del candidato idoneo all'esito delle procedure di cui al Titolo II e al Titolo III del presente regolamento.

2. I Dipartimenti, qualora lascino decorrere il termine suddetto senza assumere alcuna deliberazione non potranno richiedere, nei due anni successivi, la copertura di un posto per la medesima fascia e settore scientifico disciplinare.

3. Le proposte di chiamata sono approvate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI E ENTRATA IN VIGORE.

1. Per tutto quanto non previsto ed espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.

2. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento di Ateneo emanato con D.R. rep. n. 663-2016 del 27.09.2016 ed entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo di Ateneo.



Consiglio Universitario Nazionale

Sito ufficiale del CUN - Italian National University Council

Università degli studi di Pisa

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010

[D.R. n I/1/ 12958 del 21 ottobre 2011 - Emanazione](#)

[D.R. 11 giugno 2015, n. 22004 - Modifiche](#)

[D.R. 28 luglio 2016, n. 38330 - Modifiche](#)

Titolo 1 - Norme generali

Art. 1 - Ambito di operatività

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della carta europea dei ricercatori e del codice etico dell'università di Pisa, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 2 - Richieste delle strutture

1. Ciascun dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale, richiede al consiglio di amministrazione la copertura di posti di prima e seconda fascia.
2. La richiesta del dipartimento è approvata con delibera del relativo consiglio adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. Nella proposta del dipartimento dovrà inoltre essere indicata una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni relative alla scelta:
 - a. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 comma 9 della Legge 230/2005;
 - b. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge 240/2010;
 - c. chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell'art. 24 commi 5 e 6 della Legge 240/2010.
4. abrogato;
5. La delibera del dipartimento debitamente motivata deve contenere:
 - a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) la sede di servizio;
 - c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, con specifico riferimento alla tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - f) abrogato;
 - g) le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto dal precedente comma 3;
 - h) eventuale previsione di svolgimento di attività assistenziale in convenzione.

Nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 3 lettera b) del presente articolo:

- 1) eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
- 2) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche con riferimento alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.

Titolo 2 - Copertura mediante procedura selettiva (art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010)

Art. 3 - Procedure selettive

1. La procedura selettiva è svolta dopo l'approvazione del consiglio di amministrazione e previa emanazione da parte del rettore di un bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito di ateneo e su quelli del ministero dell'istruzione e dell'università e della ricerca e dell'unione europea.

2. Il bando deve contenere:

- a) il numero dei posti messi a bando;
- b) la fascia per la quale è richiesto il posto;
- c) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- d) la sede di servizio;
- e) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- f) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- g) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere con specifico riferimento alla tipologia di impegno didattico e scientifico;
- h) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- i) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- l) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
- m) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la commissione dovrà attenersi;
- n) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
- o) l'eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
- p) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, e l'indicazione dei titoli di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.

Art. 4 - Commissione di valutazione

1. La commissione è nominata dal rettore su proposta del consiglio di dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo.

2. La commissione è composta da tre professori di prima fascia, o appartenenti ad un ruolo equivalente. Almeno uno di questi deve essere esterno all'Università di Pisa, da individuarsi fra docenti di comprovato riconoscimento internazionale di altri atenei anche stranieri o appartenenti ad istituzioni di ricerca, attivi in ambito corrispondente al settore concorsuale.

3. I componenti della commissione sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione. In mancanza verranno scelti tra professori appartenenti al macro settore relativo o settore affine.

4. La commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.

5. Le commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i membri e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

6. Non possono fare parte della commissione i professori che hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010.

7. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 5 - Candidati

1. Alle selezioni possono partecipare:

- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro settore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia

corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;

- c) professori già in servizio presso altri atenei alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

1 bis. Nel caso di procedure vincolate alla chiamata di soggetti nelle condizioni di cui all'art. 18, comma 4 della legge 240/2010, l'ammissione è limitata a coloro che nell'ultimo triennio solare antecedente alla data del bando non abbiano prestato servizio presso l'Università di Pisa, né siano stati ivi titolari di assegni di ricerca o iscritti a corsi di studio.

2. abrogato.

3. Resta fermo quanto previsto dal Codice etico dell'Università di Pisa con riferimento in particolare all'art. 14.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle procedure

1. Le commissioni, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individuano i candidati idonei a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto, all'esito di una valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati.

2. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti in conformità agli standard qualitativi previsti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344.

Art. 7 - Termini del procedimento

1. Le commissioni concludono i propri lavori entro due mesi dal decreto di nomina del rettore.

2. Il rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il rettore provvederà a sciogliere la commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

3. Nel caso in cui il rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.

4. Gli atti sono approvati con decreto del rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici.

5. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito web di ateneo.

Art. 8 - Chiamata del candidato selezionato

1. All'esito della procedura di cui agli articoli precedenti, il consiglio di dipartimento propone entro due mesi dall'approvazione degli atti al consiglio di amministrazione la chiamata del candidato prescelto fra gli idonei. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore scientifico disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

Titolo 3 - Procedura valutativa (art. 24, commi 5 Legge n. 240/2010)

Art. 9 - Modalità di svolgimento della procedura

1. Nei casi previsti dall'art. 24, comma 5, riguardanti la chiamata nel ruolo di professore associato

di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), i dipartimenti entro i sei mesi precedenti la scadenza del contratto avviano alla valutazione i titolari dei contratti che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge 240/2010. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi previsti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344.

2. La procedura deve concludersi almeno un mese prima della scadenza del contratto.

3. abrogato.

4. abrogato.

5. abrogato.

Art. 10 - Chiamata

1. Il dipartimento propone al consiglio di amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione.

2. La delibera relativa alla suddetta valutazione e alla conseguente proposta è adottata dal consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.

Titolo 4 – Procedura valutativa (art. 24, comma 6 Legge 240/2010)

Art. 11 - Modalità di svolgimento della procedura

1. Nei casi previsti dall'art. 24, comma 6, riguardanti le chiamate nel ruolo di professore associato e di professore ordinario, rispettivamente di ricercatori di ruolo e di professori associati afferenti alla struttura che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge 240/2010, il consiglio di dipartimento, sottopone a valutazione tutti gli abilitati in servizio nell'Ateneo nel settore concorsuale per il quale è stato richiesto il posto dal Dipartimento, e che ne abbiano fatto richiesta a seguito di avviso dell'Ateneo.

2. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi previsti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344, nonché tenendo conto degli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura.

Art. 12 - Chiamata

1. Il dipartimento propone al consiglio di amministrazione la chiamata del candidato individuato a seguito della procedura valutativa di cui all'articolo 11. La delibera relativa alla suddetta valutazione e alla conseguente proposta è adottata dal consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

Titolo 5 –Chiamata -Esclusioni

Art. 13 – Esclusione dalla chiamata

1. Non possono essere chiamati, con riferimento a tutte le procedure di chiamata di cui al presente regolamento, coloro i quali abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso o di coniugio con un professore appartenente al dipartimento che richiede l'attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, con il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo.



Consiglio Universitario Nazionale

Sito ufficiale del CUN - Italian National University Council

Politecnico di Bari



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CHIAMATE
DI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA AI SENSI
DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 240/2010**

Decreto di emanazione

D.R. n. 284 del 29 luglio 2014

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE CHIAMATE DI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 240/2010

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e del Codice etico del Politecnico di Bari, le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, ai sensi dell'art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2 - Programmazione triennale del fabbisogno di professori di prima e di seconda fascia

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, approva, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e delibera l'attribuzione dei posti del personale docente.
2. Nell'ambito della programmazione triennale, almeno un quinto delle risorse disponibili, come previsto dall'art. 18, comma 4, L. n. 240/2010, sarà vincolato alla chiamata di coloro che nel corso dell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari, nel Politecnico di Bari.
3. Nell'ambito della programmazione triennale, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico può, fino al 31 dicembre 2017, destinare annualmente fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo a procedure valutative per la chiamata nel ruolo di professore I e II fascia di cui all'art. 24, comma 6, L. n. 240/2010, definendo anche il numero massimo di procedure attivabili.

Art. 3 - Richieste delle Strutture

1. Il Consiglio di Dipartimento, nei limiti delle risorse a esso attribuite ed in base alle specifiche esigenze didattiche e scientifiche, e coerentemente con i criteri di priorità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, delibera l'attivazione di procedure di chiamata per professori di I o di II fascia.
2. La delibera deve essere adottata, previo parere delle Scuole – se attivate – in cui è previsto l'assolvimento del compito istituzionale, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I fascia per le proposte di professori di I fascia, e dei professori di I e II fascia per quelle di professori di II fascia, e deve indicare, con adeguata motivazione, una delle seguenti modalità di copertura:
 - a. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, L. n. 240/2010;
 - b. chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell'art. 24, comma 5, L. n. 240/2010;
 - c. chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell'art. 24, comma 6, L. n. 240/2010;
 - d. chiamata diretta o per chiara fama secondo le disposizioni di cui all'art.1, comma 9, L. n. 230/2005 ss.mm.ii.
3. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve, inoltre, contenere le seguenti indicazioni:
 - a. la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b. le modalità di copertura finanziaria della posizione;
 - c. l'Area scientifica e/o il macro settore e/o il settore concorsuale, di cui al D.M. 29 luglio 2011, n. 336 per il quale viene richiesto il posto;
 - d. l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;

- e. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico, in coerenza con l'apposito Regolamento di Ateneo sull'impegno didattico;
- f. gli standard qualitativi, di cui al D.M. 4 agosto 2011, n. 344, e gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura o previsti dall'art. 24, comma 5, L. n. 240/2010;
- g. l'indicazione delle modalità di accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese.

TITOLO II – CHIAMATA DI PROFESSORI DI I E II FASCIA ALL'ESITO DI PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, L. N. 240/2010

Art. 4 – Procedura selettiva

1. La procedura selettiva è svolta previa emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il bando è pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi, che decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Nel bando devono essere specificati:
 - a. la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b. il numero dei posti per i quali è richiesta la copertura;
 - c. il Dipartimento di afferenza;
 - d. la sede di servizio;
 - e. l'Area scientifica e/o il macro settore e/o il settore concorsuale di cui al D.M. 29 luglio 2011, n. 336, per il quale viene richiesto il posto;
 - f. l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - g. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
 - h. il trattamento economico e previdenziale previsto;
 - i. il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - j. i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - k. l'indicazione dei criteri di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento;
 - l. l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
 - m. l'indicazione delle modalità di accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese.

Art. 5 – Commissione di valutazione

1. La Commissione, nominata con decreto rettorale, è composta da tre professori ordinari o docenti stranieri di elevata qualificazione e di posizione accademica di pari livello, di cui almeno due non appartenenti ai ruoli del Politecnico di Bari ovvero di uno stesso altro Ateneo. Uno dei componenti è individuato su proposta del Dipartimento che ha bandito la procedura; i restanti sono individuati dal Rettore in un elenco composto da almeno sei docenti proposti dal Dipartimento che ha bandito la procedura e in accordo con quanto previsto ai successivi commi 3-5.
2. Il Rettore rende pubblica la proposta di composizione della Commissione sul sito di Ateneo per un periodo non inferiore a dieci giorni prima di procedere all'emanazione del decreto.
3. I componenti della Commissione in ruolo presso Atenei italiani devono essere già inseriti negli elenchi degli aspiranti commissari sorteggiabili nelle commissioni di abilitazione scientifica *ex*

art. 16, L. n. 240/2010 ovvero in possesso, alla data di individuazione da parte del Rettore, dei requisiti richiesti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la partecipazione a dette commissioni nell'ultima tornata disponibile, e devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione ovvero, in mancanza di appartenenti, allo stesso macrosettore concorsuale. La verifica è demandata al Rettore, il quale può utilizzare a tal scopo le informazioni disponibili nelle banche dati bibliografiche "Web of Science" e "Scopus" ovvero, in particolare per i settori scientifico disciplinari non bibliometrici, autodichiarazioni rilasciate dai candidati commissari.

4. Non possono essere nominati i professori che abbiano fatto parte della Commissione per il conseguimento dell'abilitazione nazionale per lo stesso settore, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e fascia della sessione di riferimento nella tornata precedente.
5. Non possono fare parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, L. n. 240/2010.
6. Il decreto di nomina è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito dell'Ateneo.
7. Dalla data di pubblicazione decorrono trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
8. Per la nomina della Commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione, accertata con decreto rettorale, comporta la decadenza dalla Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti, devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.
9. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un segretario verbalizzante, ruoli che possono essere ricoperti da una stessa persona.
10. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza degli stessi.
11. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, e può svolgere a distanza tutte le proprie sedute con modalità che dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. Le eventuali sedute che prevedano colloqui con i candidati devono essere effettuate in presenza.

Art. 6 – Candidati ammissibili alle selezioni

1. Al procedimento possono essere ammessi:
 - a. studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16, L. n. 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, per la fascia e per le funzioni oggetto del procedimento;
 - b. candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210, per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c. professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza di cui al D.M. 2 maggio 2011, n. 236, ss.mm.ii..
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 7 – Modalità di svolgimento delle selezioni

1. Le Commissioni valutano i candidati ammessi al procedimento di cui al presente Titolo II sulla base:
 - a. del curriculum;
 - b. delle pubblicazioni scientifiche;
 - c. dell'attività didattica documentata.
2. I candidati dovranno obbligatoriamente produrre, pena esclusione dalla selezione, un curriculum scientifico e professionale anche in lingua inglese.
3. I candidati dovranno presentare, pena esclusione dalla selezione, l'intera documentazione utile alla valutazione in formato cartaceo ovvero in formato elettronico, con le modalità che saranno esplicitamente indicate nel bando.
4. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e degli ulteriori elementi previsti nel bando.
5. Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, per i candidati che non rivestano la qualifica di ricercatore universitario o ricercatore a tempo determinato di tipo A o di tipo B per le selezioni a professore associato, oppure che non rivestano la qualifica di ricercatore universitario o ricercatore a tempo determinato di tipo A o di tipo B ovvero di professore associato per le selezioni a professore ordinario, è previsto lo svolgimento di una prova didattica idoneativa eventualmente in lingua inglese. Tale prova didattica sarà relativa a un'area tematica ricompresa nella declaratoria del settore scientifico disciplinare di cui al D.M. 4 ottobre 2000 ss.mm.ii., da assegnarsi con ventiquattro ore di anticipo.
6. Al termine dei lavori, sulla base di tali criteri, la Commissione redige, a maggioranza dei componenti, una graduatoria dei candidati selezionati a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stata bandita la selezione, in numero pari al massimo a cinque volte il numero dei posti messi a concorso.
7. La collocazione in graduatoria non costituisce titolo per successive procedure selettive del Politecnico di Bari.

Art. 8 – Termine del procedimento

1. Le Commissioni concludono i propri lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina del Rettore all'Albo ufficiale dell'Ateneo.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori, il Rettore, con provvedimento motivato, provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
3. Per ogni seduta della Commissione deve essere redatto un apposito verbale siglato e firmato da tutti i componenti, con relativi allegati, anche per via telematica. I verbali e i relativi allegati sono redatti in lingua italiana. Laddove i componenti della Commissione dichiarino di non comprendere la lingua italiana, i verbali e i relativi allegati saranno redatti in lingua inglese. In tal caso, il responsabile del procedimento, prima dell'emanazione del decreto di approvazione degli atti, dovrà provvedere a far effettuare apposita traduzione giurata in lingua italiana di tutti i verbali e dei relativi allegati.
4. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro sessanta giorni dalla consegna dei verbali al competente Ufficio dell'Amministrazione. Nel caso in cui si sia dovuto provvedere alla traduzione giurata in lingua italiana il termine decorre dal giorno di consegna al responsabile del procedimento della traduzione stessa.

5. Il decreto di cui al precedente comma e la graduatoria sono pubblicati sul sito di Ateneo.

Art. 9 – Chiamate dei candidati

1. All'esito della procedura selettiva, il Consiglio di Dipartimento, sentito il Dipartimento (o la Scuola, se attivata) in cui è previsto l'assolvimento del compito istituzionale, propone al Consiglio di amministrazione, entro due mesi dall'approvazione degli atti, la chiamata del candidato primo in graduatoria per la conseguente deliberazione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata di professori di I fascia, e dei professori di I e II fascia per la chiamata dei professori di II fascia.
2. Alla deliberazione di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione, seguirà il decreto rettorale di nomina con la data della presa di servizio.
3. Entro il termine massimo di centottanta giorni decorrenti dalla data di deliberazione del Consiglio di amministrazione, e comunque successivamente all'emanazione del decreto di nomina di cui al comma precedente, in presenza di motivate ulteriori esigenze didattiche e scientifiche, il Consiglio di Dipartimento, sentito il Dipartimento (o la Scuola, se attivata) in cui è previsto l'assolvimento del compito istituzionale, può proporre al Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata di professori di I fascia, e dei professori di I e II fascia per la chiamata dei professori di II fascia, la chiamata di ulteriori candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.
4. Trascorso il termine di centottanta giorni di cui al comma precedente senza che siano state avanzate ulteriori proposte di chiamata, la graduatoria cessa di avere validità.
5. Nel caso in cui il Dipartimento non effettui le proposte di chiamate di cui ai precedenti commi 1 e 3, le risorse saranno riacquisite dal Consiglio di Amministrazione che deciderà in merito alla loro eventuale riassegnazione.
6. Le nomine sono disposte dal Direttore Generale con proprio decreto, previa verifica delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), L. n. 240/2010, eventualmente intervenute.

TITOLO III – CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE ASSOCIATO ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5, L. N. 240/2010

Art. 10 – Modalità di svolgimento della procedura

1. Il Consiglio di Dipartimento, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, di cui all'art. 24, comma 5, L. n. 240/2010, valuta, nel terzo anno di contratto, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'art. 16, L. n. 240/2010.
2. Sono oggetto di valutazione l'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti e l'attività di ricerca scientifica, secondo i criteri definiti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344. A tal fine il Consiglio di Dipartimento nomina, sentito il Dipartimento (o la Scuola, se attivata) in cui è stato assolto il compito istituzionale, una commissione composta da tre professori di prima fascia del medesimo Settore Scientifico Disciplinare, anche esterni all'Ateneo, che si esprime nel termine massimo di trenta giorni decorrenti dalla data del decreto di nomina.
3. Nella delibera con la quale prende atto del giudizio della suddetta commissione il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata nel ruolo di professore associato del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione.
4. La nomina è disposta dal Direttore Generale con proprio decreto, previa verifica delle situazioni di incompatibilità di cui all'art.18, comma 1, lett. b), L. n. 240/2010 eventualmente intervenute.

TITOLO IV – CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE I E II FASCIA ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA (ART. 24, COMMA 6, L. N. 240/2010)

Art. 11 – Modalità di svolgimento della procedura

1. Successivamente all'approvazione della proposta di copertura di cui all'art. 2, comma 3, il Dipartimento avvia la procedura mediante la pubblicazione sul Portale di Ateneo e sul sito del Dipartimento di un avviso nel quale sono riportati:
 - a. il numero di posti richiesti;
 - b. l'indicazione del Settore Concorsuale e dell'eventuale Settore Scientifico Disciplinare;
 - c. la fascia di inquadramento;
 - d. la sede di servizio; nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede dei candidati che all'esito della procedura risultino maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando;
 - e. il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura da parte dei candidati, che non potrà essere inferiore a quindici giorni, cui deve essere allegato il curriculum vitae datato e firmato contenente l'elenco dei titoli, pubblicazioni e attività svolte;
 - f. l'indicazione degli standard di valutazione di cui all'art. 3, comma 3, lett. f), e gli eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura.
2. Alle procedure relative a posti di seconda fascia possono partecipare tutti i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo abilitati di seconda fascia per il Settore concorsuale oggetto della procedura; alle procedure relative ai posti di I fascia possono partecipare tutti i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo abilitati di I fascia per il Settore concorsuale oggetto della procedura.
3. La procedura è effettuata da apposita Commissione di valutazione la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dagli artt. 5 e 7 del presente Regolamento.
4. La Commissione formula un motivato giudizio sull'attività del/i candidato/i basato sulla valutazione analitica e l'attribuzione dei relativi punteggi agli elementi oggetto di valutazione di cui al Titolo I.
5. La Commissione, a completamento dei propri lavori, individua il/i candidato/i maggiormente qualificato/i a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito/sono stati banditi i posti in numero pari ai posti dichiarati come disponibili nell'ambito della procedura. La Commissione conclude i propri lavori nei termini previsti all'art. 8.
6. La procedura di chiamata del/dei candidato/i è disciplinata dall'art. 9 del presente Regolamento.

TITOLO V – CHIAMATA DIRETTA O PER CHIARA FAMA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 9, L. N. 230/2005, SS.MM.II.

Art. 12 – Chiamata diretta o per chiara fama

1. La copertura di posti di professore di I e di II fascia mediante chiamata diretta può riguardare:
 - a. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
 - b. studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta, autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito del programma di rientro dei cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;

- c. studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con D.M. 1 luglio 2011.
2. La proposta di chiamata può essere adottata dal Consiglio di Dipartimento, sentito il Dipartimento (o la Scuola, se attivata) in cui è previsto l'assolvimento del compito istituzionale, a maggioranza assoluta dei professori di I fascia per le chiamate dei professori di I fascia, e dai professori di I e II fascia per quelle dei professori di II fascia.
3. I Consigli di Dipartimento possono proporre altresì la copertura di posti di professori ordinari mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

Art. 13 – Procedura di chiamata diretta o per chiara fama

1. Le proposte devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, valutata la compatibilità economica e finanziaria e la programmazione triennale.
2. Le delibere del Consiglio di Amministrazione unitamente alla documentazione ritenuta necessaria, vengono trasmesse al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che, sentito il CUN, può autorizzare le chiamate.
3. Il Rettore, con proprio decreto dispone:
 - a. per la chiamata diretta, la nomina a professore di I o II fascia determinando la relativa classe di stipendio, sulla base del percorso professionale, accademico, scientifico e dell'eventuale anzianità di servizio dello studioso;
 - b. per la chiamata di chiara fama, la nomina a professore ordinario e l'attribuzione della relativa classe di stipendio sulla base del prestigio scientifico internazionale, della posizione, dei meriti accademici, dell'eventuale anzianità di servizio e di ogni altro utile elemento di valutazione.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 – Entrata in vigore del Regolamento

1. Il Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia, emanato ai sensi dell'art.18, L. n. 240/2010, entra in vigore dal giorno successivo dalla data di emanazione del decreto rettorale.

Art. 15 – Abrogazioni di norme

1. Dall'entrata in vigore del Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia, ai sensi dell'art.18, L. n. 240/2010, sono abrogate le norme in contrasto con il presente Regolamento.



Consiglio Universitario Nazionale

Sito ufficiale del CUN - Italian National University Council

Politecnico delle Marche

REGOLAMENTO CHIAMATE DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA AI SENSI DEGLI ART. 18 E 24 DELLA LEGGE N.240/2010

Emanato con Decreto Rettorale n. 200 del 23.12.2011

Modifiche apportate con DD.RR. n.294 del 28.4.2014, n. 456 del 8.06.2015 e n. 339 del 1.04.2016

Titolo 1 – Norme generali

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della Carta europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Università Politecnica delle Marche, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 24 commi 5 e 6 della legge n. 240/2011.

Art. 2 – Richiesta delle strutture

1. Ciascun Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e sulla base del piano di riequilibrio del rapporto di consistenza del personale, valutate le esigenze didattiche e di ricerca, richiede al Consiglio di Amministrazione la copertura mediante chiamata dei posti di professore di prima e/o di seconda fascia con delibera del Consiglio di Dipartimento adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

2. La copertura dei posti può essere chiesta secondo le seguenti modalità:

- chiamata all'esito di procedura comparativa ai sensi dell'art. 18 Legge 240/2010;
- chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, commi 5 e 6 della legge n. 240/2010;
- chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure e le modalità indicate dall'art. 1 comma 9 della legge 230/2005.

3. Nella delibera di proposta del Dipartimento, dovranno essere indicati i seguenti elementi:

- la modalità di chiamata per la copertura del posto secondo quanto indicato al precedente comma 2;
- la fascia per la quale viene chiesto il posto;
- il settore concorsuale per il quale viene chiesto il posto;
- l'eventuale profilo richiesto esclusivamente mediante indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- la struttura e la sede di servizio;
- nel caso si proceda a chiamata tramite la modalità di cui al punto a) del comma 2 del presente articolo:
 - l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni da ammettere alla valutazione, comunque non inferiore a dodici;
 - le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere nonché l'eventuale tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto;
- nel caso si proceda a chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010, gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto per il quale viene chiesta la copertura;
- eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato anche con riferimento alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera;
- la copertura finanziaria.

4. Nel caso di richiesta di posti presso una struttura della Facoltà di Medicina e Chirurgia convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, lo svolgimento dell'attività assistenziale avviene nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Ateneo.

5. La delibera del Consiglio di Dipartimento viene sottoposta al parere dell'Assemblea di Facoltà, ove istituita, e del Senato Accademico e viene approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo 2 – Chiamata mediante procedura comparativa (art. 18, comma 1 Legge n. 240/2010)

Art. 3 – Procedura comparativa

1. In seguito all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della richiesta del Dipartimento, la procedura comparativa per la chiamata ai sensi dell'art. 18 comma 1 legge 240/2010, è svolta previa emanazione da parte del Rettore di un bando di selezione pubblicato sul sito dell'Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è altresì pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

2. Il suddetto bando deve contenere:

- il numero dei posti messi a bando;
- la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- la sede di servizio;

- e. il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- f. l'eventuale profilo richiesto esclusivamente mediante indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- g. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (eventuale tipologia di impegno didattico e scientifico);
- h. il termine, non inferiore a 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando, e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- i. i requisiti di partecipazione alla selezione;
- j. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici, che il candidato potrà presentare per la valutazione;
- k. l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
- l. i diritti e i doveri del docente;
- m. il trattamento economico e previdenziale previsto.

Art. 4 – Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare alla procedura comparativa di cui sopra:
 - a. studiosi in possesso dell'abilitazione ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b. coloro che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando limitatamente al periodo di validità della stessa e in un settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale oggetto del bando;
 - c. professori già in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione ed in un settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale oggetto del bando;
 - d. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca .

2. Non possono partecipare ai procedimenti per chiamata coloro i quali al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio, con un professore o un ricercatore appartenente alla struttura dipartimentale che richiede l'attivazione del posto o che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 5 – Commissione di valutazione

1. La Commissione viene nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio della struttura dipartimentale che ha richiesto la copertura del posto tramite chiamata ed è composta da tre professori di prima fascia o appartenenti ad un ruolo equivalente, di cui almeno uno individuato tra studiosi di elevato profilo scientifico attivo in università o centri di ricerca di un paese OCSE.
2. I componenti della Commissione sono scelti tra i professori appartenenti al settore concorsuale o, in mancanza, tra i professori appartenenti al macrosettore relativo. In caso di docente di università straniera il commissario deve essere attivo in un ambito scientifico corrispondente al settore concorsuale bandito.
3. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.
4. La Commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Non possono far parte delle Commissioni i docenti che hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7 della legge n. 240/2010.
6. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 6 – Modalità di svolgimento della selezione

1. La valutazione comparativa dei candidati viene effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati medesimi.
2. La valutazione avviene sulla base dei criteri individuati preliminarmente dalla Commissione
3. All'esito della valutazione, la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti individua i candidati ritenuti idonei alla chiamata

Art. 7 – Termini del procedimento

1. Le commissioni concludono i propri lavori entro due mesi dal decreto di nomina del Rettore.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Se alla scadenza del termine previsto per la conclusione della procedura la Commissione non abbia ancora concluso i lavori e provveduto alla consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
3. Nel caso in cui riscontri irregolarità o vizi di forma, il Rettore rinvia gli atti alla Commissione esaminatrice assegnando, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.
4. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, con allegati i giudizi individuali e collegiali espressi per ciascun candidato, sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sull'attività didattica, nonché dalla relazione finale .
5. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna.
6. La relazione finale è pubblicata sul sito web di Ateneo.

Art . 8 – Chiamata del candidato selezionato

1. All'esito della procedura di cui agli articoli precedenti, il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la procedura, entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato prescelto fra gli idonei in relazione alle risultanze della valutazione della Commissione e con riferimento alla tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto
2. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
3. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un posto della medesima fascia e per il medesimo settore scientifico disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.
4. La proposta di chiamata deliberata dal Dipartimento è sottoposta al parere del Senato Accademico ed è approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo 3 – Chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6 legge 240/2010

Art. 9 - Modalità di svolgimento della procedura

1. Nei casi previsti dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010 i Dipartimenti provvedono alla valutazione dei candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge precitata, dopo l'approvazione della proposta di copertura di cui all'art. 2 del presente Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione.
2. Le procedure valutative di cui al comma 1, sono effettuate da una commissione composta da tre professori di prima fascia del settore concorsuale oggetto della procedura di valutazione o, in mancanza, del macrosettore, nominata dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo.
3. Le procedure di valutazione previste dall'art. 24, comma 6, della legge 240/2010 per la copertura di posti di professore di prima e seconda fascia sono riservate ai professori associati e ai ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo che siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni richieste e per il settore concorsuale oggetto del procedimento ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, in relazione alle esigenze della struttura richiedente.
4. Le procedure sopraindicate sono indette con decreto del Rettore successivamente all'approvazione della proposta di copertura da parte degli Organi Accademici secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente regolamento.
5. Il bando, a cui è data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ateneo, indica un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione per la presentazione al Rettore delle istanze di partecipazione.
6. Le procedure valutative di cui al comma 3 sono effettuate da una Commissione nominata con decreto rettorale .
7. La Commissione di valutazione è costituita ed opera secondo le disposizioni previste dall'art. 5 .
8. La valutazione avviene sulla base dei criteri individuati preliminarmente dalla Commissione ; tali criteri sono stabiliti in conformità agli standard qualitativi di cui all'art. 24 comma 5 nell'ambito di criteri generali fissati con DM 4.8.2011 e degli eventuali altri elementi definiti dalla struttura dipartimentale richiedente il posto.

9. Per i termini del procedimento e l'approvazione degli atti valgono le disposizioni recate dall'art.7.

Art. 10 - Chiamata del candidato

1. All'esito della procedura il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

2. La proposta di chiamata deliberata dal Dipartimento è sottoposta al parere del Senato Accademico ed è approvata dal Consiglio di Amministrazione.



Consiglio Universitario Nazionale

Sito ufficiale del CUN - Italian National University Council

Politecnico di Milano



POLITECNICO
MILANO 1863

Rep. n. 3397 Prot. n. 60085

Data 29 luglio 2016

Titolo I Classe 3

UOR SAGNI

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";
VISTA la Legge 03.07.1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 04.11.2005, n. 230 "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 31.12.2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e in particolare l'art. 18 "Chiamata dei professori", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 20.05.2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
VISTO lo Statuto vigente del Politecnico di Milano;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;
VISTO il D.R. n. 20/AG del 09.11.1999 con cui è stato emanato il Regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori mediante reclutamento, trasferimento e mobilità interna;
VISTO il D.R. n. 701/AG del 02.03.2012 con cui è stato emanato il Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge 31.12.2010, n. 240, e successive modificazioni, così come modificato con i DD.RR. nn. 3134/AG del 03.12.2012, 2934/AG del 04.11.2013, 1336/SAGNI del 05.05.2014, 3452/SAGNI del 13.10.2014 e 2012/SAGNI del 30.04.2015;
RAVVISATA la necessità di modificare parzialmente l'Art. 6 "Candidati ammissibili alle selezioni" del Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge 31.12.2010, n. 240, in particolare il comma 2 laddove sono disciplinate le cause di incompatibilità con l'integrazione delle nuove disposizioni dettate dalla già citata Legge 20.05.2016, n. 76;

DECRETA

ART. 1

- 1) Per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge 31.12.2010, n. 240, e successive modificazioni, emanato con D.R. n. 701/AG del 02.03.2012 così come modificato con i DD.RR. nn. 3134/AG del 03.12.2012, 2934/AG del 04.11.2013, 1336/SAGNI del 05.05.2014, 3452/SAGNI del 13.10.2014 e 2012/SAGNI del 30.04.2015, è ulteriormente e parzialmente

modificato, in particolare l'Art. 6 "Candidati ammissibili alle selezioni" - comma 2, come è riportato nel seguito del testo regolamentare, parte integrante del presente decreto.

- 2) La parziale modifica apportata all'Art. 6 - comma 2 è segnata in *grassetto corsivo*.

Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art.18 della Legge 240/2010

Titolo I Principi generali

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico del Politecnico di Milano, le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, ai sensi dell'art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2

Programmazione triennale del fabbisogno di professori di prima e di seconda fascia

- 1) Il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, approva, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e delibera l'attribuzione dei posti del personale docente ai Dipartimenti.
- 2) Nell'ambito della programmazione triennale almeno un quinto delle risorse disponibili, come previsto dall'art. 18 - comma 4 - della Legge 240/10, sarà vincolato alla chiamata di coloro che nel corso dell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari, nel Politecnico di Milano
- 3) Nell'ambito della programmazione triennale il Senato accademico può, fino al 31/12/2017, destinare annualmente fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo a procedure valutative per la chiamata nel ruolo di professore I e II fascia di cui all'art. 24 - comma 6 della Legge n. 240/2010, definendo anche il numero massimo di procedure attivabili in ciascun Dipartimento.

Art. 3

Richieste delle Strutture

- 1) Il Consiglio di Dipartimento, nei limiti delle risorse ad esso attribuite ed in base alle specifiche esigenze didattiche e scientifiche, delibera l'attivazione di procedure di chiamata per professori di I o di II fascia.
- 2) La delibera deve essere adottata, previo parere delle Scuole in cui è previsto l'assolvimento del compito istituzionale, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I fascia per le proposte di professori di I fascia, e dei professori di I e II fascia per quelle di professori di II fascia, e deve indicare, con adeguata motivazione, una delle seguenti modalità di copertura:
- chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 - comma 1 della Legge 240/2010;
 - chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell'art. 24 - comma 5 della Legge 240/2010;
 - chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell'art. 24 - comma 6 della Legge 240/2010;
 - chiamata diretta o per chiara fama secondo le disposizioni di cui all'art.1 - comma 9 della Legge 230/2005, e successive modificazioni.
- 3) La delibera del Consiglio di Dipartimento deve, inoltre, contenere le seguenti indicazioni:
- la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - le modalità di copertura finanziaria della posizione;

- c) l'Area scientifica e/o il macro settore e/o il settore concorsuale, di cui al DM 29.07.2011, n. 336 per il quale viene richiesto il posto;
- d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico, in coerenza con l'apposito Regolamento di Ateneo sull'impegno didattico;
- f) gli standard qualitativi, di cui al DM 04.08.2011, n. 344, e gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura o previsti dall'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010;
- g) l'indicazione delle modalità di accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese;
- h) l'eventuale indicazione delle modalità di accertamento di ulteriori competenze linguistiche del candidato diverse dalla lingua inglese, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.

Titolo II
Chiamata di professori di I e II fascia all'esito di procedura selettiva
ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - Legge n. 240/2010

Art. 4

Procedura selettiva

- 1) La procedura selettiva è svolta previa emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
- 2) Il bando è pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi che decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
- 3) Nel bando devono essere specificati:
 - a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) il numero dei posti per i quali è richiesta la copertura;
 - c) il Dipartimento di afferenza;
 - d) la sede di servizio;
 - e) l'Area scientifica e/o il macro settore e/o il settore concorsuale di cui al DM 336/2011, per il quale viene richiesto il posto;
 - f) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - g) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
 - h) il trattamento economico e previdenziale previsto;
 - i) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - j) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - k) l'indicazione dei criteri di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi ai sensi del successivo Art. 7 del presente Regolamento;
 - l) eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
 - m) l'indicazione delle modalità di accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese;
 - n) l'eventuale indicazione delle modalità di accertamento di ulteriori competenze linguistiche del candidato diverse dalla lingua inglese, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.

Art. 5

Commissione di valutazione

- 1) La Commissione, nominata con decreto rettorale, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto, è composta da due docenti di posizione accademica corrispondente, ai sensi del DM 02.05.2011, n. 236 a quella di professore ordinario in servizio

presso Atenei stranieri e da un professore ordinario appartenente ai ruoli del Politecnico di Milano.

- 2) Il Rettore, ricevuta la proposta di composizione della Commissione dal Dipartimento, la rende pubblica sul sito di Ateneo per un periodo non inferiore a dieci giorni prima di procedere all'emanazione del decreto.
- 3) I componenti della Commissione devono essere individuati fra docenti di comprovato riconoscimento internazionale scelti fra i professori appartenenti all'Area scientifica oggetto della selezione.
- 4) Non possono essere nominati i professori che abbiano fatto parte della Commissione per il conseguimento dell'abilitazione nazionale per lo stesso settore ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e fascia della sessione di riferimento.
- 5) Non possono fare parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6 - comma 7 della Legge 240/2010.
- 6) Il decreto di nomina è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito dell'Ateneo.
- 7) Dalla data di pubblicazione decorrono 30 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
- 8) Per la nomina della Commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte dei componenti la Commissione, accertata con decreto rettorale, comporta la decadenza dalla Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.
- 9) La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante, ruoli che possono essere ricoperti da una stessa persona.
- 10) La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza degli stessi.
- 11) La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza tutte le proprie sedute con modalità che dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. Le eventuali sedute che prevedano dei colloqui con i candidati devono essere effettuate in presenza.

Art. 6

Candidati ammissibili alle selezioni

- 1) Al procedimento possono essere ammessi:
 - a) studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, per la fascia e per le funzioni oggetto del procedimento;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza di cui al DM del 02.05.2011, n. 236 e successivi aggiornamenti.
- 2) Non possono accedere al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso o ***un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure essere in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 - commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76***, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto o alla

struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 7

Modalità di svolgimento delle selezioni

- 1) Le Commissioni valutano i candidati ammessi al procedimento di cui al presente Titolo II sulla base:
 - a) del curriculum;
 - b) delle pubblicazioni scientifiche;
 - c) dell'attività didattica.
- 2) I candidati dovranno obbligatoriamente produrre, pena esclusione dalla selezione, un curriculum scientifico e professionale in lingua inglese.
- 3) I candidati dovranno presentare, pena esclusione dalla selezione, l'intera documentazione utile alla valutazione sia in formato cartaceo che elettronico, con le modalità che saranno indicate nel bando.
- 4) Nella valutazione, vengono considerati i seguenti criteri:
 - a) qualità della produzione scientifica, valutata sulla base di criteri e parametri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento;
 - b) attività didattica svolta presso Atenei o enti nazionali e stranieri;
 - c) responsabilità scientifica per progetti di ricerca finanziati;
 - d) coerenza con il profilo richiesto.
- 5) Al termine dei lavori, sulla base di tali criteri, la Commissione redige, a maggioranza dei componenti, una graduatoria dei candidati selezionati a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stata bandita la selezione, in numero pari al massimo a cinque volte il numero dei posti messi a concorso.
- 6) La collocazione in graduatoria non costituisce titolo per successive procedure selettive del Politecnico di Milano.

Art. 8

Termine del procedimento

- 1) Le Commissioni concludono i propri lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina del Rettore all'Albo ufficiale dell'Ateneo.
- 2) Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori, il Rettore, con provvedimento motivato, provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
- 3) Per ogni seduta della Commissione deve essere redatto un apposito verbale siglato e firmato da tutti i componenti, con relativi allegati. I verbali e i relativi allegati sono redatti in lingua italiana. Laddove i componenti della Commissione dichiarino di non comprendere la lingua italiana, i verbali e i relativi allegati saranno redatti in lingua inglese. In tal caso, il responsabile del procedimento, prima dell'emanazione del decreto di approvazione degli atti, dovrà provvedere a far effettuare apposita traduzione giurata in lingua italiana di tutti i verbali e dei relativi allegati.
- 4) Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro 60 giorni dalla consegna dei verbali al competente Ufficio dell'Amministrazione. Nel caso in cui si sia dovuto provvedere alla traduzione giurata in lingua italiana il termine decorre dal giorno di consegna al responsabile del procedimento della traduzione stessa.
- 5) Il decreto di cui al precedente comma e la graduatoria sono pubblicati sul sito di Ateneo.

Art. 9

Chiamate dei candidati

- 1) All'esito della procedura selettiva, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di amministrazione, entro due mesi dall'approvazione degli atti, la chiamata del candidato primo in graduatoria per la conseguente deliberazione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata di professori di I fascia, e dei professori di I e II fascia per la chiamata dei professori di II fascia.
- 2) Alla deliberazione di chiamata da parte del Consiglio di amministrazione, seguirà il decreto direttoriale di nomina con la data della presa di servizio.
- 3) Entro il termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data di deliberazione del Consiglio di amministrazione, e comunque successivamente all'emanazione del decreto di nomina di cui al comma precedente, in presenza di motivate ulteriori esigenze didattiche e scientifiche, il Consiglio di Dipartimento, sentita la Scuola in cui è previsto l'assolvimento del compito istituzionale, può proporre al Consiglio di amministrazione, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata di professori di I fascia, e dei professori di I e II fascia per la chiamata dei professori di II fascia, la chiamata di ulteriori candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.
- 4) Trascorso il termine di sessanta giorni di cui al comma precedente senza che siano state avanzate ulteriori proposte di chiamata, la graduatoria cessa di avere validità.
- 5) Nel caso in cui il Dipartimento non effettui le proposte di chiamate di cui ai precedenti commi 1 e 3, le risorse saranno riacquisite dal Consiglio di amministrazione che deciderà in merito alla loro eventuale riassegnazione.
- 6) Le nomine sono disposte dal Direttore Generale con proprio decreto, previa verifica delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 18 - comma 1 - lett. b della Legge 240/2010 eventualmente intervenute.

Titolo III

Chiamata nel ruolo di professore associato all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 - comma 5 Legge n. 240/2010

Art. 10

Modalità di svolgimento della procedura

- 1) Il Consiglio di Dipartimento, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, di cui all'art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010, valuta, nel terzo anno di contratto, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'art. 16 della Legge n. 240/2010.
- 2) Sono oggetto di valutazione l'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti e l'attività di ricerca scientifica, secondo i criteri definiti dal DM 04.08.2011, n. 344. A tal fine il Consiglio di Dipartimento nomina una commissione composta da tre professori di prima fascia anche esterni all'Ateneo che si esprime nel termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data del decreto di nomina.
- 3) Nella delibera con la quale prende atto del giudizio della suddetta commissione il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di amministrazione la chiamata nel ruolo di professore associato del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione.
- 4) La nomina è disposta dal Direttore Generale con proprio decreto, previa verifica delle situazioni di incompatibilità di cui all'art.18 - comma 1 - lett. b della Legge 240/2010 eventualmente intervenute.

Titolo IV
Chiamata nel ruolo di professore I e II fascia
all'esito di procedura valutativa
(art. 24 - comma 6 Legge n. 240/2010)

Art. 11

Modalità di svolgimento della procedura

- 1) In via transitoria e fino al 31/12/2017, nei limiti previsti dall'art. 2 comma 3 del presente Regolamento, un Dipartimento, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di I e II fascia, può valutare i professori di II fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso il Politecnico di Milano, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'art. 16 della Legge n. 240/2010.
- 2) Sono oggetto di valutazione l'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti e l'attività di ricerca scientifica, secondo i criteri definiti dal DM 04.08.2011, n. 344. A tal fine il Consiglio di Dipartimento nomina una commissione composta da tre professori di prima fascia anche esterni all'Ateneo che si esprime nel termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data del decreto di nomina.
- 3) In caso di relazione favorevole, il Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse e dei limiti di cui al comma 1, propone la chiamata al Consiglio di amministrazione. La deliberazione del Consiglio di Dipartimento deve essere adottata con la maggioranza assoluta dei professori di I fascia, per la chiamata di professori di I fascia, e dei professori di I e di II fascia, per la chiamata di professori di II fascia.
- 4) Le nomine sono disposte dal Direttore Generale con proprio decreto, previa verifica delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 18 - comma 1 - lett. b della Legge 240/2010 eventualmente intervenute.

Titolo V

Chiamata diretta o per chiara fama
ai sensi dell'art.1 - comma 9 Legge 230/2005, e successive modificazioni

Art. 12

Chiamata diretta o per chiara fama

- 1) La copertura di posti di professore di I e di II fascia mediante chiamata diretta può riguardare:
 - studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
 - studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta, autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito del programma di rientro dei cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;
 - studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con DM 01.07.2011.
- 2) La proposta di chiamata può essere adottata dal Consiglio di Dipartimento, sentita la Scuola in cui è previsto l'assolvimento del compito istituzionale, a maggioranza assoluta dei professori di I fascia per le chiamate dei professori di I fascia, e dai professori di I e II fascia per quelle dei professori di II fascia.
- 3) I Consigli di Dipartimento possono proporre altresì la copertura di posti di professori ordinari mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

Art. 13

Procedura di chiamata diretta o per chiara fama

- 1) Le proposte devono essere approvate dal Consiglio di amministrazione, valutata la compatibilità economica e finanziaria e la programmazione triennale.
- 2) Le delibere del Consiglio di amministrazione unitamente alla documentazione ritenuta necessaria, vengono trasmesse al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che, sentito il CUN, può autorizzare le chiamate.
- 3) Il Rettore, con proprio decreto dispone:
 - per la chiamata diretta, la nomina a professore di I o II fascia determinando la relativa classe di stipendio, sulla base del percorso professionale, accademico, scientifico e dell'eventuale anzianità di servizio dello studioso;
 - per la chiamata di chiara fama, la nomina a professore ordinario e l'attribuzione della relativa classe di stipendio sulla base del prestigio scientifico internazionale, della posizione, dei meriti accademici, dell'eventuale anzianità di servizio e di ogni altro utile elemento di valutazione.

Titolo VI

Disposizioni finali

Art. 14

Entrata in vigore del Regolamento

- 1) Il Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia, emanato ai sensi dell'art.18 della Legge 240/2010, entra in vigore dal giorno successivo dalla data di emanazione del decreto rettorale.

Art. 15

Abrogazioni di norme

- 1) Dall'entrata in vigore del Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art.18 della Legge 240/2010, è abrogato il Regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori emanato con D.R. n. 20/AG del 09.11.1999.

IL RETTORE
F.to Prof. Giovanni Azzone



Consiglio Universitario Nazionale

Sito ufficiale del CUN - Italian National University Council

Politecnico di Torino

POLITECNICO DI TORINO



REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 240/2010

EMANATO con D.R. n. 177 del 31 luglio 2012, modificato con DD.RR. n. 277 del 25 luglio 2013, n. 250 del 5 giugno 2015, n. 34 del 1° febbraio 2016 e n. 187 del 9 maggio 2016



Regolamento per la disciplina della chiamata di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art.18 della Legge n. 240/2010

(emanato con D.R. n. 177 del 31 luglio 2012, modificato con DD.RR. n. 277 del 25 luglio 2013, n. 250 del 5 giugno 2015, n. 34 del 1° febbraio 2016 e n. 187 del 9 maggio 2016)

Titolo I Principi generali

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 252 dell'11/03/2005) e del Codice Etico del Politecnico di Torino, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi dell'art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2 Programmazione triennale del fabbisogno di professori di prima e di seconda fascia

1. Secondo le disposizioni dello Statuto del Politecnico di Torino, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, approva, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e delibera l'attribuzione dei posti del personale docente ai Dipartimenti e la quota di posizioni riservate in gestione diretta al Consiglio di Amministrazione stesso.
2. Nell'ambito della programmazione triennale, le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili, come previsto dall'art. 18, comma 4, della Legge n. 240/10, saranno destinate alla chiamata di coloro i quali nel corso dell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari, nel Politecnico di Torino.

Art. 3 Richieste delle Strutture

1. Ciascun Dipartimento, nei limiti delle risorse ad esso attribuite ed in base alle specifiche esigenze didattiche e scientifiche, propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di procedure concorsuali per professori di prima o di seconda fascia.
2. La proposta, adottata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento, dovrà indicare una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni relative alla scelta:
 - a) chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010;
 - b) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell'art. 24 comma 5 della Legge n. 240/2010;
 - c) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell'art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010;



- d) chiamata diretta o per chiara fama secondo le disposizioni di cui all'art.1 comma 9 della Legge n. 230/2005 e successive modificazioni;
 - e) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi della Legge n. 210/1998.
3. La delibera del Dipartimento deve, inoltre, contenere le seguenti indicazioni:
- a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) le modalità di copertura finanziaria della posizione, nell'ambito di quelle previste dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) il settore concorsuale, di cui al D.M. n. 336 del 29 luglio 2011, per il quale viene richiesto il posto;
 - d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari.
- Nel caso di svolgimento di procedura selettiva di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, la delibera del Dipartimento deve altresì contenere:
- e) l'indicazione circa l'eventuale accertamento di ulteriori competenze linguistiche del candidato diverse dalla lingua inglese, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera;
 - f) l'indicazione delle modalità di svolgimento di un seminario pubblico, nel corso del quale il candidato illustri la sua attività di ricerca, ed eventualmente di una prova didattica.
4. Le procedure di cui al comma 2, lettera a) possono prevedere una unica valutazione comparativa per la copertura di più posizioni, per la stessa fascia e lo stesso settore concorsuale ove la delibera del Dipartimento non contenga indicazione di cui alla lettera d) di questo comma; tale modalità è obbligatoria nel caso di procedure per la copertura di più posizioni, per la stessa fascia e sullo stesso settore scientifico disciplinare.
- Nel caso di gestione diretta delle posizioni da parte del Consiglio di Amministrazione, la delibera di cui sopra deve essere adottata a maggioranza assoluta, e deve indicare anche i Dipartimenti di afferenza delle posizioni.

Titolo II -
Chiamata di professori di I e II fascia all'esito di procedura selettiva
(art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010)

Art. 4
Procedura Selettiva

1. La procedura selettiva è svolta previa emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Un estratto del bando in lingua inglese sarà pubblicato sul sito dell'Ateneo.
2. Il bando è aperto per almeno 30 giorni consecutivi, che decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Nel bando devono essere specificati:
 - a) il numero dei posti per i quali è richiesta la copertura;
 - b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c) la struttura di afferenza;
 - d) la sede di servizio;
 - e) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - f) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;



- g) l'indicazione delle modalità di svolgimento di un seminario pubblico, nel corso del quale il candidato illustri la sua attività di ricerca, e della eventuale prova didattica;
- h) il trattamento economico e previdenziale previsto;
- i) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- j) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- k) l'indicazione dei criteri di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi di cui al successivo art. 9 del presente Regolamento;
- l) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
- m) l'indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a quanto previsto dal D.M. n. 76/2012 (ed eventuali future modificazioni) per le abilitazioni scientifiche nazionali per ciascuna fascia e per ciascuna area disciplinare, nonché degli eventuali archi temporali di riferimento delle pubblicazioni stesse;
- n) l'indicazione circa l'eventuale accertamento di ulteriori competenze linguistiche del candidato diverse dalla lingua inglese, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera;
- o) le modalità di acquisizione e gestione del parere dei referee, di cui al successivo art. 5, comma 8.

Art. 5

Commissione di valutazione

1. La Commissione, nominata con Decreto Rettorale, è composta da cinque professori ordinari o docenti stranieri di posizione accademica di pari livello, che presentino un'elevata qualificazione scientifica e un'eccellente reputazione internazionale, di cui almeno quattro non appartenenti ai ruoli del Politecnico di Torino ovvero di uno stesso altro Ateneo. Nel caso in cui la procedura selettiva sia riservata a candidati che nel corso dell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, non sono stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari, nel Politecnico di Torino, la Commissione, nominata con Decreto Rettorale è composta da un numero non inferiore a 3 e non superiore a 5 di professori ordinari o docenti stranieri di posizione accademica di pari livello, che presentino un'elevata qualificazione e un'eccellente reputazione internazionale.
2. I componenti della Commissione in ruolo presso gli Atenei italiani devono essere individuati fra docenti di comprovata reputazione internazionale, scelti di norma fra i professori appartenenti al Settore Concorsuale ovvero a uno o più Settori Scientifico Disciplinari oggetto della selezione.
3. Non possono fare parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge n. 240/2010.
4. Il decreto di nomina è reso disponibile attraverso pubblicazione all'albo ufficiale e sul sito dell'Ateneo per almeno sei mesi oltre la data di pubblicazione del Decreto Rettorale di accertamento degli atti.
5. Le eventuali istanze di riconsulazione saranno valutate da un'apposita Commissione nominata dal Rettore.
6. Per la nomina della Commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte dei componenti della Commissione, accertata con Decreto Rettorale, comporta la decadenza della



Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.

7. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
8. Nello svolgimento della propria attività di selezione, la Commissione si avvale, secondo le modalità indicate nel bando, del parere di referee di fama internazionale di comprovata e riconosciuta qualificazione scientifica ed accademica, nominati dal Rettore, i quali esprimono un giudizio sulla base dei punti a,b,c del comma 1, art. 7 del presente Regolamento.
9. Il parere espresso dai referee di fama internazionale costituisce elemento di valutazione ai sensi del successivo art. 7 del presente Regolamento.
10. La Commissione si avvale anche di strumenti telematici di lavoro collegiale.
11. I componenti della Commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese, secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo relativo alle Missioni e alle Trasferte.
12. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro sei mesi dalla pubblicazione del Decreto di nomina. Su richiesta del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga di due mesi.

Art. 6

Candidati ammissibili alle selezioni

1. Al procedimento possono essere ammessi:
 - a) studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministero con D.M. n. 236 del 2 maggio 2011.
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, o un rapporto di coniugio o convivenza more uxorio, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 7

Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La Commissione valuta i candidati ammessi al procedimento di cui al presente Titolo sulla base:
 - a) del curriculum comprensivo della produzione scientifica;
 - b) dei titoli;
 - c) delle pubblicazioni scientifiche presentate;



- d) del parere espresso dai referee di fama internazionale di cui al precedente art. 5 comma 9;
 - e) dello svolgimento del seminario pubblico e dell'eventuale prova didattica che, qualora entrambi previsti, saranno valutati congiuntamente.
2. Nella valutazione di titoli la Commissione terrà conto di quelli di seguito indicati:
- a) attribuzione di incarichi di insegnamento o fellowship ufficiale presso atenei e istituti di ricerca di alta qualificazione; nella valutazione dell'attività didattica, la Commissione tiene conto, ove possibile, degli esiti della valutazione da parte degli studenti dei corsi tenuti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo di riferimento;
 - b) produzione scientifica complessiva;
 - c) incarichi gestionali svolti in Atenei nell'ambito dei compiti istituzionali;
 - d) esperienza maturata come supervisore di dottorandi di ricerca;
 - e) capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca;
 - f) responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
 - g) capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale;
 - h) capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico;
 - i) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
 - j) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
 - k) direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
 - l) partecipazione a congressi internazionali in qualità di oratore invitato o di membro del comitato scientifico;
 - m) partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore;
 - n) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica e conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività progettuale nei settori concorsuali ove è appropriato;
 - o) nei settori concorsuali in cui è appropriato, composizioni, disegni, design, mostre ed esposizioni organizzate, manufatti, prototipi e opere d'arte e loro progetti, banche dati e software, carte tematiche, corredati da pubblicazioni atte a consentirne adeguata valutazione;
 - p) nei settori concorsuali in cui è appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti;
 - q) possesso di altri titoli di rilievo scientifico/didattico/gestionale che la Commissione ritenga utili, purché pertinenti alle tematiche del settore concorsuale.
- Inoltre, come previsto dall'art. 4 comma 4 del D.M. n. 76/2012 (ed eventuali future modificazioni), nella valutazione dei titoli per le procedure per professore di I fascia la commissione terrà anche conto:
- capacità di dirigere un gruppo di ricerca anche caratterizzato da collaborazioni di livello internazionale;
 - capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto, soprattutto in ambito internazionale.
3. La valutazione delle pubblicazioni presentate e della produzione scientifica avviene sulla base dei seguenti criteri, la priorità dei quali verrà definita dalla Commissione:
- a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
 - b) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
 - c) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi delle classificazioni di merito delle pubblicazioni di cui all'allegato D al D.M. n.



76 del 7 giugno 2012 (ed eventuali future modificazioni), e secondo i parametri di cui al successivo comma 5;

- d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari.

Le commissioni possono individuare altri indicatori motivati e consolidati nella comunità scientifica in relazione alla specificità del/i Settore/i Scientifico Disciplinare/i, oggetto della selezione (come indicato nel Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/10).

4. Nella valutazione della produzione scientifica dei candidati, la Commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali, e si attiene ai seguenti parametri:

- a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale, con particolare riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del bando di riferimento; a tal fine, va tenuto conto dei periodi di congedo per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio;
- b) impatto delle pubblicazioni presentate all'interno del settore concorsuale. A tal fine va tenuto conto dell'età accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del settore concorsuale o settore scientifico disciplinare o di un sottoinsieme di quest'ultimo;
- c) impatto della produzione scientifica complessiva, valutata mediante gli indicatori di cui all'art. 6 del D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 (ed eventuali future modificazioni) e ai relativi allegati A e B;
- d) nell'ambito dei Settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, per la valutazione della produzione scientifica dei candidati, la Commissione si avvale anche dei seguenti indicatori bibliometrici di riferimento:
 - il numero di articoli su riviste contenute nelle principali banche dati internazionali;
 - il numero totale di citazioni ricevute riferite alla produzione scientifica complessiva normalizzato per l'età accademica;
 - l'indice di Hirsch h normalizzato per l'età accademica.

Nell'ambito dei settori in cui non sia consolidato il ricorso a parametri e impatti previsti nei punti c e d, la Commissione potrà assumere quelli definiti dalla comunità scientifica nazionale e/o di riferimento dello specifico settore disciplinare o di un suo sottoinsieme.

5. Al termine dei lavori, la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, il cui quorum viene definito dal bando, individua il candidato maggiormente qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, i candidati maggiormente qualificati nel settore concorsuale ovvero nel/i settore/i scientifico disciplinare/i per cui è stato bandito il posto.

Art. 8 **Termine del procedimento**

1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto di nomina del Rettore all'albo ufficiale e sul sito dell'Ateneo.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori, il Rettore, con provvedimento motivato,



provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

3. Per ogni seduta della Commissione deve essere redatto un apposito verbale siglato e firmato da tutti i componenti con i relativi allegati. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, di cui fanno parte integrante la valutazione dei titoli e della produzione scientifica, del seminario pubblico e dell'eventuale prova didattica, e i giudizi individuali sintetici e il giudizio collegiale su ciascun candidato, formulati in accordo con le modalità previste dal bando e tenendo conto del parere espresso dai referee di fama internazionale, di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
4. Il Rettore, entro 60 giorni dalla consegna degli atti da parte della Commissione, verifica la regolarità degli stessi. Nel caso in cui l'esito di tale verifica sia positivo, il Rettore provvede, con Decreto Rettorale, alla approvazione degli atti della Commissione e dichiara il nominativo del candidato/i selezionato/i.
5. Nel caso in cui il Rettore, a seguito della verifica, riscontri vizi di forma, ove essi siano oggetto di sanatoria, rinvia con motivato Decreto Rettorale gli atti alla Commissione per la regolarizzazione indicando un congruo termine per provvedere. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma non oggetto di sanatoria provvede, con motivato Decreto Rettorale, alla non approvazione degli atti della Commissione e provvede alla nomina di una nuova Commissione ai sensi del presente Regolamento. Nel caso in cui il Rettore, a seguito della verifica, riscontri vizi di manifesta infondatezza, incongruità o illogicità negli atti della Commissione, procede, mediante una puntuale ed idonea istruttoria, all'accertamento degli stessi. In tale ipotesi il termine per la conclusione delle operazioni di verifica può essere differito per ulteriori 30 giorni. Ove tali vizi siano accertati e non siano oggetto di sanatoria, il Rettore provvede, con motivato Decreto Rettorale, alla non approvazione degli atti della Commissione e provvede alla nomina di una nuova Commissione ai sensi del presente Regolamento.
6. La relazione finale comprensiva dei giudizi individuali sintetici e collegiale è pubblicata sul sito dell'Ateneo.

Art. 9

Chiamata del candidato selezionato

1. All'esito della procedura selettiva, il Dipartimento, entro due mesi dalla data di approvazione degli atti da parte del Rettore, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato dalla Commissione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla proposta di chiamata e alle eventuali proposte motivate di non chiamata da parte del Dipartimento entro quattro mesi dall'approvazione degli atti da parte del Rettore.
3. Nel caso di inerzia del Dipartimento nel termine di cui al comma 1, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla chiamata del candidato selezionato dalla Commissione.
4. La nomina è disposta dal Rettore con proprio decreto, previa verifica delle situazioni di incompatibilità di cui all'art.18, lett. b) della Legge n. 240/2010.



Titolo III
Chiamata nel ruolo di professore associato all'esito di procedura valutativa
(art. 24, comma 5 Legge n. 240/2010)

Art. 10
Modalità di svolgimento della procedura

1. Il Dipartimento, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, di cui all'art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010, valuta, nel terzo anno di contratto, il titolare/i del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'art.16 della Legge n. 240/2010.
2. In caso di valutazione positiva il Dipartimento propone l'attivazione della procedura valutativa. Tale procedura è svolta da una Commissione, nominata con Decreto Rettorale, composta da cinque professori ordinari e/o docenti stranieri di elevata qualificazione e di posizione accademica di pari livello, e di cui almeno quattro non appartenenti ai ruoli del Politecnico di Torino ovvero di uno stesso altro Ateneo.
3. Le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art. 5 commi da 2 a 9 del presente Regolamento.
4. Per la valutazione del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica si applicano le disposizioni previste dall'art. 7 del presente Regolamento e dai DD.MM. di riferimento in materia.
5. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6 comma 2 del presente Regolamento.

Art. 11
Chiamata del candidato

1. Il Dipartimento, entro due mesi dall'approvazione degli atti da parte del Rettore, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato dalla Commissione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla proposta di chiamata del Dipartimento entro due mesi dall'approvazione degli atti da parte del Rettore.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera anche in merito alle eventuali proposte motivate di non chiamata da parte del Dipartimento. Nel caso in cui confermi la delibera del Dipartimento le risorse saranno riacquisite dal Consiglio di Amministrazione che deciderà in merito alla loro eventuale riassegnazione.
4. Nel caso di inerzia del Dipartimento nel termine di cui al comma 1, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla chiamata del candidato selezionato dalla Commissione.
5. La nomina è disposta dal Rettore con proprio decreto, previa verifica delle situazioni di incompatibilità di cui all'art.18, lettera b) della Legge n. 240/2010.



Titolo IV
Chiamata nel ruolo di professore I e II fascia
all'esito di procedura valutativa
(art. 24, comma 6 Legge n. 240/2010)

Art. 12
Modalità di svolgimento della procedura

1. In via transitoria e fino al 31/12/2017, nei limiti massimi della metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia, saranno attivate procedure valutative, per i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso il Politecnico di Torino ed in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'art.16 della Legge n. 240/2010.
2. Tale procedura può svolgersi con due modalità:
 - 2.1 Di norma attraverso una Commissione, nominata con Decreto Rettorale, composta da cinque professori ordinari e/o docenti stranieri di elevata qualificazione e di posizione accademica di pari livello, e di cui almeno quattro non appartenenti ai ruoli del Politecnico di Torino ovvero di uno stesso altro Ateneo. Le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art. 5 commi da 2 a 9 del presente Regolamento; per la valutazione del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica si applicano le disposizioni previste dall'art. 7 del presente Regolamento.
 - 2.2 Nei casi se ne ravvisi l'opportunità attraverso la valutazione diretta di un candidato abilitato, su proposta motivata del Rettore e/o di un Dipartimento, con deliberazione e modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.
3. Non possono partecipare ad entrambi i procedimenti per la chiamata coloro i quali si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6 comma 2 del presente Regolamento.

Art. 13
Chiamata del candidato

1. Per le procedure di cui all'art. 12 comma 2.1 del precedente articolo:
 - 1.1. Il Dipartimento, entro due mesi dall'approvazione degli atti da parte del Rettore, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato dalla Commissione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia.
 - 1.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla proposta di chiamata del Dipartimento entro due mesi dall'approvazione degli atti da parte del Rettore.
2. La nomina per entrambe le procedure di cui all'art. 12 è disposta dal Rettore con proprio decreto, previa verifica delle situazioni di incompatibilità di cui all'art.18, lettera b) della Legge n. 240/2010.



Titolo V
Chiamata diretta o per chiara fama
ai sensi dell'art.1, comma 9, Legge n. 230/2005 e successive modificazioni

Art. 14
Chiamata diretta o per chiara fama

1. La copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia mediante chiamata diretta può riguardare:
 - a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
 - b) studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta, autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito del programma di rientro dei cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;
 - c) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - d) studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica.
2. La proposta di chiamata, oltre che dal Dipartimento, può essere promossa dal Rettore e dal Consiglio di Amministrazione su risorse specifiche.
3. Le delibere del Consiglio di Amministrazione e quelle di proposta del Dipartimento devono essere adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti degli organi collegiali proponenti.
4. Le delibere devono individuare le risorse in termini di POM, tenendo conto dell'eventuale cofinanziamento ministeriale e possono essere vincolate all'ottenimento delle risorse ministeriali.
5. Il Rettore, il Consiglio di Amministrazione o il Dipartimento possono proporre altresì la copertura di posti di professori ordinari mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.
6. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6 comma 2 del presente Regolamento.

Art. 15
Procedura chiamata diretta o per chiara fama

1. Le proposte devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, valutata la compatibilità economica e finanziaria.
2. Le delibere del Consiglio di Amministrazione unitamente alla documentazione ritenuta necessaria, vengono trasmesse al Ministero che può autorizzare le chiamate, previo parere della Commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16, comma 3, lettera f) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata.
Il parere della su indicata Commissione non è richiesto per le chiamate dirette di cui all'art. 14 comma 1 lett. c e d.



3. Il Rettore, con proprio decreto dispone:
 - per la chiamata diretta la nomina a professore di prima o seconda fascia determinando la relativa classe di stipendio, sulla base del percorso professionale, accademico e scientifico dello studioso;
 - per la chiamata di chiara fama la nomina a professore ordinario e l'attribuzione della relativa classe di stipendio sulla base del prestigio scientifico internazionale, della posizione, dei meriti accademici e di ogni altro utile elemento di valutazione.

Titolo VI

Chiamata nel ruolo di professore I e II fascia all'esito di procedura valutativa (Legge n. 210/1998 e art. 29, comma 4 Legge n. 240/2010)

Art. 16

Modalità di svolgimento della procedura

1. Coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore di I e di II fascia possono comunque essere destinatari di chiamata ai sensi della Legge 3 luglio 1998 n. 210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa.
2. Le proposte di chiamata, deliberate dal Dipartimento a maggioranza dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, sono adottate in base alle specifiche esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento e nell'ambito delle risorse assegnate al Dipartimento dal Consiglio di Amministrazione.
3. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 9 comma 2 del presente Regolamento.
4. In caso di chiamata di idoneo per procedura di valutazione comparativa bandita presso il Politecnico di Torino, il Dipartimento deve deliberare la proposta di chiamata entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità formale degli atti da parte del Rettore. Nei novanta giorni successivi alla deliberazione di chiamata, devono seguire il decreto di nomina e la presa di servizio, in mancanza dei quali l'idoneo può essere chiamato da altre università, ferma restando per il Politecnico di Torino che ha indetto il bando la possibilità di ripetere la chiamata.
5. Il Politecnico di Torino, che ha nominato in ruolo un professore ordinario o associato a seguito di procedura di valutazione comparativa da esso bandita, può procedere a chiamare, per ulteriori motivate esigenze didattiche, candidati risultati idonei nella medesima procedura o risultati idonei presso altre università, a condizione che sia decorso il termine di cui al precedente comma e che sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.
Tale proposta di chiamata, formulata da un Dipartimento, sarà oggetto di valutazione da parte di una Commissione di Ateneo, nominata dal Rettore che dovrà verificare la congruenza delle esigenze didattiche e scientifiche e della qualità complessiva del profilo del candidato.
6. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla proposta di chiamata, dopo aver acquisito la relazione della Commissione di Ateneo.
7. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6 comma 2 del presente Regolamento.
8. La nomina è disposta dal Rettore con proprio decreto, previa verifica delle situazioni di incompatibilità di cui all'art.18, lettera b) della Legge n. 240/2010.



Titolo VII
Procedure di chiamata di professori di II fascia (art. 29, comma 9, Legge n. 240/2010)
(piano straordinario professori associati)

Art. 17
Candidati ammissibili

1. Le procedure di cui al presente titolo si applicano per la chiamata nel ruolo di Professori di II fascia che gravano sulle risorse di cui all'art. 29 comma 9 della Legge n. 240/2010 (*piano straordinario professori associati*).
2. Ai procedimenti possono essere ammessi:
 - a) studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della Legge n. 240/2010 nella fascia e settore concorsuale corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministero con D.M. n. 236 del 2 maggio 2011.
3. Non sono ammessi alla selezione i candidati che si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6 comma 2 del presente Regolamento.
4. Le procedure di riferimento sono descritte ai Titoli II e IV del presente Regolamento.

* * *

Art. 18 Norma transitoria

1. In relazione alla eccezionalità delle procedure di chiamata di professori di II fascia di cui all'art. 17 del presente regolamento, il Rettore, potrà stabilire modalità differenti in merito:
 - alla composizione della/e Commissione/i Giudicatrice/i;
 - all'espletamento dell'iter procedurale inerente a:
 - tempistiche dei lavori della Commissione Giudicatrice,
 - eventuale parere dei referee,
 - seminario pubblico o lezione didattica,
 - accertamento della lingua inglese,
 - eventuale individuazione, a valle del processo di valutazione, di una rosa di candidati maggiormente qualificati.



Consiglio Universitario Nazionale

Sito ufficiale del CUN - Italian National University Council

Università degli studi di Roma
Foro Italico



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"
Piazza Lauro De Bosis 15, 00135 Roma - +39.06.36733.501/599 - www.uniroma4.it

Emanazione del Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia

IL RETTORE

VISTA la Legge 230 del 4 novembre 2005, e successive modificazioni;
VISTA la Legge 240 del 30 dicembre 2010;
VISTO il vigente Statuto d'Ateneo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2011;
VISTA la deliberazione n. 21 assunta dal Senato accademico nella seduta del 16 maggio 2012;
VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 29 maggio 2012;

DECRETA

1. E' emanato il Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia allegato quale parte integrante del presente Decreto.
2. Il presente Decreto entra in vigore con effetto immediato.

Roma, 04 giugno 2012

Prof. Paolo Parisi



Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la chiamata dei professori di prima e seconda fascia dell'Università degli studi di Roma "Foro Italico", nel rispetto della Carta europea dei ricercatori e del Codice etico dell'ateneo.
2. La chiamata può avvenire attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) procedura comparativa, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 240/2010;
 - b) procedura valutativa, ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge 240/2010, di professori e ricercatori a tempo indeterminato e titolari di contratto di cui all'articolo 24 comma 3, lettera b) della stessa legge, già in servizio presso l'ateneo;
 - c) procedura di mobilità, ai sensi degli articoli 7, comma 3, e 3, commi 5 e 6, della legge 240/2010;
 - d) chiamata diretta o per chiara fama, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 230/2005, e successive modificazioni, come integrato dall'art. 29, comma 7, della legge 240/2010.

Art.2 Attivazione delle procedure di chiamata

1. Ciascun Dipartimento, nel quadro della programmazione triennale del fabbisogno di personale, con propria delibera, approvata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per le procedure di reclutamento relative alla prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per le procedure relative alla seconda fascia, propone al Senato accademico l'attivazione delle procedure di chiamata di professori di prima e seconda fascia.
2. La proposta deve indicare gli standard qualitativi di cui all'art. 24, comma 5, della legge 240/2010, nonché gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per ciascun posto di cui viene chiesta l'attivazione della procedura.
3. La proposta del Dipartimento deve indicare, per ciascuno dei posti richiesti:
 - a) la fascia e il relativo settore concorsuale, con l'eventuale specifica di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - b) la modalità di reclutamento proposta – se comparativa, valutativa, o per chiamata diretta o per chiara fama;
 - c) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - d) gli standard qualitativi di cui al comma 2 del presente articolo;
 - e) il trattamento economico e previdenziale riferito al posto oggetto della procedura, ai sensi dell'art. 8 della legge 240/2010.

Nel caso di procedura comparativa, la proposta deve inoltre indicare:

- f) il numero massimo di pubblicazioni che il candidato potrà trasmettere, che non deve comunque essere inferiore a dodici;
- g) le competenze linguistiche ritenute eventualmente necessarie in relazione al profilo internazionale dell'ateneo o a specifiche esigenze didattiche o di ricerca.

TITOLO I
PROCEDURA COMPARATIVA
(art. 18, comma 1, legge 240/2010)

Art. 3
Indizione del bando

1. Una volta che la programmazione del reclutamento sia stata approvata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, con decreto rettorale viene indetto il bando, che viene pubblicato sul sito di ateneo, con relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale, e pubblicizzato sui siti del Ministero dell'Università e dell'Unione Europea.
2. Il bando deve specificare il numero dei posti oggetto di procedura, e per ciascuno di essi:
 - a) la fascia, con il relativo settore concorsuale e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - b) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
 - c) le funzioni che il docente dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
 - d) il trattamento economico e previdenziale di riferimento;
 - e) il termine e le modalità di presentazione delle domande (il termine non può comunque essere inferiore a trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale);
 - f) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - g) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato potrà presentare (comunque non inferiore a dodici);
 - h) l'indicazione dei criteri generali di valutazione a cui la Commissione dovrà attenersi;
 - l) l'indicazione delle disposizioni normative relative ai diritti e ai doveri del docente;
 - m) l'eventuale lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza e le modalità di accertamento previste.

Art. 4
Requisiti di ammissione alla procedura

1. Alla procedura comparativa possono partecipare:
 - a) studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica, ai sensi dell'art.16 della legge 240/2010, per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime;
 - b) studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 210/1998, nello stesso ambito disciplinare per cui viene bandita la procedura, limitatamente al periodo di durata della idoneità;
 - c) professori già in servizio presso altre Università alla data di entrata in vigore della legge 240/2010, nella stessa fascia e nello stesso ambito disciplinare per cui viene bandita la procedura;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle vigenti tabelle di corrispondenza.
2. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata di cui al presente Regolamento, non possono partecipare coloro per i quali esistano incompatibilità di legge, o che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla

struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'ateneo.

3. Le domande di partecipazione devono essere presentate con le modalità e nei termini previsti dal bando. Nella domanda il candidato deve indicare un indirizzo di posta elettronica a cui inviare ogni comunicazione. Il candidato deve presentare il curriculum vitae con allegato l'elenco completo delle pubblicazioni, e deve specificare le pubblicazioni scelte ai fini della procedura, che devono essere inviate all'Università per posta elettronica in formato *pdf*, oppure per posta normale in forma cartacea, con le modalità ed entro i termini stabiliti nel bando.

Art. 5

Commissione di procedura comparativa

1. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia, o studiosi, anche stranieri, appartenenti a un ruolo equivalente o a istituzioni di ricerca, attivi in ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della procedura, di comprovato riconoscimento internazionale, e almeno due dei quali esterni all'ateneo.
2. La Commissione è nominata dal Rettore. La sua composizione è proposta dal Dipartimento e approvata dal Senato, che può richiederne motivate modifiche.
3. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.
4. La Commissione svolge i suoi lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.
5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 6

Lavori della Commissione

1. La Commissione considera nel suo insieme il curriculum e l'intera produzione scientifica elencata da ciascun candidato, e valuta nel dettaglio, secondo quanto richiesto nel bando, le singole pubblicazioni selezionate dal candidato e gli altri titoli prodotti, redigendo per ciascun candidato una relazione così articolata:
 - a) profilo curricolare complessivo;
 - b) breve valutazione collegiale del profilo;
 - c) valutazione complessiva della produzione scientifica, facendo riferimento agli standard qualitativi previsti dal bando e a specifici criteri oggettivi, definiti in via preliminare sulla base dei criteri prevalenti nel settore concorsuale oggetto del procedimento;
 - d) discussione collegiale su profilo complessivo e produzione scientifica.

Sono comunque da considerare:

- e) continuità temporale della produzione scientifica;
 - f) attività didattica svolta come titolare di corso di insegnamento ufficiale, anche con riferimento ai giudizi del Nucleo di valutazione o dei competenti organi didattici;
 - g) altre attività universitarie, quali partecipazione a organi collegiali, coordinamento di corsi di studio, sviluppo di programmi di studio innovativi, ecc.;
 - h) capacità di attrarre finanziamenti esterni, partecipazione a progetti europei o altri progetti di studio e ricerca approvati da enti finanziatori di rilievo nazionale o internazionale, loro eventuale coordinamento, ecc.;
 - i) congruenza dell'attività scientifica, didattica e organizzativa con il profilo richiesto e le esigenze dell'ateneo.
2. Al termine della valutazione, la Commissione, a maggioranza dei componenti, indica il candidato a suo avviso più qualificato a ricoprire le funzioni richieste, ovvero, motivandone le ragioni, non indica alcun candidato come adatto al ruolo previsto.

Art. 7
Termine del Procedimento

1. La Commissione conclude i propri lavori entro due mesi dal decreto rettorale di nomina.
2. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
3. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto rettorale entro 30 giorni dalla loro consegna all'ufficio competente e pubblicati sul sito di ateneo.
4. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere a eventuali modifiche.

Art. 8
Chiamata del candidato

1. All'esito della procedura, il Dipartimento propone al Consiglio di amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la procedura comparativa. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. Nel caso in cui decida di non procedere alla chiamata, il Dipartimento deve adottare una delibera in cui siano indicate in forma articolata le motivazioni della scelta.

<p>TITOLO 2 PROCEDURA VALUTATIVA (art. 24, commi 5 e 6, e art. 29, comma 8, legge 240/2010)</p>

Art. 9
Procedura valutativa

1. La procedura valutativa, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 24 della legge 240/2010, è riservata ai professori di seconda fascia o ricercatori a tempo indeterminato, ovvero ai titolari di contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della stessa legge al terzo anno di contratto, in servizio presso l'ateneo, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime.
2. Una volta che la proposta di procedura valutativa di cui all'art. 2 sia stata approvata dal Consiglio di amministrazione, il Dipartimento che ha chiesto la procedura individua il candidato da sottoporre a valutazione.
3. La procedura valutativa è effettuata da una Commissione di tre professori di prima fascia, anche esterni all'ateneo, nominata dal Rettore, previa delibera del Senato su proposta del Dipartimento.
4. Per le modalità di funzionamento della Commissione si applicano le norme previste dall'art. 5, commi 2-5, del presente Regolamento. Per la chiamata del candidato si applica l'articolo 8 del presente Regolamento.

Art. 10
Norme finali e disciplina transitoria

1. Alle procedure di mobilità di cui agli articoli 3, commi 5 e 6, e 7, comma 3, della legge 240/2010, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 8 del presente regolamento. Nell'ipotesi in cui gli interessati alla mobilità siano più di uno nello stesso ambito scientifico disciplinare e per lo stesso posto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2-4.
2. Nelle more dell'attuazione delle modifiche statutarie e dell'organizzazione dipartimentale dell'ateneo, e comunque non oltre diciotto mesi dalla pubblicazione del nuovo statuto, le competenze attribuite dal presente regolamento al Dipartimento sono assunte provvisoriamente dal Senato, che delibera sulla base delle proposte acquisite dalla Facoltà e della programmazione approvata.



Università di Roma La Sapienza



D.R. n. 1628/2016
Prot. n. 0048872 del 05.07.2016
classif. VII/1

AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE
SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE

Il Rettore

VISTI

- lo Statuto dell'Università di Roma "La Sapienza" emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 e in particolare l'art. 30, comma 2;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- le delibere del Senato Accademico nn. 218/14 del 7 aprile 2014, 288/14 del 27 maggio 2014, 294/15 del 9 giugno 2015, 456/15 del 3 novembre 2015, 547/15 del 15 dicembre 2015 e 42/16 del 23 febbraio 2016;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione nn. 122/14 del 6 maggio 2014, 142/14 del 10 giugno 2014, 197/15 del 16 giugno 2015, 349/15 del 17 novembre 2015, 405/15 del 22 dicembre 2015 e 59/16 del 1° marzo 2016;
- le delibere n. 187/16 del 14 giugno 2016 del Senato Accademico e n. 232/16 del 21 giugno 2016 del Consiglio di Amministrazione con le quali sono state deliberate la modifica e l'integrazione dell'art. 10 del Regolamento per l'assegnazione delle risorse, per la chiamata dei professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia B;

DECRETA

l'emanazione del Regolamento per l'assegnazione delle risorse, per la chiamata dei Professori di I e II fascia e per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato tipologia B ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con la modifica e l'integrazione dell'art. 10, deliberata dal Senato Accademico in data 14 giugno 2016 e dal Consiglio di Amministrazione in data 21 giugno 2016.

Il Regolamento entra in vigore dalla data del presente provvedimento e sostituisce ad ogni effetto il previgente Regolamento in materia.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell'apposito registro di questa Amministrazione.

IL RETTORE



REGOLAMENTO PER L' ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE, PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA E PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO TIPOLOGIA "B", PRESSO SAPIENZA-UNIVERSITÀ DI ROMA, AI SENSI DELLA LEGGE 30.12.2010 N. 240

Titolo I – Principi di programmazione

Art. 1 - Procedure di assegnazione delle risorse e principi generali

1.1 Il Consiglio di Amministrazione delibera, con atto generale, la programmazione delle risorse destinate ai docenti di ruolo, in linea con gli obiettivi internazionali di competitività e con quelli nazionali di competitività e programmazione, di cui all'art. 2 del D.L. 180/2008 e legge di conversione n. 1/2009 e s.i.m.

1.2 Ai fini del presente Regolamento per SSD s'intende Settore scientifico-disciplinare, per SC s'intende Settore concorsuale, per MSC s'intende Macro-settore concorsuale, di cui al Decreto MIUR 12 giugno 2012 n. 159 e s.i.m.; s'intendono infine per RTI i Ricercatori a tempo indeterminato, per RTD i Ricercatori a tempo determinato, per ASN l'Abilitazione Scientifica Nazionale, per MIUR il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

1.3 Il Senato Accademico, nell'ambito della programmazione generale approvata dal Consiglio di Amministrazione, acquisite in merito le eventuali proposte dei Dipartimenti e delle Facoltà, stabilisce i criteri per la ripartizione tra i Dipartimenti e le Facoltà delle risorse finanziarie. L'assegnazione di risorse può riguardare un SSD, un SC o un MSC oppure genericamente una Facoltà o un Dipartimento; in tale evenienza la delibera del Senato Accademico delega la Facoltà o il Dipartimento ad indicare quale sia il SC in relazione al quale attivare la procedura (con precisazione eventuale anche del SSD).

1.4 La ripartizione delle risorse tiene conto delle seguenti esigenze di programmazione e delle valutazioni premiali: a) programmazione didattica; b) premialità scientifica in relazione alla qualificazione della ricerca, e della politica relativa alle risorse umane per la ricerca, valutata anche in relazione ai risultati del reclutamento, delle mobilità e degli avanzamenti di carriera; c) esigenze speciali (es. attivazione di nuovi insegnamenti e/o di nuovi corsi di studio, ritenuti innovativi o strategici, mantenimento di insegnamenti comunque ritenuti essenziali, potenziamento o innovazione in aree ritenute strategiche), con assegnazione anche conseguente ad un avviso pubblico di acquisizione di interesse da parte di docenti-ricercatori particolarmente qualificati rispetto all'obiettivo.

1.5 Una quota di almeno il 20% delle risorse deve essere destinata al reclutamento di docenti non appartenenti ai ruoli della Sapienza.



1.6 (Abrogato).

1.7 Con specifica delibera, adottata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, viene regolamentata, in relazione ai principi di cui al presente articolo, la programmazione, di norma su base triennale, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, dello Statuto dell'Università e degli specifici Regolamenti. La programmazione deve tener conto degli obiettivi di competitività, nonché degli indicatori in base ai quali è corrisposto annualmente il Fondo di Finanziamento Ordinario. Le delibere del Consiglio di Amministrazione, acquisiti eventuali proposte e pareri di Dipartimenti e Facoltà, nonché il parere del Senato Accademico, si esprimono sugli aspetti amministrativi.

1.8 Il Senato Accademico, con delibere adottate anche con criteri ed indicatori differenziati per area CUN o per ambito più ristretto dell'area CUN, comunque per ambito non minore del MSC:

a) approva i criteri, gli indicatori ed i parametri di selezione/valutazione meritocratica, avuto riguardo di quelli in uso nella comunità scientifica internazionale e di quanto deliberato in merito dall'ANVUR per le procedure relative all'ASN di Professori di I e II fascia con soglie minime di qualità e relativi indicatori di valutazione differenziabili per Aree e sotto-aree CUN, in relazione ai criteri in uso nella comunità scientifica internazionale.

b) approva gli impegni richiesti al vincitore della procedura riguardo all'impegno didattico (per i Ricercatori a tempo determinato tipologia B si deve prevedere un minimo ed un massimo di ore di didattica frontale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente) ed eventualmente assistenziale, acquisite le proposte del Dipartimento e le osservazioni della competente Facoltà.

c) integra e approva le terne dei candidati a commissario, anche in relazione alle proposte dei Dipartimenti, secondo quanto specificato nel successivo art. 7.

1.9 In relazione a quanto disposto dallo Statuto dell'Università, qualsiasi delibera adottata da un Dipartimento o dalla Facoltà di afferenza prima della comunicazione formale della definitiva specifica assegnazione delle risorse effettuata dagli Organi centrali di Ateneo è nulla. In caso di pronunce amministrative che comportino danno erariale conseguente a comportamenti difformi da quelli prescritti, l'Università si rivarrà su chi abbia concorso alle deliberazioni.

Titolo II – Procedure per l'avvio; delibere propositive; delibere di approvazione

Art. 2 - Procedure di reclutamento e chiamata; ambito di applicazione



2.1 Il presente Titolo disciplina, nel rispetto del Codice Etico e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, le procedure selettive di chiamata di Professori di I e II fascia (ex art. 18 Legge n. 240/2010), le procedure valutative per la chiamata di professori di I e II fascia (ex art. 24, commi 5 e 6, della Legge n. 240/2010) in servizio presso questa Università per le quali è richiesto il possesso di requisiti di qualità scientifica (soglie minime di qualità) deliberati dal Senato Accademico, tenuto conto dei criteri di qualità approvati dall'ANVUR-Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca ed il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia "B" per la durata di tre anni non rinnovabili.

Art. 3 - Avvio delle procedure

3.1 L'avvio delle procedure è possibile nei limiti dei posti-punti organico o loro frazioni a tal fine effettivamente assegnati. La delibera di assegnazione delle risorse indica altresì se il Bando debba prevedere, e in che misura, riserve di partecipazione ai sensi dell'art 24, commi 5 e 6, della Legge n. 240/2010.

3.2 I Dipartimenti deliberano, per quanto di loro competenza, sull'attivazione delle procedure di chiamata/reclutamento solo dopo che siano state assegnate le specifiche risorse, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'art.1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'art 5, comma 4, lettera d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.i.m. È fatto divieto ai Dipartimenti formulare proposte di chiamata senza la preventiva comunicazione di definitiva disponibilità finanziaria; gli estremi della delibera di assegnazione delle risorse al Dipartimento debbono essere citati nella determinazione di avvio del procedimento.

Le proposte, deliberate dal Dipartimento nella necessaria composizione, sono inviate dal Dipartimento alla Facoltà. Su dette proposte la Giunta di Facoltà convocata entro trenta giorni dalla ricezione, escludendo dal computo i periodi di interruzione del calendario accademico, può esprimersi, ai fini consultivi; le suddette delibere sono sottoposte al Senato Accademico per l'approvazione.

3.3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di Professori di I e II fascia possono essere, a carico di soggetti pubblici e di soggetti privati esterni all'Università, secondo le modalità stabilite dallo specifico Regolamento sul finanziamento di posizioni di Professore e Ricercatore di ruolo.

Art. 4 - Atti propedeutici all'emissione del Bando

4.1 Il Dipartimento, con propria delibera, approvata a maggioranza assoluta dei Professori di I fascia per procedure di chiamata di I fascia, dei Professori di I e II fascia per procedure



di chiamata di II fascia, e dell'intero corpo docente per procedure di reclutamento di Ricercatori, propone gli elementi necessari per l'emissione del Bando, differenziati riguardo all'attività che dovrà svolgere il vincitore della posizione a concorso e riguardo ai criteri ed indicatori per l'analisi di merito del curriculum scientifico dei candidati.

4.2 La proposta del Dipartimento, in relazione al SSD o a più settori facenti parte dello stesso SC o a MSC, tenuto conto degli standard qualitativi, nonché di quanto deliberato in merito dal Senato Accademico, deve contenere:

- a) l'attività che il docente dovrà svolgere; la sede di svolgimento dell'attività istituzionale; la tipologia dell'impegno didattico;
- b) il numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito, con il numero minimo comunque non inferiore a 12 e massimo non superiore a 30;
- c) gli indicatori obiettivi per l'analisi di merito del curriculum scientifico, compresi standard qualitativi integrativi ed ulteriori elementi di qualificazione, comunque non inferiori agli standard stabiliti dal Senato Accademico per le specifiche Aree o sotto-aree CUN ovvero per specifici MSC, SC o SSD.

La proposta può inoltre contenere, ove opportuno o necessario, l'indicazione di una lingua straniera per i settori scientifico-disciplinari di pertinenza, nonché lo svolgimento di una lezione da effettuare presso il Dipartimento prima della chiamata.

4.3 Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale dovrà essere proposta anche la Struttura (struttura ospedaliera, unità operativa) presso la quale tale attività sarà svolta, tenuto conto della specifica normativa in materia e delle indicazioni del Protocollo d'Intesa vigente tra Università e Regione Lazio; nel merito, è acquisito il parere della Giunta di Facoltà e quello dell'Organo di indirizzo o analogo organo della specifica Azienda sanitaria.

Art. 5 - Bando di selezione, contenuti e pubblicità

5.1 Il Bando relativo alle procedure selettive di chiamata dei Professori di I e II fascia e dei Ricercatori a tempo determinato tipologia B è emanato con decreto rettorale ed è pubblicato sul sito di Ateneo. Il relativo avviso è pubblicato sui siti del MIUR e dell'Unione Europea, nonché sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Bando contiene:

1. **dati relativi alla/alle posizione/i a procedura concorsuale:** Dipartimento presso il quale sarà incardinato il candidato selezionato; fascia per la quale viene indetta la procedura; numero dei posti relativi SC e/o SSD; funzioni che



saranno svolte, ivi comprese eventualmente quelle assistenziali; trattamento economico-previdenziale; termini e modalità di presentazione delle domande.

2. requisiti individuali di partecipazione e di selezione:

- a) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura, ivi compresi quelli di qualificazione scientifica;
- b) il numero minimo e massimo delle pubblicazioni (non inferiore a 12 e non superiore a 30);
- c) descrizione dell'eventuale attività didattica sostenuta;
- d) l'arco temporale delle pubblicazioni valutabili, da minimo 8 a massimo 12 anni antecedenti al bando (solo per procedure di chiamata di Professori di I e II fascia).

3. criteri e modalità di selezione:

- a) criteri di valutazione coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale, cui la Commissione dovrà attenersi sulla base delle indicazioni del Senato Accademico;
- b) le modalità di selezione, secondo quanto stabilito dal Senato Accademico e dal D.M. 25 maggio 2011, n. 243, per la valutazione preliminare dei candidati a procedure per il reclutamento di Ricercatori TD tipologia B, nonché le prove che i candidati debbono sostenere presso il Dipartimento (seminario sulle ricerche; eventuale prova didattica-lezione, obbligatoria per i candidati alla posizione di professore associato); sono esentati dal dover sostenere la prova didattica-lezione coloro che siano chiamati per chiara fama, coloro che già ricoprono la posizione di professore associato presso altro Ateneo, nonché i Ricercatori presso la Sapienza che siano stati titolari di corsi ufficiali in tre anni degli ultimi cinque. Il Bando contiene se opportuno o necessario l'indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato.

5.2 Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate esclusivamente per via telematica con le modalità e nei termini previsti dal Bando di indizione della procedura; nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di posta elettronica al quale inviare ogni comunicazione; ogni candidato deve presentare per via telematica il curriculum vitae in formato standard secondo lo schema-tipo pubblicato sul sito di Ateneo, con allegato l'elenco delle pubblicazioni, e comunque indicando nella domanda le pubblicazioni scelte come più significative, secondo



quanto stabilito dal Bando; le pubblicazioni scelte debbono essere inviate in formato pdf unitamente alla domanda di partecipazione, entro i termini stabiliti nel Bando.

Art. 6 - Requisiti di partecipazione

6.1 Hanno titolo a partecipare alla procedura selettiva di chiamata di Professori di I e II fascia:

- a) coloro che abbiano conseguito l'idoneità in uno dei SSD oggetto del procedimento ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, idoneità che è equiparata all'ASN, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- b) studiosi in possesso dell'ASN per il SC e SSD e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime nello stesso SC o SSD;
- c) Professori già in servizio presso altre Università nella stessa fascia e nello stesso SSD per il quale viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base il D.M. 2 maggio 2011, n. 236.

6.2 Hanno titolo a partecipare alla procedura selettiva di chiamata di Ricercatori a tempo determinato di tipologia B coloro che hanno usufruito dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni o ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. La durata dei contratti di cui all'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, può essere cumulata con i periodi di attività svolti nell'ambito di contratti di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, o ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

6.3 Alle procedure per la chiamata di cui al presente articolo non possono partecipare coloro per i quali esistano incompatibilità di legge.

Art. 7 - Commissione di selezione ai fini della chiamata da parte del Dipartimento



7.1. La Commissione, sia per le procedure selettive di chiamata di Professori di I e II fascia, sia per le procedure selettive di chiamata di Ricercatore a tempo determinato tipologia B, è costituita da tre componenti all'uopo sorteggiati. La composizione delle tre terne, dalle quali sono sorteggiabili i commissari, è di pertinenza del Dipartimento per il quale è emesso il bando, su proposta del Consiglio o della Giunta del Dipartimento.

7.2 Possono essere componenti delle terne Professori ordinari appartenenti allo specifico SSD o SC o MSC in servizio presso un'Università italiana o straniera alla data di nomina della Commissione; per i Professori in servizio in Università straniera l'appartenenza al SSD è stabilita dalla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del SC ed è dichiarata dall'Organo proponente. Possono essere inseriti nelle terne i Professori ordinari presenti nelle liste di eleggibili per le commissioni dell'ASN, nonché i Professori ordinari che, pur non avendo fatto istanza di inserimento nelle suddette liste, siano in possesso di analoghi parametri, previa autocertificazione.

7.3 Nel caso di impossibilità di reperire Professori ordinari del SC della Sapienza o di altra Università anche straniera afferenti al SC, si possono includere nelle terne Professori ordinari di altro SC dello stesso MSC ovvero Professori stranieri di elevata qualificazione scientifica o accademica.

7.4 Per le procedure selettive di chiamata non a riserva di partecipazione di interni Sapienza (art. 18 della Legge n. 240/2010) la Commissione è composta da tre commissari, di cui due esterni, in possesso dei requisiti per divenire commissario dell'ASN, derivati per sorteggio da tre terne proposte dal Dipartimento interessato. Nella formazione delle terne il Dipartimento deve tenere conto, ove possibile, del principio dell'equilibrata composizione di genere.

7.5 Per le procedure valutative di chiamata di Professori di I e II fascia a riserva di partecipazione di interni Sapienza (art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010) la Commissione è composta da tre Commissari, di cui due esterni, sorteggiati ciascuno da tre terne proposte dal Dipartimento interessato. Nella composizione delle terne il Dipartimento deve tenere conto, ove possibile, del principio dell'equilibrata composizione di genere.



7.6 Per la formazione delle liste relative alla designazione dei componenti delle Commissioni giudicatrici delle procedure di chiamata di Professore di I fascia si esprimono solo i professori di I fascia; per la formazione delle liste relative alla designazione dei componenti delle Commissioni giudicatrici delle procedure di chiamata di Professore di II fascia si esprimono i professori di I e II fascia; per la formazione delle liste relative alla designazione dei componenti delle Commissioni giudicatrici delle procedure selettive di chiamata di Ricercatori a tempo determinato tipologia B si esprimono i professori di I e II fascia, i ricercatori di ruolo ed i ricercatori a tempo determinato tipologia B.

7.7 La composizione delle terne deve essere trasmessa dal Direttore del Dipartimento all'Area Risorse Umane di Sapienza, ove saranno effettuati i sorteggi. Eseguiti i sorteggi in seduta pubblica da parte del Rettore o di suo delegato, con provvedimento rettorale è nominata la Commissione con i componenti effettivi e i componenti supplenti; il provvedimento è pubblicato sul sito di Ateneo.

Titolo III – Lavori delle Commissioni

Art. 8 - Lavori delle Commissioni; tempistica dei lavori e relazione al Rettore sugli esiti della valutazione

8.1 Procedure selettive di cui all'art 18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240:

La Commissione, entro e non oltre due mesi dalla data del suo insediamento, redige una relazione contenente:

- profilo curriculare di ciascun candidato, comprensivo dell'attività didattica svolta;
- breve valutazione collegiale del profilo;
- valutazione di merito complessiva dell'attività di ricerca, avvalendosi di indicatori bibliometrici nel caso in cui ciò sia prassi riconosciuta nel SC oggetto del procedimento (ad es. numero complessivo pubblicazioni su banche dati internazionali, *impact factor* complessivo, citazioni complessive, citazioni medie, indice di Hirsch, posizione nella lista degli autori come "*principal investigator*" o come "*group leader*") e facendo comunque riferimento ai criteri approvati dal Senato Accademico ed inseriti nel Bando; attività didattica svolta come titolare di corso di insegnamento ufficiale, con la relativa valutazione (se esistente).
- discussione collegiale su profilo e produzione scientifica.



Sono da considerare per rilievo, nell'ordine:

- congruenza produzione scientifica con declaratoria del SC - SSD, qualità della produzione scientifica, notorietà internazionale della stessa;
- continuità temporale della produzione scientifica nel periodo indicato nel Bando.

Sono inoltre da considerare :

- attività didattica;
- altre attività universitarie, in particolare quelle gestionali e relative ad organi collegiali elettivi;
- i risultati scientifici nella pregressa attività in campo clinico, relativamente ai SC e SSD in cui sia richiesta tale specifica competenza;
- attività in campo clinico, relativamente ai SC e SSD in cui sia richiesta tale specifica competenza.

8.2 Procedure selettive di cui all'art 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240:

Le Commissioni giudicatrici effettuano una motivata valutazione di ciascun candidato, seguita da una valutazione comparativa, con riferimento allo specifico settore a concorso e considerando il curriculum (**produzione scientifica**) ed i seguenti titoli, debitamente documentati dai candidati:

- dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;



- relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

Le Commissioni giudicatrici, inoltre, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee ed articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. Le Commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica;
- determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Le Commissioni giudicatrici dovranno altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le Commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- «impact factor» totale;
- «impact factor» medio per pubblicazione;
-



- combinazioni dei precedenti parametri atti a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ed in particolare sulla base della valutazione della produzione scientifica, la Commissione effettua una selezione dei candidati, approvando una "lista breve", che include non meno del 10% e non più del 20% dei concorrenti e comunque non meno di 6 concorrenti.

Qualora il numero dei concorrenti sia inferiore o pari a 6, i candidati sono tutti ammessi alla fase successiva; la Commissione redige una relazione contenente: I profilo curriculare di ciascun candidato; II breve valutazione collegiale del profilo, anche in relazione alla linea di ricerca e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal Bando, e valutazione scientometrica complessiva per i settori dove è prassi riconosciuta (ad es. numero complessivo pubblicazioni su banche dati internazionali, citazioni complessive, citazioni medie, indice di Hirsch); III discussione collegiale su profilo e produzione scientifica e selezione anche a maggioranza degli ammessi alla seconda fase.

I candidati che abbiano superato la fase di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono invitati a sostenere una discussione pubblica presso il Dipartimento interessato; il seminario verte sulle attività di ricerca del candidato, con possibilità di interlocuzione. Al termine del seminario segue un colloquio con la Commissione, volto ad accertare un'adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera, secondo quanto specificato nel bando.

Al termine della selezione la Commissione redige una relazione, contenente: I valutazione collegiale del seminario (relativo all'attività scientifica del candidato, risultante dai titoli presentati) e della prova in lingua straniera indicata nel bando; II giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando; III indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura (all'unanimità, a maggioranza, nessun idoneo), che prevede la chiamata da parte del Dipartimento.

8.3 La Commissione delle suddette procedure selettive indica all'unanimità ovvero a maggioranza dei componenti, il/i candidato/i selezionato/i per il prosieguo della procedura (secondo il numero dei posti banditi) che prevede la delibera di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna composizione, ovvero non indica alcun candidato, motivandone le ragioni.

8.4 E' prevista una proroga per una sola volta e per non più di due mesi del termine per la conclusione della procedura, concessa dal Rettore per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la



consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

8.5 Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto del Rettore entro 30 giorni dalla consegna degli stessi.

8.6 Gli atti sono pubblicati sul sito dell'Università. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia gli atti alla Commissione assegnandole un termine per provvedere in merito.

Titolo IV – Chiamata da parte dei Dipartimenti

Art. 9 - Chiamata da parte del Dipartimento, approvazione della chiamata

9.1 In esito alle procedure selettive il Dipartimento formula la proposta di chiamata entro i successivi trenta giorni dall'approvazione degli atti (da tale termine è escluso il periodo 1 agosto-15 settembre).

9.2 Prima della delibera di proposta di chiamata di Professori di I e II fascia, il candidato selezionato deve tenere un seminario sulle attività di ricerca svolte e in corso di svolgimento (solo per chiamate di I e II fascia) e, ove inserita nel Bando, su richiesta del Dipartimento o della Giunta di Facoltà, una lezione su argomento tipico di un insegnamento di un Corso di studio del SSD indicato nel bando. L'argomento è sorteggiato dal candidato tra quelli da lui proposti al Direttore del Dipartimento almeno 24 ore prima della lezione. Del seminario e della lezione deve essere dato avviso pubblico, sulla pagina web del Dipartimento, con almeno tre giorni di preavviso. Dell'assegnazione dell'argomento per la prova didattica (lezione) deve essere redatto uno specifico verbale a cura del Direttore del Dipartimento e del Segretario amministrativo. Dell'effettuazione del seminario e dell'eventuale prova didattica (lezione) deve essere redatto specifico verbale a cura del Direttore del Dipartimento o suo delegato e del Segretario amministrativo del Dipartimento.

9.3 Nella delibera di chiamata del Dipartimento deve essere fatta specifica menzione del seminario nel caso di chiamata di docenti di I e II fascia, dell'eventuale lezione e dei pareri pervenuti dai Dipartimenti con pertinenza nel SSD, riportando il relativo giudizio. Il giudizio negativo sulla eventuale lezione, formulato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto, è elemento ostativo non superabile nel giudizio complessivo finale del Dipartimento ai fini della chiamata.

9.4 La delibera di chiamata o di rigetto della proposta della Commissione deve essere assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto ed adeguatamente motivata ed è quindi trasmessa alla Facoltà di appartenenza del Dipartimento di riferimento per le spettanti



competenze, secondo quanto previsto dall'art 12, comma 1, lettera c), dello Statuto, e da questa è inviata all'Amministrazione. Ove la Facoltà deliberi in modo difforme dal Dipartimento, le competenze ai fini della chiamata sono esercitate in via sostitutiva dal Senato Accademico che si esprime a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ove il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro trenta giorni dalla ricezione degli atti della Commissione, il potere sostitutivo è attribuito al Preside riguardo alla convocazione ed alla Giunta di Facoltà riguardo alla deliberazione, mentre il potere di rinvio è attribuito al Senato Accademico e l'approvazione finale della chiamata è attribuita al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, con motivata delibera conforme. Il Dipartimento non potrà richiedere nei tre anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o settore scientifico-disciplinare per i quali si è svolta la procedura.

9.5 La proposta di chiamata da parte del Dipartimento è inviata alla Facoltà di riferimento per quanto di competenza ed è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Procedura valutativa di chiamata di Professori associati già Ricercatori a tempo determinato di tipo B (ex art. 24 comma 5 della legge 30 dicembre 2010 n. 240)

10.1 La chiamata in qualità di Professore associato all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 è riservata ai ricercatori a tempo determinato con posizione di tipologia B (detta di "tenure track") che abbiano acquisito l'Abilitazione scientifica nazionale, secondo, i criteri stabiliti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344.

10.2 La valutazione, secondo gli standard qualitativi stabiliti dall'art. 4 del presente Regolamento, spetta al Dipartimento di afferenza del Ricercatore e riguarda l'attività didattica, la didattica integrativa e il servizio agli studenti, nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto di RTD Tipologia B. I criteri di valutazione del ricercatore sono definiti ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 del D.M. 4 agosto 2011, n. 344.

10.2 bis Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica (art. 4, comma 1, D.M. n. 344/2011), è oggetto di specifica valutazione anche la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale è stata conseguita l'Abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica.



10.2 ter I Dipartimenti possono attivare la procedura di valutazione previa verifica dell'assegnazione delle risorse necessarie alla chiamata del Ricercatore nel ruolo di Professore associato.

10.3 La Commissione di valutazione è nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento ed è composta da tre Professori di I fascia, in servizio presso il Dipartimento di afferenza del Ricercatore, appartenenti al SSD o al SC proprio del Ricercatore da valutare. Nel caso di impossibilità di reperire Professori ordinari del SSD o SC, possono essere componenti della Commissione Professori di II fascia in servizio presso il Dipartimento di afferenza del Ricercatore, o Professori di I e II fascia in servizio presso altri Dipartimenti Sapienza o Professori di I fascia in servizio presso un'Università italiana o straniera alla data di nomina della Commissione, in tutti i casi appartenenti allo specifico SSD o SC.

10.4 Per i Professori in servizio in un'Università straniera l'appartenenza al SSD è stabilita dalla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del SC ed è dichiarata dall'Organo proponente.

10.5 La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro un mese dall'emanazione del provvedimento di nomina.

10.6 Il Consiglio del Dipartimento di afferenza del Ricercatore interessato riceve gli esiti della valutazione condotta dalla Commissione e con propria delibera propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata nel ruolo di Professore associato del Ricercatore che ha ottenuto il giudizio positivo. La proposta di chiamata da parte del Dipartimento è inviata alla Facoltà di riferimento e all'Area Risorse Umane per quanto di competenza ed è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

10.7 I Consigli di Dipartimento provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con la partecipazione dei soli Professori di I e II fascia e a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

10.8 Alla procedura di valutazione deve essere data pubblicità sul sito dell'Ateneo.

Art. 11 - Chiamate dirette e per chiara fama

11.1 Le possibilità di chiamate dirette o per chiara fama riguardano:

a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;



b) coloro che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata;

e) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

d) studiosi di chiara fama per la copertura di posti di Professore di I fascia.

11.2 Entro il mese di aprile i Dipartimenti e le Facoltà possono proporre al Consiglio di Amministrazione ed al Senato Accademico, per le rispettive competenze, l'attivazione di procedure di chiamata diretta, avvalendosi di eventuali cofinanziamenti concessi dal MIUR nell'ambito delle risorse all'uopo destinate anche in sede di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario, dal quale sono comunque escluse le chiamate per chiara fama.

11.3 La proposta è trasmessa dal Dipartimento alla Giunta della Facoltà di riferimento per il parere, ivi compreso quello sulla eventuale dovuta attività assistenziale. La proposta deve contenere gli elementi necessari affinché il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico possano deliberare ed in particolare:

1) curriculum;

2) indicazione del ruolo per il quale il candidato viene proposto;

3) la verifica dei requisiti ANVUR ed in particolare per i professori il superamento delle cosiddette soglie ANVUR; per i ricercatori a tempo determinato di tipo B almeno i 2/3 delle soglie ANVUR previste per i professori associati; per i ricercatori a tempo determinato di tipo A almeno il 50% delle soglie ANVUR previste per i professori associati;

4) la tipologia di chiamata secondo l'art. 1, comma 9 della Legge 230/2005 s.i.m;

11.4 Ai fini dell'attivazione delle procedure di chiamata diretta l'Amministrazione può disporre un pubblico avviso con il quale è manifestato interesse della Sapienza alla chiamata diretta di docenti di elevato livello scientifico con indicazione dell'ambito specifico, (area CUN o ambito più ristretto, quale un macro-settore concorsuale, un settore concorsuale o un settore scientifico-disciplinare). Del suddetto avviso viene data pubblicità su almeno un giornale scientifico internazionale di settore, oltre che sul sito della Sapienza. Le dichiarazioni d'interesse all'Avviso devono essere presentate esclusivamente per via telematica con le modalità e nei termini previsti dall'avviso stesso.



11.5 Il Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico, per gli aspetti scientifici, e del Consiglio di Amministrazione per le risorse/punti organico, formula specifica richiesta di nulla osta al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. In caso di parere favorevole da parte del MIUR, il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina del Professore nella fascia di spettanza.

11.6 Nel caso di chiamata diretta di RTD tipologia b) il Direttore del Dipartimento stipula, in favore del soggetto destinatario, il relativo contratto secondo lo schema tipo disponibile sul sito di Ateneo.

Titolo V – Norme transitorie e finali

Art. 12 - Norme transitorie e finali

12.1 Coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di Professore di I e II fascia ai sensi della normativa previgente alla data di entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Legge n. 210/98) nel periodo di durata dell'idoneità stessa (7 anni) possono comunque essere destinatari di chiamata, nei limiti delle risorse a tal fine deliberate.

12.2 Alle procedure valutative di chiamata, a riserva di partecipazione ad interni Sapienza, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono partecipare i Professori di ruolo o Ricercatori a tempo indeterminato, in servizio presso Sapienza, che siano in possesso dell'ASN per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, purché non già titolari delle medesime nello stesso SSD o SC o in SSD dello stesso MSC e comunque in possesso dei requisiti curriculari minimi stabiliti dal Senato Accademico.

12.3 Le suddette procedure possono essere disposte entro e non oltre il 31.12. 2017 ai sensi di quanto disposto dall'art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010.

12.4 Della procedura è data pubblicità sul sito d'Ateneo.

Art. 13 – Procedure, obblighi amministrativi, provvedimenti per inosservanza norme

13.1 L'avvio di procedure da parte delle strutture accademiche o dell'Amministrazione prive della preventiva determinazione circa la copertura finanziaria, non in osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari, costituisce addebito disciplinare nei riguardi dei responsabili, fatto salvo ogni altro provvedimento.

13.2 Per tutti i Bandi di indizione delle procedure di cui al presente Regolamento vige l'obbligo di pubblicità; l'inosservanza di tale obbligo costituisce addebito disciplinare nei riguardi dei responsabili, fatto salvo ogni altro provvedimento.



Consiglio Universitario Nazionale

Sito ufficiale del CUN - Italian National University Council

Università degli studi di Roma
Tor Vergata



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI
DI PRIMA E SECONDA FASCIA AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, E
DELL'ART. 24, COMMI 5 E 6, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

TITOLO I. NORME GENERALI

- Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni
- Art. 2. Attivazione della procedura
- Art. 3. Approvazione della proposta di attivazione della procedura

**TITOLO II. CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI
DELL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 240/2010**

- Art. 4. Bando
- Art. 5. Requisiti per la partecipazione
- Art. 6. Commissione esaminatrice
- Art. 7. Lavori della commissione
- Art. 8. Chiamata

**TITOLO III. CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI
DELL'ART. 24, COMMI 5 E 6, DELLA LEGGE N. 240/2010**

- Art. 9. Modalità di svolgimento della procedura valutativa
- Art. 10. Chiamata

TITOLO IV. DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 11. Incompatibilità
- Art. 12. Oneri finanziari
- Art. 13. Norma transitoria
- Art. 14. Entrata in vigore



TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e del codice etico dell'Università degli studi di Roma "Tor Vergata, la procedura di chiamata dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia.
2. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
 - a) per "legge": la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) per "regolamento ministeriale": il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2012, n. 76;
 - c) per "Università": l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata";
 - d) per "facoltà": la struttura di raccordo prevista dall'art. 2, comma 2, lettera c), della legge ove costituita;
 - e) per "dipartimento proponente": il dipartimento che propone l'attivazione della procedura di chiamata;
 - f) per "dipartimento prevalente": il dipartimento al quale afferisce il maggior numero di professori ordinari per il settore concorsuale per il quale viene proposta l'attivazione di una procedura di chiamata per la prima fascia e il dipartimento al quale afferisce il maggior numero di professori ordinari e associati per il settore concorsuale per il quale viene proposta l'attivazione di una procedura di chiamata per la seconda fascia;
 - g) per "commissione": la commissione esaminatrice, di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 2

Attivazione della procedura

1. Ciascun dipartimento propone la copertura di posti di prima e seconda fascia, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse determinata dal Consiglio di amministrazione e sentito il dipartimento prevalente, se diverso da quello proponente.
2. La proposta del dipartimento è approvata con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la copertura dei posti di professori di prima fascia e dei professori di prima e di seconda fascia per la copertura dei posti dei professori di seconda fascia.
3. La delibera del dipartimento, debitamente motivata in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche, deve indicare una delle seguenti modalità di copertura:
 - a) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005, nonché dell'art. 29, comma 7, della legge e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 luglio 2011 e successive modificazioni;



- b) chiamata all'esito di procedura comparativa ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge;
 - c) chiamata all'esito di procedura comparativa ai sensi dell'art. 29, comma 9, della legge;
 - d) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, commi 5 e 6, della legge.
4. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 3, la delibera del dipartimento dovrà inoltre indicare:
- a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - c) l'eventuale profilo, esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari del settore concorsuale;
 - d) l'indicazione dei criteri generali di valutazione, tenendo conto, qualora applicabili, dei criteri, dei parametri e degli indicatori stabiliti dal regolamento ministeriale;
 - e) le specifiche funzioni che il professore è tenuto a svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - f) la sede di servizio;
 - g) le modalità di copertura finanziaria del posto;
 - h) il numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, ai sensi degli allegati C ed E al regolamento ministeriale;
 - i) l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato necessarie, in particolare in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera.

Art. 3

Approvazione della proposta di attivazione della procedura

1. La proposta del dipartimento è approvata, previo parere del Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione, che delibera con riferimento alla programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui alla normativa vigente in materia.
2. Nell'ambito della programmazione triennale, l'Università vincola, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge, le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultima triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari al proprio interno o in strutture collegate all'Università.



TITOLO II **CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL'ART.** **18, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 240/2010**

Art. 4

Bando

1. Il bando è emanato con decreto rettorale. Il testo è pubblicato integralmente sul sito dell'Università e, per avviso, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il bando, inoltre, è pubblicizzato per estratto sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e su quello dell'Unione europea.
2. Dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande.
3. Il bando dispone la trasmissione telematica delle domande e, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.
4. Il bando deve contenere:
 - a) il numero dei posti da coprire;
 - b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - d) l'eventuale profilo, esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari del settore concorsuale;
 - e) l'indicazione dei criteri generali di valutazione, tenendo conto, qualora applicabili, dei criteri, dei parametri e degli indicatori stabiliti dal regolamento ministeriale;
 - f) gli ambiti tematici sui quali la commissione valuta l'idoneità didattica dei candidati. Sono sottoposti alla valutazione soltanto i candidati che hanno conseguito l'abilitazione nazionale, nonché i candidati di cui all'art. 5, comma 1, lett. d), nel caso in cui sia stata attivata una procedura per la seconda fascia, o, nel caso in cui sia stata attivata una procedura per la prima fascia, per i candidati che non appartengano al ruolo dei professori associati;
 - g) le specifiche funzioni che il professore è tenuto a svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - h) la sede di servizio;
 - i) le modalità di copertura finanziaria del posto;
 - j) il numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, ai sensi degli allegati C ed E al regolamento ministeriale;
 - k) l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato necessarie, in particolare in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera.
 - l) il dipartimento di afferenza;
 - m) il trattamento economico e previdenziale;
 - n) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - o) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura.



Art. 5

Requisiti per la partecipazione

1. Alla procedura possono partecipare:

- a) gli studiosi che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b) gli studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 e successive modificazioni per la fascia corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, nel settore concorsuale ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore concorsuale, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- c) i professori già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la procedura e inquadrati nel settore concorsuale ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
- d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere, definite con decreto ministeriale 2 maggio 2011.

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata, con il Rettore, con il Direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 6

Commissione esaminatrice

1. La commissione è nominata con decreto rettorale, su proposta del dipartimento interessato, sentito il dipartimento prevalente, se diverso rispetto a quello proponente. Il decreto è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

2. La Commissione è composta da cinque professori di prima fascia inquadrati nel medesimo macrosettore a cui appartiene il settore concorsuale oggetto del bando. Almeno tre componenti debbono essere esterni ai ruoli dell'Ateneo, anche attivi in università o centri di ricerca di Paesi OCSE, e almeno tre componenti debbono appartenere al settore concorsuale oggetto del bando.

3. A seconda che il settore concorsuale cui il bando fa riferimento sia incluso nei macrosettori disciplinati dall'allegato A o dall'allegato B al regolamento ministeriale, i componenti della commissione sono individuati tra i professori ordinari i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno due degli indicatori di cui al suddetto allegato A e in



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

almeno uno degli indicatori di cui al suddetto allegato B. La verifica del superamento delle mediane, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, compete al dipartimento.

4. La commissione individua al suo interno un presidente e un segretario.

5. La commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

6. Della commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge.

7. Dalla data di pubblicazione sul sito dell'Università del decreto di nomina della commissione decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati.

Art. 7

Lavori della commissione

1. La commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale.

2. Gli atti della commissione consistono nei verbali di ogni singola riunione, di cui fanno parte integrante i giudizi collegiali resi dalla commissione su ogni candidato per ciascuna fase della procedura, e nella relazione finale riassuntiva dei lavori. Tale relazione è pubblicata sul sito dell'Università.

3. La commissione, nell'ambito dei criteri generali di valutazione stabiliti dal dipartimento, predetermina i criteri per la valutazione dei candidati. Tali determinazioni sono comunicate senza indugio al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.

4. La commissione valuta le pubblicazioni scientifiche, il curriculum complessivo, l'attività didattica dei candidati e, ove richiesta, l'idoneità didattica.

5. Al termine dei lavori la commissione individua, a maggioranza dei componenti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato emesso il bando e quelli ritenuti qualificati nel macrosettore, in numero complessivamente non superiore al triplo dei posti messi a concorso.

6. La commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

7. Il Dirigente, con propria Disposizione, accerta, entro venti giorni dalla consegna, la regolarità degli atti. La Disposizione è pubblicata nel sito dell'Università, è comunicata in via telematica a tutti i candidati ed è trasmessa, unitamente agli atti, al dipartimento che ha richiesto il bando, per i successivi adempimenti.

8. Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine.



Art. 8

Chiamata

1. Il dipartimento, con deliberazione motivata assunta entro due mesi dalla Disposizione di approvazione degli atti, propone la chiamata di un candidato tra quelli individuati dalla commissione, ovvero decide di non proporre la chiamata. In assenza di un'adeguata e congrua motivazione, il Rettore chiede al dipartimento di integrare la motivazione, salvo responsabilità civile, penale ed erariale del Dipartimento.
2. La deliberazione assunta dal dipartimento è resa pubblica per via telematica.
3. Qualora il dipartimento lasci decorrere il termine di cui al comma 1, senza assumere nessuna delle deliberazioni ivi previste, non può richiedere l'indizione di una nuova procedura per posti della medesima fascia e del medesimo settore concorsuale se non dopo che sia trascorso un anno dalla scadenza del predetto termine.
4. La delibera è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
5. La chiamata è disposta con decreto rettorale, previa acquisizione del parere del Consiglio universitario nazionale per il caso di passaggio da un settore scientifico-disciplinare a un altro.
6. Per soddisfare ulteriori esigenze didattiche, il dipartimento può proporre, entro i nove mesi successivi dalla data di approvazione degli atti del concorso, la chiamata di ulteriori candidati attingendo all'elenco predisposto dalla Commissione. A tal fine, si applicano l'art. 2, commi 1 e 2, e l'art. 3 del presente regolamento.

TITOLO III

CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ART. 24, COMMI 5 E 6, DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 9

Modalità di svolgimento della procedura valutativa

1. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della proposta di copertura di cui all'art. 2, comma 3, lett. d), il dipartimento individua il candidato da sottoporre a valutazione.
1bis. Nel caso in cui nel Dipartimento vi siano più soggetti in possesso della abilitazione nel macrosettore a cui appartiene il settore concorsuale relativo alla procedura valutativa, ai fini della individuazione del candidato da sottoporre a valutazione ai sensi del precedente comma 1, il Dipartimento nomina una commissione istruttoria composta da tre professori di prima fascia inquadrati nel macrosettore a cui appartiene il settore concorsuale relativo alla procedura valutativa stessa. La commissione istruttoria valuta i curricula acquisiti,



comprensivi delle pubblicazioni scientifiche e di ogni altro elemento utile, e, effettuata la comparazione, propone al Dipartimento, con relazione motivata, il nominativo del candidato ritenuto più titolato da sottoporre a valutazione ai sensi del successivo comma 2. A garanzia della possibilità per tutti i soggetti potenzialmente interessati di presentare la domanda, il dipartimento invita personalmente i soggetti in possesso della abilitazione nel macrosettore a cui appartiene il settore concorsuale relativo alla procedura valutativa a presentare i curricula, comprensivi delle pubblicazioni scientifiche e di ogni altro elemento utile per la valutazione.

2. La valutazione è effettuata da una commissione nominata dal Rettore, su proposta del dipartimento interessato che ha richiesto la copertura del posto ed è composta di tre professori di prima fascia inquadrati nel macrosettore a cui appartiene il settore concorsuale per il quale il candidato ha conseguito l'abilitazione, anche esterni ai ruoli dell'Ateneo o attivi in università o centri di ricerca di Paesi OCSE, di cui almeno un professore del settore di abilitazione del candidato.

3. I componenti della commissione sono individuati in conformità con l'art. 6, comma 3, del presente regolamento.

4. All'attività della commissione si applicano gli articoli 6, commi da 4 a 7, 7 e 8 del presente regolamento, in quanto applicabili. Il termine di cui all'art. 7, comma 6, è ridotto a due mesi.

5. La commissione formula le proprie valutazioni tenendo conto dei criteri, dei parametri e degli indicatori stabiliti dal regolamento ministeriale, nonché in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati dal regolamento dell'Università nell'ambito dei criteri fissati con il decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344.

6. Il candidato è sottoposto alla valutazione dell'idoneità didattica, salvo che ricopra la qualifica di professore associato.

Art. 10 Chiamata

1. Il Dipartimento approva l'attività della commissione e, con deliberazione motivata, assunta entro due mesi dal termine dei lavori della commissione, propone la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione ovvero decide di non proporre la chiamata. In assenza di una adeguata e congrua motivazione, il Rettore chiede al Dipartimento di integrare la motivazione, salvo responsabilità civile, penale ed erariale del Dipartimento.

2. La delibera è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia.

3. La deliberazione è resa pubblica per via telematica.

4. La chiamata è disposta con decreto rettorale.



TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 11

Incompatibilità

1. Alle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia di cui ai precedenti titoli del presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia di incompatibilità.

Art. 12

Oneri finanziari

1. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di ruolo di prima e di seconda fascia di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e privati previa stipula di apposite convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale.

2. Le modalità per il finanziamento esterno di posti di ruolo di prima e di seconda fascia sono disciplinate con decreto rettorale.

Art. 13

Norma transitoria

1. In base all'articolo 29, comma 4, della legge, coloro i quali hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario, all'esito di procedure di valutazione comparativa bandite ai sensi della legge n. 210/1998 e dell'articolo 12, comma 2, del decreto legge n. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008, e successive modificazioni, e dell'articolo 4-bis, comma 16, del decreto legge n. 97/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129/2008, limitatamente al periodo di durata di tale idoneità possono essere destinatari di chiamata secondo le disposizioni di cui alle predette disposizioni.

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore, pubblicato nell'Albo ufficiale e sul sito internet dell'Università.

2. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo. A decorrere da tale data cessano di avere efficacia le previgenti disposizioni regolamentari emanate in materia di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia.



Consiglio Universitario Nazionale

Sito ufficiale del CUN - Italian National University Council

Università degli studi RomaTre

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA, LA MOBILITA', I COMPITI DIDATTICI, IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E DI DIDATTICA INTEGRATIVA, IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' ESTERNE DEI PROFESSORI E RICERCATORI IN SERVIZIO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE

Art. 1 Finalità

TITOLO I

Reclutamento

Capo I

Norme generali per il reclutamento

Art. 2 Procedura generale di reclutamento

Capo II

Reclutamento professori di prima e seconda fascia

Art. 3 Tipologie di procedura

Art. 4 Chiamata professori di prima e seconda fascia

Art. 5 Chiamata riservata ai ricercatori a tempo determinato

Art. 6 Chiamata riservata ai professori di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo

Art. 7 Chiamata diretta e per chiara fama

Capo III

Reclutamento ricercatori a tempo determinato

Art. 8 Tipologie di procedura

Art. 9 Procedura selettiva di reclutamento e natura del rapporto

Art. 10 Procedura per il reclutamento: costituzione della Commissione giudicatrice

Art. 11 Procedura per il reclutamento: lavori delle Commissioni giudicatrici e chiamata

Art. 12 Tipologia e durata del contratto, compiti dei ricercatori a tempo determinato

Art. 13 Stipula del contratto e periodo di prova

Art. 14 Incompatibilità

Art. 15 Valutazione delle attività

Art. 16 Recesso e norma di rinvio

Art. 17 Chiamata diretta di ricercatore a tempo determinato

TITOLO II

Mobilità interna e trasferimenti

Capo I

Procedure di mobilità interna

Art. 18 Mobilità interna al Dipartimento

Art. 19 Mobilità interna all'Ateneo

Capo II

Trasferimento interuniversitario dei ricercatori a tempo indeterminato

Art. 20 Procedure di trasferimento

TITOLO III

Compiti didattici del personale docente, procedure di conferimento di ulteriori incarichi didattici e rilascio di autorizzazioni

Capo I

Compiti didattici istituzionali e ulteriori attività didattiche dei docenti

Art. 21 Compiti didattici dei professori di ruolo

Art. 22 Compiti didattici dei ricercatori a tempo indeterminato

Art. 23 Compiti didattici dei ricercatori a tempo determinato

Art. 24 Assegnazione di ulteriori attività didattiche oltre ai compiti didattici istituzionali

Art. 25 Riduzione dei compiti didattici istituzionali

Art. 26 Verifica delle attività didattiche

Capo II

Procedure di conferimento di ulteriori incarichi didattici

Art. 27 Programmazione didattica e incarichi al personale interno

Art. 28 Incarichi a personale esterno

Art. 29 Procedure di selezione comparativa per il conferimento di incarichi

Art. 30 Procedure di conferimento di incarichi ad esperti di alta qualificazione

Art. 31 Procedure di conferimento di incarichi a docenti, studiosi o professionisti di chiara fama stranieri

Art. 32 Diritti e doveri dei soggetti incaricati

Art. 33 Tipologie contrattuali, durata, e trattamento assicurativo e previdenziale

Capo III

Procedure per il rilascio di autorizzazioni relative al conferimento di incarichi esterni al personale docente

Art. 34 Soggetti destinatari

Art. 35 Incompatibilità

Art. 36 Ambito di applicazione - esclusione

Art. 37 Autorizzazione a svolgere incarichi esterni

Art. 38 Autorizzazioni a svolgere compiti istituzionali e gestionali

Art. 39 Termini per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 40 Sanzioni e norme di rinvio

TITOLO IV

Norme generali, transitorie e finali

Art. 41 Professori e Ricercatori *Seniores* e Accademici dell'Università Roma Tre

Art. 42 Pari Opportunità e divieti parentali

Art. 43 Ricercatori a tempo determinato legge n. 230/2005

Art. 44 Norme transitorie

Art. 45 Norme finali

ALLEGATI

Allegato 1 Tabella del compenso orario per il personale interno all'Ateneo

Allegato 2 Tabella del compenso orario per il personale esterno all'Ateneo

Allegato 3 Schema di convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010

Art. 1

Finalità

- 1) Il presente regolamento disciplina le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia; le procedure di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato; la mobilità interna dei professori e ricercatori a tempo indeterminato; i compiti didattici istituzionali e le ulteriori attività didattiche, nonché il rilascio di autorizzazioni relative al conferimento di incarichi esterni ai professori di prima e seconda fascia, ai ricercatori a tempo indeterminato e ai ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'Università degli Studi Roma Tre (d'ora in avanti Ateneo).

TITOLO I

Reclutamento

Capo I

Norme generali per il reclutamento

Art. 2

Procedura generale di reclutamento

- 1) Nel rispetto delle disponibilità di bilancio stabilite dal Consiglio di Amministrazione e della vigente normativa in materia di assunzioni, il Consiglio di Dipartimento può presentare al Senato Accademico proposte di reclutamento di personale docente, secondo quanto stabilito nei Capi I e II del presente Titolo. Le proposte devono essere corredate di una compiuta motivazione scientifica e didattica, anche in riferimento al piano di programmazione triennale del Dipartimento di cui all'art. 27, comma 6 dello Statuto.
- 2) Il Senato Accademico, considerate le proposte pervenute in riferimento alle motivazioni addotte e al quadro complessivo del personale docente di Ateneo, trasmette al Consiglio di Amministrazione le proposte stesse, correlandole di proprie osservazioni e indicazioni.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione, considerate le osservazioni e indicazioni del Senato Accademico, delibera in merito alle proposte presentate, previo accertamento della compatibilità con le risorse di bilancio previste.
- 4) A conclusione delle specifiche procedure di cui ai successivi Capi II e III del presente Titolo, la relativa proposta di chiamata deliberata dal Consiglio di Dipartimento è sottoposta alla valutazione di compatibilità con la vigente normativa in materia di assunzioni da parte del Consiglio di Amministrazione. La chiamata è disposta con decreto del Rettore, che costituisce provvedimento definitivo.

Capo II

Reclutamento professori di prima e seconda fascia

Art. 3

Tipologie di chiamata

- 1) Il Consiglio di Dipartimento, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2 comma 1, può procedere al reclutamento dei professori di prima e seconda fascia attraverso le seguenti procedure:
 - a) chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010;

- b) chiamata diretta previa valutazione ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010, riservata ai ricercatori a tempo determinato di cui al comma 3, lett. b) del predetto art. 24, i quali abbiano acquisito l'abilitazione scientifica nazionale;
- c) chiamata riservata ai professori di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010;
- d) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 come integrato dall'art. 29, comma 7, della legge n. 240/2010.

Art. 4

Chiamata dei professori di prima e seconda fascia

- 1) Il Consiglio di Dipartimento può deliberare di proporre la copertura di posti di professore mediante la procedura di cui all'art. 3, comma 1, lett. a). A tal fine il Consiglio di Dipartimento richiede all'Area del Personale l'emanazione di un bando per la chiamata di professori di prima o di seconda fascia, precisando il settore concorsuale e l'eventuale profilo da delineare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari. Il procedimento per la chiamata dei professori di prima o di seconda fascia può prevedere un limite al numero delle pubblicazioni da presentare, in ogni caso non inferiore a dieci.
- 2) Possono partecipare alla procedura di chiamata:
 - a. studiosi risultati idonei in procedure di valutazione comparativa per posti di professore di prima o di seconda fascia bandite ai sensi della legge n. 210/1998, fino al termine di durata dell'idoneità conseguita;
 - b. studiosi in possesso dell'abilitazione nazionale per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - c. professori di prima e di seconda fascia già in servizio presso altre università;
 - d. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quello oggetto del bando, secondo quanto stabilito dalle tabelle di corrispondenza di cui al D.M. n. 236/2011 e successive modifiche.
- 3) L'avviso per la chiamata è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV Serie Speciale ed è reso disponibile, inoltre, per via telematica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ateneo, su quelli del MIUR e dell'Unione Europea. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la chiamata, gli interessati possono presentare istanza al *Magnifico Rettore - Area del Personale - Divisione Personale Docente e Ricercatore* a mezzo posta elettronica certificata, servizio postale, corriere o consegna a mano.
- 4) Successivamente alla pubblicazione dell'avviso il Consiglio di Dipartimento propone al Rettore la nomina di una commissione composta da cinque professori di prima fascia, appartenenti al settore concorsuale a cui si riferisce il bando, o, in mancanza, ai settori ricompresi nel medesimo macrosettore, e appartenenti in maggioranza ai ruoli organici di altri atenei, di cui almeno uno operante in ambito OCSE in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale. Tutti i componenti della Commissione devono aver svolto attività di ricerca nei 5 anni precedenti e devono rispettare, ove applicabili, i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge n. 240/2010.

La Commissione, nominata con provvedimento del Rettore, alla scadenza dei termini previsti per la ricasazione dovrà stabilire la data della seduta per lo svolgimento della riunione preliminare, da effettuare in forma telematica entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dai predetti termini di ricasazione. Di tale seduta è data comunicazione al Responsabile della Divisione Personale Docente e Ricercatore, il quale, in caso di inerzia, ne dà comunicazione al Rettore.

La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base del curriculum didattico e scientifico presentato e deve concludere i lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione il Rettore può prorogare tale termine, per una sola volta e per non più di quattro mesi. Decorso il termine per la conclusione dei lavori o dell'eventuale proroga, il Rettore può sciogliere la Commissione e avviare le procedure per la nomina di una nuova Commissione, ovvero procedere alla sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo. Al termine dei lavori la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti indica il candidato idoneo. Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti della procedura dandone pubblicità mediante l'Albo Pretorio e mediante pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale. Tale adempimento costituisce formale comunicazione per i candidati.

- 5) Entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti il Consiglio di Dipartimento richiedente delibera la proposta di chiamata del candidato idoneo a ricoprire il posto disponibile, ovvero delibera, con adeguate motivazioni, di non procedere alla chiamata. La delibera è assunta dal Consiglio di Dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia aventi diritto al voto per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia aventi diritto al voto per la chiamata dei professori di seconda fascia, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 43, comma 4, dello Statuto. L'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento relativo alla proposta deliberata è trasmesso all'Area del Personale per i successivi adempimenti. In caso di inerzia da parte del Consiglio di Dipartimento il Rettore concede un ulteriore termine di trenta giorni decorso il quale la procedura si ritiene comunque conclusa senza esito.

Art. 5

Chiamata riservata ai ricercatori a tempo determinato

- 1) Il Consiglio di Dipartimento, ricorrendone i presupposti, adotta la procedura di cui all'art. 3, comma 1, lett. b). A tal fine, nel terzo anno di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, il Consiglio valuta il ricercatore titolare del contratto, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato e, in caso di esito positivo della valutazione, il ricercatore, alla scadenza del contratto, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. Alla procedura di valutazione è data pubblicità sul sito dell'Ateneo.
- 2) La valutazione di cui al comma 1 riguarda l'attività di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, nonché l'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. E' altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei precedenti rapporti in base ai quali il ricercatore ha avuto accesso al contratto.
- 3) Ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge n. 240/2010, del D.M. n. 344/2011 e del presente regolamento, ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, il Dipartimento valuta il ricercatore avendo riguardo ai seguenti aspetti:
 - a) numero degli insegnamenti/moduli svolti e continuità della tenuta degli stessi;
 - b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo, degli insegnamenti/moduli svolti;
 - c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
 - d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa l'assistenza alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.
- 4) Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica il Dipartimento valuta le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i saggi inseriti in opere

collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Il Dipartimento valuta inoltre la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

La valutazione viene svolta, altresì, avendo riguardo ai seguenti aspetti:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti;
- c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

- 5) Ai sensi dell'art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010 e del D.M. n. 344/2011, la valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 4 è svolta sulla base dei seguenti criteri:
 - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
 - e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale l'Ateneo si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
 - numero totale delle citazioni;
 - numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - "impact factor" totale;
 - "impact factor" medio per pubblicazione;
 - combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
- 6) Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, il Dipartimento può prevedere che sia oggetto di specifica considerazione anche la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica. Nella valutazione di cui al primo periodo, il Dipartimento si avvale di criteri e parametri coerenti con quelli previsti dal decreto di cui all'art. 16, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010, potendo altresì prevederne un utilizzo più selettivo.
- 7) A conclusione della procedura di valutazione, il Consiglio di Dipartimento delibera la proposta di chiamata del ricercatore titolare del contratto nel ruolo di professore di seconda fascia. L'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento relativo alla proposta deliberata è trasmesso all'Area del Personale per i successivi adempimenti.

Art. 6

Chiamata riservata ai professori di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo

- 1) Dalla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010 e fino al 31 dicembre 2017, il Consiglio di Dipartimento può deliberare di proporre la copertura di posti di professore mediante la tipologia di chiamata di cui all'art. 3, comma 1, lett. c). A tal fine il Dipartimento può utilizzare fino alla metà delle risorse assunzionali equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il Dipartimento può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo.

- 2) La procedura di chiamata è disciplinata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 e può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia riservata a professori di seconda fascia e a ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'Ateneo, che abbiano conseguito la corrispondente abilitazione scientifica nazionale.
- 3) A tal fine, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, il Consiglio di Dipartimento richiede all'Area del Personale l'emanazione di un bando di selezione per la chiamata di professore di prima o di seconda fascia, precisando il settore concorsuale e l'eventuale profilo con l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, nonché gli ulteriori eventuali elementi di qualificazione ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura e la tipologia di impegno didattico e scientifico. Il Dipartimento può altresì indicare l'eventuale limite al numero di pubblicazioni da presentare, in ogni caso non inferiore a dieci, e l'eventuale indicazione circa le competenze linguistiche del candidato, in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.
- 4) Il bando, emanato dal Rettore, è reso pubblico per via telematica mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ateneo. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando, gli interessati possono presentare domanda di partecipazione alla procedura al Magnifico Rettore - Area del Personale – Divisione Personale Docente e Ricercatore a mezzo posta elettronica certificata, servizio postale, corriere o consegna a mano.
- 5) Alle procedure relative a posti di seconda fascia possono partecipare esclusivamente i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo in possesso dell'abilitazione di seconda fascia per il settore concorsuale oggetto della procedura; alle procedure relative ai posti di prima fascia possono partecipare esclusivamente i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo in possesso dell'abilitazione di prima fascia per il settore concorsuale oggetto della procedura.
- 6) Successivamente alla pubblicazione del bando e comunque non oltre 30 giorni dalla data di scadenza dello stesso, il Consiglio di Dipartimento richiedente propone al Rettore la nomina di una Commissione composta da tre professori di prima fascia, appartenenti al settore concorsuale a cui si riferisce il bando, o, in mancanza, ai settori ricompresi nel medesimo macrosettore, di cui la maggioranza appartenenti ai ruoli organici di altri Atenei, anche stranieri, i quali devono aver svolto attività di ricerca nei 5 anni precedenti; in ogni caso non possono far parte della Commissione professori che hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010.
- 7) La Commissione, nominata con provvedimento del Rettore, alla scadenza dei termini previsti per la riconsiderazione, dovrà stabilire la data della seduta per lo svolgimento della riunione preliminare, da effettuare in forma telematica entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dai predetti termini di riconsiderazione. Di tale seduta è data comunicazione al Responsabile della Divisione Personale Docente e Ricercatore, il quale, in caso di inerzia, ne dà comunicazione al Rettore. La Commissione effettua la valutazione comparativa, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale, sulla base dei criteri previsti dal precedente art. 5 e deve concludere i lavori entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione il Rettore può prorogare tale termine, per una sola volta e per non più di due mesi. Decorso il termine per la conclusione dei lavori o per l'eventuale proroga senza la consegna degli atti, il Rettore può sciogliere la Commissione e avviare le procedure per la nomina di una nuova Commissione, ovvero procedere alla sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Al termine dei lavori la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica il candidato idoneo a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate nel bando, all'esito della valutazione comparativa dei candidati. La valutazione avverrà sulla base di criteri predeterminati

dalla stessa Commissione, nel rispetto degli elementi previsti dal bando. Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti della procedura.

- 8) Entro trenta giorni dall'approvazione degli atti il Consiglio di Dipartimento richiedente delibera la proposta di chiamata del candidato individuato dalla Commissione. La delibera è assunta dal Consiglio di Dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia aventi diritto al voto per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto al voto per la chiamata di professori di seconda fascia, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 43, comma 4, dello Statuto. L'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento è trasmesso all'Area del Personale per i successivi adempimenti. In caso di inerzia da parte del Consiglio di Dipartimento il Rettore concede un ulteriore termine di trenta giorni decorso il quale la procedura si ritiene comunque conclusa senza esito.
- 9) Al fine di assicurare il riequilibrio della dotazione organica tra i Dipartimenti dell'Ateneo, in caso di proposta di chiamata di candidato appartenente ad altra struttura dell'Ateneo, il Dipartimento richiedente deve altresì deliberare, contestualmente alla chiamata e nell'ambito della propria programmazione triennale, l'impegno a rendere disponibile a favore del Dipartimento di provenienza del candidato chiamato l'equivalente delle risorse di punto organico relative al posto in organico rimasto vacante presso la struttura di provenienza.

Art. 7

Chiamata diretta e per chiara fama

- 1) Il Consiglio di Dipartimento può deliberare di proporre la copertura di posti di professore di prima o di seconda fascia mediante chiamata diretta, ovvero posti di professore di prima fascia per chiara fama mediante la tipologia di chiamata di cui all'art. 3, comma 1, lett. d).
La delibera del Consiglio di Dipartimento è sottoposta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di relativa pertinenza al fine di poter inoltrare la richiesta al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- 2) In caso di accoglimento della proposta da parte del Ministero la proposta di chiamata è sottoposta alla valutazione di compatibilità con la vigente normativa in materia di assunzioni da parte del Consiglio di Amministrazione. La chiamata è disposta con decreto del Rettore, che costituisce provvedimento definitivo.

Capo III

Reclutamento ricercatori a tempo determinato

Art. 8

Tipologie di procedura

- 1) Il Consiglio di Dipartimento, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, può procedere al reclutamento di ricercatori a tempo determinato attraverso le seguenti procedure:
 - a) procedura selettiva ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge n. 240/2010;
 - b) chiamata diretta secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 come integrato dall'art. 29, comma 7, della legge n. 240/2010.

Art. 9

Procedura selettiva di reclutamento e natura del rapporto

- 1) Il Consiglio di Dipartimento può deliberare di coprire posti di ricercatore a tempo determinato mediante la procedura di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), per lo svolgimento delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
La delibera relativa alla proposta di attivazione della procedura è sottoposta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni di competenza.

- 2) I posti di cui al comma 1 sono ricoperti mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato e sono riservati per la tipologia di cui alla lettera a) del successivo art. 12 a candidati, anche di cittadinanza straniera, che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo riconosciuto equipollente, mentre per la tipologia di cui alla lettera b) a candidati che abbiano usufruito dei contratti di cui alla tipologia a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca o di borse post-dottorato ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Fino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è considerato titolo valido per la partecipazione alle procedure per il conferimento dei predetti contratti secondo quanto disposto dall'art. 29, comma 13, della legge n. 240/2010. Sono esclusi dalle procedure selettive i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
- 3) La qualifica acquisita con la stipula del contratto è di "Ricercatore a tempo determinato". Tali contratti danno luogo a rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con relativo trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi derivanti da lavoro dipendente. L'Ateneo provvede inoltre alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio e alla responsabilità civile.
- 4) La copertura finanziaria del contratto potrà derivare da fondi presenti nel Bilancio unico di Ateneo, anche per effetto di specifiche risorse assegnate all'Ateneo nell'ambito di progetti nazionali ed internazionali, i cui piani finanziari contengano una voce dedicata al reclutamento di personale ricercatore a tempo determinato, o da fondi di ricerca di cui è titolare un docente di ruolo dell'Ateneo.
- 5) I Dipartimenti propongono l'attivazione delle procedure di reclutamento con specifica motivazione in ordine alle esigenze che sostengono la proposta, indicando nella delibera:
 - il settore concorsuale con eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - gli ambiti di ricerca richiesti e le relative attività che, nel caso di progetto sul cui finanziamento graverà la partita stipendiale del ricercatore a tempo determinato, saranno specificatamente correlati al progetto stesso;
 - l'impegno orario annuo destinato allo svolgimento delle previste attività di ricerca, comunque non inferiore a 1.300 ore annue;
 - la descrizione dell'impegno didattico richiesto;
 - la tipologia del contratto, secondo quanto previsto dal successivo art. 12;
 - l'eventuale numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare;
 - la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza da parte dei candidati;
 - la copertura finanziaria comprensiva anche degli oneri riflessi.
- 6) Nel caso di attivazione di procedure per posti di ricercatore a tempo determinato di cui al comma 1, lett. b) del successivo art. 12, la relativa delibera dà atto che la programmazione triennale del Dipartimento assicura la disponibilità delle risorse necessarie, in caso di esito positivo, alla procedura di chiamata di cui al precedente art. 4.

Art. 10

Procedura per il reclutamento: costituzione della Commissione giudicatrice

- 1) Ai fini della copertura dei posti di ricercatore a tempo determinato il Rettore indice procedure pubbliche di selezione distinte per tipologia e settore concorsuale, con eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari. L'avviso della procedura attivata è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV Serie Speciale ed è reso disponibile, inoltre, per via

telematica mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ateneo, nonché su quelli del MIUR e dell'Unione Europea.

- 2) Il bando, redatto in lingua italiana ed inglese, deve contenere le informazioni indicate all'art. 9m comma 5, del presente regolamento
- 3) Il bando stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli da parte dei candidati, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa, anche attraverso eventuali modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La Commissione giudicatrice, per ogni procedura pubblica di selezione, è nominata con decreto del Rettore, pubblicato per via telematica nell'Albo Pretorio e sul sito web di Ateneo. Alla scadenza dei termini previsti per la riconsultazione, la Commissione dovrà stabilire la data della seduta per lo svolgimento della riunione preliminare, da effettuare in forma telematica entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dai predetti termini. Di tale seduta è data comunicazione al Responsabile della Divisione Personale Docente e Ricercatore, il quale, in caso di inerzia, ne dà comunicazione al Rettore. Dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina decorrono i sei mesi per la conclusione dei lavori. Per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione il Rettore può prorogare tale termine, per una sola volta e per non più di quattro mesi. Decorso il termine per la conclusione dei lavori o per l'eventuale proroga senza la consegna degli atti, il Rettore può sciogliere la Commissione e avviare le procedure per la nomina di una nuova Commissione, ovvero procedere alla sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

- 5) Per i contratti di cui all'art. 12, comma 1, lett. a) la Commissione giudicatrice è composta da tre professori, di cui la maggioranza appartenenti ai ruoli organici di altri Atenei e almeno due di prima fascia, proposti dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la procedura. I componenti della Commissione devono appartenere al settore concorsuale oggetto del bando o, in mancanza, ai settori ricompresi nel medesimo macrosettore e devono aver svolto attività di ricerca nei 5 anni precedenti; devono altresì rispettare, ove applicabili, i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge n. 240/2010.
- 6) Per i contratti di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) la Commissione giudicatrice è proposta dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la procedura e deve essere composta secondo le disposizioni del precedente comma, con l'ulteriore specificazione che almeno un componente deve operare in ambito OCSE ed essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale. La proposta è sottoposta anche all'approvazione del Senato Accademico.
- 7) Dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio e sul sito web di Ateneo del decreto Rettorale di nomina della Commissione giudicatrice decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsultazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di riconsultazione dei commissari.

Art. 11

Procedura per il reclutamento: lavori delle Commissioni giudicatrici e chiamata

- 1) Le Commissioni giudicatrici delle procedure predeterminano i criteri da seguire per le procedure della valutazione comparativa dei candidati, secondo quanto stabilito dal D.M. n. 243/2011 e successive modifiche.

- 2) Le Commissioni giudicatrici effettuano una motivata valutazione dei singoli candidati, seguita da una valutazione comparativa dei curricula e dei titoli dei candidati previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. n. 243/2011, debitamente documentati, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari.
Nel caso in cui nel bando di cui all'art. 10, comma 2, sia indicato che la copertura finanziaria del posto bandito deriva dal finanziamento di un progetto di ricerca le Commissioni giudicatrici, nella valutazione comparativa dei candidati, tengono altresì conto anche dello specifico ambito di ricerca indicato nel bando.
- 3) La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.
- 4) Le Commissioni giudicatrici, nell'effettuare la valutazione comparativa dei candidati, operano secondo quanto stabilito dall'art. 3 del D.M. n. 243/2011.
- 5) A seguito di tale valutazione la Commissione ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in numero non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
- 6) La Commissione attribuisce, quindi, un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera, che avverrà contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.
- 7) Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica il vincitore o i vincitori in numero pari al numero dei posti per i quali è stata bandita la procedura.
- 8) Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti. Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti della valutazione comparativa e dichiara il vincitore o i vincitori.
- 9) Successivamente all'approvazione degli atti il Consiglio di Dipartimento richiedente formula la proposta di chiamata del vincitore o dei vincitori con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e trasmette il relativo estratto di verbale all'Area del Personale.
La proposta di chiamata è sottoposta alla valutazione di compatibilità con la vigente normativa in materia di assunzioni da parte del Consiglio di Amministrazione. La chiamata è disposta dal Rettore mediante la stipula di un contratto di diritto privato di ricercatore a tempo determinato.

Art. 12

Tipologia e durata del contratto, compiti dei ricercatori a tempo determinato

- 1) I ricercatori a tempo determinato possono essere assunti in servizio attraverso due diverse tipologie contrattuali:
 - a) contratti di durata triennale prorogabili una sola volta per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
 - b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca o di borse

post-dottorato ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, ovvero, per almeno tre anni, di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge n. 230/2005.

I contratti di cui al comma 1, lettera a), possono prevedere il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito. I contratti di cui al comma 1, lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di impegno a tempo pieno.

- 2) La durata complessiva dei rapporti instaurati dai medesimi soggetti in base ai contratti di cui al presente articolo unitamente a quelli prestati come titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con enti di ricerca e sperimentazione, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
- 3) I ricercatori a tempo determinato svolgono attività di ricerca scientifica nel settore e negli ambiti di ricerca su cui è stata attivata la procedura di reclutamento, attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito.
- 4) Il ricercatore a tempo determinato prende servizio e svolge la propria attività di ricerca presso il Dipartimento che ne ha proposto il reclutamento.
- 5) L'affidamento al ricercatore a tempo determinato di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti viene stabilito dal Dipartimento che ha attivato la procedura di reclutamento. L'affidamento di tali attività conferite al ricercatore rientra nei compiti istituzionali del medesimo.
- 6) Il ricercatore a tempo determinato, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, è componente effettivo del Consiglio del Dipartimento a cui afferisce e in tale veste esercita i medesimi diritti di votazione del ricercatore universitario a tempo indeterminato, ad esclusione delle decisioni relative all'istituzione di posti da ricercatore a tempo determinato.
- 7) Il ricercatore a tempo determinato, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, può essere componente effettivo del Collegio dei docenti della Scuola Dottorale o del Corso di Dottorato di Ricerca avente sede amministrativa presso il Dipartimento ove presta servizio, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo della Formazione alla Ricerca: Dottorato di Ricerca e Scuole Dottorali.
- 8) Il ricercatore a tempo determinato può accedere ai fondi per la ricerca scientifica sia a livello nazionale sia a livello locale; può altresì partecipare ai programmi ed ai progetti di ricerca realizzati dal Dipartimento presso cui presta servizio.
- 9) Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione triennale del personale, il Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata del ricercatore a tempo determinato di cui al precedente comma 1, lett. a) può, con il consenso dell'interessato, proporre, nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, per una sola volta e per soli due anni, motivandola con riferimento alle esigenze di ricerca e di didattica. L'attività di ricerca e di didattica, anche integrativa, svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga è valutata da una apposita commissione, nominata dal Rettore secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 5 del presente regolamento, sulla base di una relazione predisposta dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione della posizione oggetto del rinnovo. La valutazione della commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.

- 10) In caso di esito positivo della valutazione di cui al precedente comma, la proposta di proroga, unitamente alla relazione della struttura proponente e alla valutazione della commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che delibera entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.
- 11) Il ricercatore a tempo determinato di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo, sei mesi prima dello scadere del contratto, è tenuto a presentare al Consiglio del Dipartimento una relazione sul lavoro scientifico e sull'attività didattica anche integrativa svolta durante il periodo interessato.
- 12) I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli ma costituiscono titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 13

Stipula del contratto e periodo di prova

- 1) L'Amministrazione, a seguito della delibera del Consiglio di Dipartimento e della successiva delibera del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 11 comma 9, invita il candidato risultato vincitore a stipulare il contratto e contestualmente a presentare la documentazione necessaria. Il contratto è stipulato dal Rettore dell'Ateneo.
- 2) Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui all'art. 11 comma 1, lettera a), è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore a tempo indeterminato confermato a seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti di cui alla lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore a tempo indeterminato confermato in regime di tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento su indicazione della struttura proponente al momento della richiesta di attivazione.
- 3) Il ricercatore assunto a tempo determinato con contratto di cui all'art. 11 comma 1, lettera a) è soggetto a un periodo di prova della durata di 90 giorni. Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

Art. 14

Incompatibilità

- 1) Il contratto di ricercatore a tempo determinato non è cumulabile:
 - con altri contratti di lavoro subordinato e/o parasubordinato, comunque denominati, salvo quanto previsto nel comma 2 del presente articolo;
 - con la fruizione di borse di dottorato di ricerca o di borse di ricerca post-laurea o post-dottorato;
 - con gli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010.
- 2) Per il periodo di durata del contratto di ricercatore a tempo determinato, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 sono collocati in posizione di aspettativa o di fuori ruolo o analoga posizione, se previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.
- 3) Nel caso di dipendenti dell'Ateneo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, l'unità di personale interessata è collocata in posizione di aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali per tutta la durata del contratto ed ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa non è utile ai fini della progressione di carriera. Eventuali contratti di lavoro autonomo o assimilato, in essere presso l'Ateneo, dovranno essere conclusi al momento della stipula del contratto di ricercatore a tempo determinato.

Art. 15

Valutazione delle attività

- 1) L'attività di ricerca e di didattica svolta dal ricercatore a tempo determinato è soggetta annualmente a verifica. A tal fine il ricercatore a tempo determinato sottopone al termine di ogni anno una relazione scritta al Dipartimento di appartenenza. In caso di esito negativo, adeguatamente motivato, della valutazione da parte del Consiglio di Dipartimento, il Consiglio di Amministrazione delibera se applicare la disciplina del recesso per giusta causa.

Art. 16

Recesso e norma di rinvio

- 1) Ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. L'Ateneo può inoltre, recedere dal contratto per giusta e comprovata causa o giustificato motivo.
- 2) Per quanto non previsto specificatamente nel presente Capo, in materia di assenze e di incompatibilità o cumulo di impieghi, si osservano le norme previste per i ricercatori universitari a tempo indeterminato.

Art. 17

Chiamata diretta di ricercatore a tempo determinato

- 1) Il Consiglio di Dipartimento può deliberare di coprire posti di ricercatore a tempo determinato mediante la procedura di cui all'art. 8, comma 1, lett. b).
A tal fine il Consiglio di Dipartimento assume la relativa delibera consiliare la quale è sottoposta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di relativa pertinenza al fine di poter inoltrare la richiesta al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- 2) In caso di accoglimento della proposta da parte del Ministero la chiamata è nuovamente sottoposta al Consiglio di Amministrazione per la verifica di compatibilità con la vigente normativa in merito di assunzioni e, in caso di approvazione, il Rettore dispone l'inquadramento del ricercatore a tempo determinato mediante la stipula del contratto di diritto privato.

TITOLO II

Mobilità interna e trasferimenti

Capo I

Procedure di mobilità interna

Art. 18

Mobilità interna al Dipartimento

- 1) Il Consiglio di Dipartimento, sulla base delle proprie esigenze scientifiche e didattiche, può deliberare di coprire posti di professore o di ricercatore a tempo indeterminato mediante mobilità interna al medesimo Dipartimento. A tal fine, il Consiglio di Dipartimento emana un bando di mobilità riservato a docenti già in servizio presso il Dipartimento, precisando:
 - la qualifica richiesta (professore di prima o di seconda fascia, ricercatore a tempo indeterminato);
 - il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare per il quale la mobilità è disposta;
 - la tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto.
- 2) Entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando interno di mobilità all'Albo Pretorio e sul sito web di Ateneo, i docenti in possesso della qualifica richiesta, in servizio presso il Dipartimento e interessati alla mobilità, possono presentare istanza al Direttore del Dipartimento.
- 3) Entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del bando il Consiglio di Dipartimento, sulla base dei curricula presentati dai candidati, individua con motivata delibera il candidato idoneo. Ove vi siano state più domande, nella delibera devono essere esplicitati criteri di valutazione utilizzati nella scelta. In assenza di adeguata motivazione, il Rettore può chiedere al Consiglio di Dipartimento, per una sola volta, una integrazione della motivazione.
- 4) L'inquadramento, acquisito l'obbligatorio parere del Consiglio Universitario Nazionale, è disposto con decreto rettorale.

Art. 19

Mobilità interna all'Ateneo

- 1) Il Consiglio di Dipartimento, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di assunzioni e tenuto anche conto di quanto stabilito dalla propria programmazione triennale del personale, può deliberare di coprire posti di professore o di ricercatore a tempo indeterminato mediante mobilità interna all'Ateneo. A tal fine, il Consiglio di Dipartimento presenta al Senato Accademico la proposta di emanazione di un bando di mobilità riservato a docenti in servizio presso l'Ateneo e appartenenti ad altro Dipartimento, precisando:
 - la qualifica richiesta (professore di prima o di seconda fascia, ricercatore a tempo indeterminato);
 - il settore scientifico-disciplinare per il quale la mobilità è disposta;
 - la tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto.Dopo l'approvazione della proposta da parte del Senato Accademico, il bando è emanato a cura dell'Ufficio competente dell'Ateneo.
- 2) Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando di mobilità all'Albo Pretorio e sul sito web di Ateneo, i docenti in possesso della qualifica richiesta, in servizio presso l'Ateneo e interessati alla mobilità, possono presentare istanza al Direttore del Dipartimento richiedente.
- 3) I candidati, unitamente all'istanza, devono presentare il parere, espresso a maggioranza assoluta, del Consiglio di Dipartimento di appartenenza nel quale deve essere precisato quanto segue:
 - l'eventuale rinuncia al posto organico del docente ovvero la non disponibilità a tale rinuncia;

- l'eventuale esigenza che i compiti didattici istituzionali vengano assicurati, tramite un accordo di cui all'art. 17, comma 9 del Regolamento Generale di Ateneo.
- 4) Entro trenta giorni dalla data di scadenza delle presentazioni delle domande il Consiglio di Dipartimento, sulla base dei curricula presentati dai candidati, individua con motivata delibera il candidato idoneo. Ove vi siano state più domande, nella delibera devono essere esplicitati i criteri di valutazione utilizzati nella scelta. In assenza di adeguata motivazione, il Rettore può chiedere al Consiglio di Dipartimento, per una sola volta, una integrazione della motivazione.
- 5) La delibera del Consiglio di Dipartimento di cui al comma 4 è sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione per la valutazione della compatibilità con i limiti di spesa stabiliti dal Bilancio di Ateneo.
Acquisito l'obbligatorio parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, l'inquadramento del docente nel Dipartimento che ha avviato la procedura è disposto con decreto rettorale.
- 6) Dalle procedure di mobilità interna prevista dal presente Capo sono esclusi i ricercatori a tempo determinato.

Capo II

Trasferimento interuniversitario dei ricercatori a tempo indeterminato

Art. 20

Procedure di trasferimento

- 1) Il Consiglio di Dipartimento, nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti ogni anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di Bilancio di Previsione e della normativa vigente in merito alle assunzioni di personale docente, tenendo conto anche della propria programmazione triennale del personale, sulla base delle proprie esigenze didattiche e scientifiche può deliberare la copertura dei posti di ricercatore a tempo indeterminato mediante trasferimento da altre sedi universitarie.
A tal fine il Consiglio di Dipartimento richiede l'emanazione di un bando di copertura del posto per trasferimento, precisando il settore concorsuale, il profilo da delineare esclusivamente tramite indicazione di un settore scientifico-disciplinare, nonché le eventuali informazioni relative alla tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto.
La richiesta è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di rispettiva competenza.
È confermato l'obbligo della permanenza per un triennio accademico nella sede di provenienza fatta salva la possibilità per i candidati di presentare la domanda nel corso del terzo anno.
- 2) L'avviso di trasferimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV Serie Speciale ed è reso disponibile, inoltre, per via telematica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ateneo, nonché su quelli del MIUR e dell'Unione Europea.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i ricercatori a tempo indeterminato, già in servizio presso altre sedi universitarie e che ne abbiano titolo, possono presentare istanza al *Magnifico Rettore - Area del Personale - Divisione Personale Docente e Ricercatore* a mezzo posta elettronica certificata, servizio postale, corriere o consegna a mano.
- 3) Entro sessanta giorni dalla data di scadenza del bando il Consiglio di Dipartimento, sulla base del curriculum didattico e scientifico presentato individua il candidato idoneo a ricoprire il posto disponibile.
- 4) La proposta di trasferimento ovvero la scelta di non procedere al trasferimento devono essere ampiamente motivate. In assenza di adeguata motivazione, il Rettore può chiedere al Consiglio di Dipartimento, per una sola volta, una sua integrazione.

- 5) Nel caso vi siano state più domande, la scelta del candidato idoneo è effettuata mediante valutazione comparativa da parte del Dipartimento, il quale nomina una commissione composta da tre professori di prima e seconda fascia, appartenenti al settore concorsuale a cui si riferisce il bando, i quali devono aver svolto attività di ricerca nei 5 anni precedenti; devono altresì rispettare, ove applicabili, i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge n. 240/10. All'esito della valutazione comparativa la proposta del candidato idoneo a ricoprire il posto disponibile è approvata dal Consiglio di Dipartimento.
- 6) La proposta di trasferimento è sottoposta alla valutazione di compatibilità con le vigenti normative in materia di reclutamento del personale docente da parte del Consiglio di Amministrazione.
Acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il trasferimento è disposto con decreto del Rettore, che costituisce provvedimento definitivo.

TITOLO III

Compiti didattici del personale docente, procedure di conferimento di ulteriori incarichi didattici e rilascio di autorizzazioni

Capo I

Compiti didattici istituzionali e ulteriori attività didattiche dei docenti

Art. 21

Compiti didattici dei professori di ruolo

- 1) I professori di ruolo, nell'ambito dei loro compiti istituzionali stabiliti dalla normativa vigente, svolgono compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento.
- 2) I professori di ruolo sono tenuti a riservare annualmente a tali attività didattiche almeno 350 ore se hanno optato per il regime di impegno a tempo pieno e almeno 250 ore se hanno optato per il regime di impegno a tempo definito, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal presente regolamento.
- 3) Nell'ambito delle ore da dedicare annualmente alle attività didattiche di cui al comma 2, i professori di ruolo svolgono attività didattiche frontali-assistite per un numero di ore stabilite in relazione al regime di impegno, secondo quanto riportato nella seguente tabella.

regime di impegno del professore	Ore di attività didattiche frontali-assistite
regime a tempo pieno	min. 90 ore max. 120 ore
regime a tempo definito	90 ore

- 4) Per attività didattiche frontali-assistite si intendono le lezioni relative ad insegnamenti o moduli di insegnamento, ivi comprese le esercitazioni applicative, previste dai percorsi curriculari dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, nonché dei Corsi post-laurea e dei Dottorati di Ricerca.

Ogni professore di ruolo nell'anno accademico deve svolgere come proprio compito didattico almeno 90 ore di attività didattiche frontali-assistite. La struttura didattica, in relazione alle proprie esigenze, può attribuire come compito didattico ai professori di ruolo in regime di tempo pieno ulteriori attività didattiche frontali-assistite, fino ad un massimo di 120 ore nell'anno accademico.

In relazione alle ore di attività didattiche frontali-assistite, come sopra specificate, ogni struttura didattica stabilisce il numero minimo di ore che devono essere svolte nell'ambito dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico.

Art. 22

Compiti didattici dei ricercatori a tempo indeterminato

- 1) I ricercatori a tempo indeterminato, nell'ambito dei loro compiti istituzionali stabiliti dalla normativa vigente, sono tenuti ad assolvere compiti didattici integrativi e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento.
- 2) I ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti a svolgere annualmente le attività didattiche di cui al comma 1 per un massimo di 350 ore se hanno optato per il regime di impegno a tempo pieno e per un massimo di 200 ore se hanno optato per il regime di impegno a tempo definito.
- 3) Nell'ambito del totale delle ore sopra indicate possono essere assegnati ai ricercatori a tempo indeterminato, come compito didattico e con il loro consenso, attività didattiche relative ad

insegnamenti o moduli curriculari, compatibili con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici; in questo caso a loro è attribuito il titolo di professore aggregato di cui all'art. 6, comma 4 della legge n. 240/2010.

Art. 23

Compiti didattici dei ricercatori a tempo determinato

- 1) I ricercatori a tempo determinato, nell'ambito dei loro compiti istituzionali stabiliti dalla normativa vigente, sono tenuti ad assolvere compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
- 2) I ricercatori a tempo determinato sono tenuti a svolgere annualmente le attività didattiche di cui al comma 1 per 350 ore se hanno optato per il regime di tempo pieno e per 200 ore se hanno optato per il regime di tempo definito.
Nell'ambito del totale delle ore sopra indicate possono essere assegnati al ricercatore attività didattiche relative ad insegnamenti o moduli curriculari per un numero massimo di 90 ore.

Art. 24

Assegnazione di ulteriori attività didattiche oltre ai compiti didattici istituzionali

- 1) In aggiunta ai compiti didattici istituzionali attribuiti secondo quanto previsto dagli articoli 21, 22 e 23, ai docenti dell'Ateneo possono essere assegnati, con il loro consenso, ulteriori insegnamenti o moduli a titolo retribuito o gratuito, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - il professore, indipendentemente dal proprio regime di impegno, abbia assunto, come proprio compito didattico, un numero di ore per attività didattica frontale-assistita pari almeno a 120 ore;
 - il ricercatore abbia assunto i compiti didattici a lui assegnati dalla competente struttura didattica secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 22 ovvero dal comma 2 dell'art. 23;
 - il complesso delle attività di didattica frontale-assistita svolte a qualunque titolo dal singolo docente non superi le 250 ore per i professori o ricercatori a tempo indeterminato ovvero le 150 ore per i ricercatori a tempo determinato.Le ore di didattica frontale-assistita complessivamente attribuite a ciascun docente sono distribuite nel corso dell'anno accademico dalla struttura competente, secondo le esigenze della migliore funzionalità delle attività didattiche.
- 2) Il Dipartimento competente può emanare bandi di copertura da parte di esterni di incarichi di insegnamento relativi a un determinato settore scientifico-disciplinare solo se a ciascun professore di ruolo inquadrato in tale settore siano stati attribuiti, come compiti didattici per il medesimo anno accademico, insegnamenti o moduli per un numero di ore pari almeno al valore massimo indicato nella tabella di cui al comma 3 dell'art. 21.

Art. 25

Riduzione dei compiti didattici istituzionali

- 1) In relazione all'assunzione da parte di un docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca il numero di ore di attività didattica è fissato, su richiesta del docente stesso, secondo quanto riportato nella seguente tabella.

tipologia di responsabilità	n° ore di didattica frontale-assistita	n° ore complessive di attività didattica
Rettore	30 ore	120 ore
Prorettore	60 ore	200 ore
Direttore di Dipartimento	60 ore	200 ore
Coordinatore di progetto di ricerca finanziato dall'Unione Europea.	60 ore	250 ore

Art. 26

Verifica delle attività didattiche

- 1) L'autocertificazione delle attività didattiche e organizzative, di cui all'art. 6, comma 7 della legge n. 240/2010, svolte dai docenti a qualunque titolo durante un anno accademico è effettuata tramite la compilazione da parte del singolo docente di apposito libretto predisposto dall'Amministrazione dell'Ateneo, secondo uno schema approvato dal Senato Accademico. Tale libretto è reso disponibile al Responsabile della competente struttura didattica di afferenza, che ha l'obbligo di accertare il corretto adempimento dei compiti didattici affidati al personale docente e ricercatore.
- 2) Qualora il Responsabile della struttura didattica rilevi il mancato o incompleto adempimento dei compiti didattici assegnati al personale docente e ricercatore ad essa afferente, invita per iscritto gli interessati a fornire giustificazione al riguardo entro il termine di 30 giorni, dalla richiesta. In caso di mancata o inidonea giustificazione, il Responsabile ne dà comunicazione al Magnifico Rettore, il quale valuterà se trasmettere gli atti al Collegio di Disciplina per l'avvio di un procedimento disciplinare.

Capo II

Procedure di conferimento di ulteriori incarichi didattici

Art. 27

Programmazione didattica e incarichi al personale interno

- 1) Nell'ambito della programmazione annuale dell'offerta formativa, i Dipartimenti competenti, sentiti gli interessati, procedono prioritariamente all'assegnazione dei compiti didattici al personale docente e ricercatore dell'Ateneo nel rispetto ed a completamento dell'impegno didattico istituzionale.
- 2) I Dipartimenti competenti potranno conferire, con il consenso degli interessati, ai professori di ruolo, ai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato ed agli altri soggetti di cui all'art. 6 comma 4 della legge n. 240/2010, in servizio presso l'Ateneo, ulteriori incarichi di insegnamento, di didattica integrativa ed attività seminariale, disciplinando il relativo conferimento nell'ambito della propria autonomia regolamentare e secondo quanto stabilito dall'art. 24.
Nel caso si tratti di conferimento retribuito il compenso per ora di attività didattica frontale è riportato nella tabella allegata al presente regolamento (Allegato 1).
- 3) I Dipartimenti possono conferire incarichi di insegnamento, di didattica integrativa ed attività seminariale, secondo quanto disposto dal comma 2, anche in relazione a specifiche richieste di altro Dipartimento dell'Ateneo.
Il conferimento di tali incarichi, fermo restando quanto stabilito dal comma 1, è attuato nelle forme concordate tra i Dipartimenti interessati, anche eventualmente adottando la forma di accordo prevista dall'art. 17, comma 9 del Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 28

Incarichi a personale esterno

- 1) I singoli Dipartimenti competenti possono conferire ulteriori incarichi di insegnamento e di didattica integrativa sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, verificato il rispetto del carico didattico istituzionale da parte del personale interno e nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, laddove sussistano le condizioni di cui al presente regolamento.
- 2) Gli incarichi possono essere conferiti, secondo le procedure definite nei successivi artt. 29, 30 e 31, a:
 - a) professori di ruolo appartenenti ad altra università;

- b) ricercatori a tempo indeterminato ed altri soggetti di cui all'art. 6, comma 4, della legge n. 240/2010, appartenenti ad altra università;
 - c) soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali;
 - d) esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;
 - e) docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.
- 3) Il conferimento degli incarichi e la stipula dei contratti per le attività di cui al presente Capo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 29

Procedure di selezione comparativa per il conferimento di incarichi

- 1) I Dipartimenti competenti, in riferimento a quanto disposto nell'art. 28 comma 2, lett. a), b) e c) possono conferire incarichi a titolo oneroso o gratuito per far fronte a specifiche esigenze didattiche anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
- 2) A tal fine le strutture competenti indicano, con specifico bando, procedure di selezione per la valutazione dei candidati.
- 3) Il bando, reso pubblico per via telematica all'Albo Pretorio di Ateneo, deve indicare, oltre alla copertura finanziaria, gli specifici incarichi di insegnamento o di didattica integrativa che si intende conferire, l'impegno orario richiesto in coerenza con l'offerta formativa, i criteri e le modalità in base alle quali deve essere effettuata la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati, con riferimento al settore scientifico-disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere. Il bando deve inoltre precisare se il conferimento avviene:
 - i) a titolo gratuito;
 - ii) a titolo oneroso;
 - iii) a titolo gratuito/oneroso sulla base di specifica opzione espressa dai candidati nella domanda di partecipazione.La partecipazione alle procedure a titolo gratuito è riservata esclusivamente al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato.
Per i bandi di cui alla lett. iii) del presente comma la commissione effettua prioritariamente la valutazione comparativa delle domande dei candidati che hanno esercitato l'opzione per il conferimento a titolo gratuito e, se valutati positivamente, dà loro precedenza nell'affidamento degli incarichi.
- 4) Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti.
- 5) Nel caso in cui pervengano più candidature, le strutture competenti nominano una commissione che procede alla valutazione dei curricula nel rispetto dei criteri previsti nel bando.
- 6) I Dipartimenti competenti possono non attribuire l'incarico qualora ritengano che i profili dei candidati non soddisfino, in modo adeguato, i fabbisogni didattici richiesti o comunque l'insegnamento non venga attivato.
- 7) I Dipartimenti competenti devono assicurare la pubblicità degli atti della valutazione ed il rispetto del codice etico adottato dall'Ateneo.
- 8) Il trattamento economico è individuato dal Dipartimento che conferisce l'incarico sulla base del Decreto Interministeriale n. 313/2011, che stabilisce i parametri per la determinazione del

trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui all'art. 23, comma 2, della legge n. 240/2010, come riportato nella tabella allegata al presente regolamento (Allegato 2).

Art. 30

Procedure di conferimento di incarichi ad esperti di alta qualificazione

- 1) I Dipartimenti competenti, in riferimento a quanto disposto nell'art. 28, comma 2, lett. d), sulla base anche di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593/1993 e al fine di avvalersi della collaborazione di esperti altamente qualificati, possono stipulare contratti, a titolo gratuito o oneroso, sia per attività di insegnamento che per attività di didattica integrativa, con i soggetti individuati all'art. 28, comma 2, lett. d).
- 2) I soggetti destinatari degli incarichi sono individuati in ragione dell'alta qualificazione scientifica e/o professionale maturata nella materia di insegnamento oggetto dell'incarico, previa acquisizione della disponibilità all'espletamento dell'attività didattica.
- 3) La proposta di conferimento, a titolo oneroso o gratuito, deve essere adeguatamente motivata dalla struttura competente con apposita delibera indicante anche l'eventuale compenso.
- 4) Il contratto, della durata di un anno accademico e rinnovabile annualmente per un periodo massimo di cinque anni, è stipulato dal Rettore.
- 5) I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso la struttura competente.
- 6) I contratti stipulati, in assenza di procedura pubblica selettiva, ai sensi del presente articolo sono oggetto di verifica da parte del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo in merito alla congruità del curriculum scientifico o professionale del soggetto incaricato.

Art. 31

Procedure di conferimento di incarichi a docenti, studiosi o professionisti di chiara fama stranieri

- 1) I Dipartimenti competenti, in riferimento a quanto disposto nell'art. 28, comma 2, lett. e), al fine di favorire l'internazionalizzazione dell'insegnamento, possono attribuire insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.
- 2) Il trattamento economico è determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.
- 3) La proposta dell'incarico, contenente anche l'indicazione del compenso previsto, è formulata dal Rettore al Consiglio di Amministrazione, su iniziativa della struttura competente, previa acquisizione del parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito web dell'Ateneo.

Art. 32

Diritti e doveri dei soggetti incaricati

- 1) I soggetti incaricati, ai sensi del presente regolamento, sono tenuti a svolgere tutte le attività previste e connesse all'incarico per attività di insegnamento o di didattica integrativa a loro conferito dalla struttura competente per l'intero anno accademico, con particolare riferimento alle lezioni, alle esercitazioni e ai seminari, al ricevimento e all'assistenza agli studenti, alla partecipazione a tutti gli esami di profitto e di laurea per l'anno accademico di riferimento, nonché gli ulteriori e specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica e l'accertamento dell'apprendimento.

- 2) L'espletamento delle predette attività dovrà essere assicurato anche oltre il termine di conclusione dei corsi, al fine di garantire agli studenti il completamento del corso accademico e degli esami di profitto e laurea, senza che ciò comporti alcun rinnovo tacito del rapporto.
- 3) Per i soggetti incaricati di insegnamenti o moduli curriculari è prevista la partecipazione, con voto consultivo, agli organi collegiali delle strutture didattiche di riferimento. In tal caso il loro intervento non concorre ad integrare il numero legale richiesto per la validità dell'assemblea. È comunque esclusa la partecipazione in occasione delle deliberazioni relative ai posti di ruolo e al conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento.

Art. 33

Tipologie contrattuali, durata, trattamento assicurativo e previdenziale

- 1) Gli incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, gratuiti o retribuiti, disciplinati dal presente regolamento sono conferiti:
 - per affidamento, quando si tratti di professori e ricercatori a tempo indeterminato di ruolo appartenenti al sistema universitario;
 - con contratto di diritto privato sottoscritto dal Rettore per tutti i restanti soggetti.Nel caso in cui i predetti soggetti siano legati da un rapporto di lavoro subordinato con una pubblica amministrazione dovranno far pervenire all'Ateneo, prima del conferimento, apposito nulla osta rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, ai sensi della normativa vigente.
- 2) Gli incarichi così conferiti hanno la durata di un anno accademico.
- 3) L'Ateneo provvede, limitatamente al periodo di svolgimento dell'attività conferita, alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni e alla responsabilità civile verso terzi.
- 4) Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano l'art. 2 commi 26 e seguenti della L. 335/95 e successive modifiche e integrazioni in materia previdenziale.
- 5) Per gli incarichi conferiti a titolo oneroso la messa in liquidazione del compenso dovuto al titolare di contratto o affidamento, avverrà solo dopo l'attestazione di regolare svolgimento del corso/modulo prodotta dalla struttura competente, verificata la regolarità dei relativi documenti.

Capo III

Procedure per il rilascio di autorizzazioni relative al conferimento di incarichi esterni al personale docente

Art. 34

Soggetti destinatari

- 1) La disciplina di cui al presente Capo si applica ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo.

Art. 35

Incompatibilità

- 1) Sono incompatibili con l'ufficio di professore o di ricercatore le attività indicate dall'art. 6, comma 9, della legge n. 240/2010, fatto salvo quanto previsto in materia di spin off e start up dallo stesso comma 9.
- 2) L'esercizio di attività libero-professionali è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14, e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Art. 36

Ambito di applicazione - esclusione

- 1) Le disposizioni del presente Capo disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ai professori e ricercatori per lo svolgimento di incarichi esterni presso enti pubblici o privati nazionali o esteri, non compresi nei compiti e doveri istituzionali, presso enti pubblici o privati senza scopo di lucro, ai sensi e per effetto dei disposti di cui all'art. 6, commi 10, 11 e 12 della legge n. 240/2010.
- 2) Per i professori e ricercatori in regime di tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, sono escluse dalla necessità di preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 10, primo periodo, della Legge 240/2010, ma soggette all'obbligo di preventiva comunicazione, anche se comportano una retribuzione:
 - le attività di valutazione e di referaggio;
 - le lezioni e i seminari di carattere occasionale;
 - le attività di collaborazione scientifica e di consulenza;
 - le attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;
 - le attività pubblicistiche ed editoriali.
- 3) I professori e ricercatori in regime di tempo definito, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'Ateneo, le attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuativo, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo.

Art. 37

Autorizzazione a svolgere incarichi esterni

- 1) Il Direttore del Dipartimento di appartenenza del professore o del ricercatore rilascia, su delega del Rettore, le autorizzazioni a svolgere incarichi esterni per funzioni didattiche e di ricerca, di cui all'art. 6, comma 10, secondo periodo, della Legge 240/2010, presso enti o soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro in assenza di vincolo di subordinazione.
- 2) La richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 viene presentata al Direttore del Dipartimento di appartenenza del docente interessato non meno di 20 giorni antecedenti la data di inizio delle attività e, comunque, in via preventiva rispetto all'attribuzione dell'incarico, da parte degli enti pubblici o privati che intendono procedere al conferimento, ovvero dal docente interessato prima dell'assunzione dello stesso. La richiesta di autorizzazione, pena la sua inammissibilità, deve essere corredata dalla proposta d'incarico e dalla documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione.
- 3) Il rilascio dell'autorizzazione da parte del Direttore del Dipartimento competente, qualora si tratti dello svolgimento di attività didattiche relative ad insegnamenti o moduli di insegnamento presso altre Università, è subordinata a quanto segue:
 - a. l'autorizzazione a svolgere l'attività didattica sia sempre e comunque subordinata alla stipula di una Convenzione sottoscritta dal responsabile del Dipartimento e trasmessa al Rettore;
 - b. l'attività didattica esterna non dia luogo a situazioni che, avvantaggiando il soggetto a favore del quale verrebbe svolta l'attività, comportino conseguentemente situazioni di conflitto di interesse anche potenziale rispetto all'Ateneo;
 - c. l'interessato abbia assunto per l'anno accademico di riferimento i compiti didattici istituzionali previsti dal Capo I del Titolo IV del presente regolamento;
 - d. l'interessato sia impegnato a svolgere per l'anno accademico un numero di ore di didattica frontale-assistita il cui totale rientri nel limite stabilito al precedente art. 24, comma 1;
 - e. la richiesta sia anche compatibile con il rapporto numerico tra le attività di didattica frontale-assistita da svolgere in Ateneo e quelle che possono essere svolte presso altre università eventualmente stabilito dalla struttura competente.

- 4) La Convenzione di cui alla lett. a) del precedente comma esplicita le condizioni di reciprocità che regolano e superano ogni eventuale conflitto di interesse; a tal fine possono essere previsti nella Convenzione i diversi fattori di scambio o di compensazione, come ad esempio una reciprocità negli affidamenti di incarichi di insegnamento; l'accesso per gli studenti e i docenti a determinati servizi di biblioteca o di laboratorio.
Nella Convenzione, inoltre, deve essere inclusa la dichiarazione, da parte dell'ente conferente l'incarico, che l'organizzazione temporale delle attività didattiche esterne sarà subordinata alla compatibilità con i tempi delle attività didattiche e dei compiti istituzionali che il docente è tenuto a svolgere presso l'Ateneo.
- 5) Nei casi in cui l'impegno didattico del docente sia valutato presso un'altra università anche al fine del computo dei requisiti necessari di docenza, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, o quando le attività didattiche presso lo stesso ente assumano un carattere di continuità per più di cinque anni accademici, l'autorizzazione allo svolgimento di tali attività è subordinata alla stipula di apposita Convenzione tra i due atenei rispondente ai criteri stabiliti con il D. M. n. 167/2011 e successivamente determinata da specifico accordo esecutivo (Allegato 3).
- 6) Il rilascio da parte del Direttore del Dipartimento competente dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di ricerca o di altri incarichi esterni è subordinata a quanto segue:
 - a) l'interessato abbia assunto per l'anno accademico di riferimento i compiti didattici istituzionali di cui al Capo I del presente Titolo III;
 - b) le attività esterne non diano luogo a situazioni che, avvantaggiando il soggetto a favore del quale verrebbero svolte, comportino conseguentemente una situazione di conflitto di interesse anche potenziale rispetto all'Ateneo.

Art. 38

Autorizzazioni a svolgere compiti istituzionali e gestionali

- 1) I professori e i ricercatori in regime di tempo definito possono svolgere liberamente, senza necessità di preventiva autorizzazione, compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti esterni purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse anche potenziale rispetto all'Ateneo.
- 2) Ai professori e ai ricercatori in regime di tempo pieno le autorizzazioni a svolgere compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro sono rilasciate da parte del Rettore. La richiesta di autorizzazione, pena la sua inammissibilità, deve essere corredata dalla proposta d'incarico e dalla documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione.
- 3) Le richieste di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, vengono presentate al Rettore, non meno di 20 giorni antecedenti la data di inizio delle attività medesime e, comunque, preventivamente rispetto al conferimento dell'incarico, dagli interessati o dagli enti pubblici o privati che intendono procedere al conferimento dell'incarico.
- 4) Il Rettore rilascia l'autorizzazione richiesta, acquisito il parere favorevole della struttura di appartenenza del docente.

Art. 39

Termini per il rilascio delle autorizzazioni

- 1) Gli Organi preposti si pronunciano non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione.
- 2) Qualora i docenti prestino temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche diverse dall'Ateneo, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'Amministrazione presso la

quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta d'intesa da parte dell'Ateneo.

Art. 40

Sanzioni e norme di rinvio

- 1) Nel caso di svolgimento di incarichi non conformi alla richiesta autorizzata, ovvero incarichi per i quali non sia stata richiesta o sia stata negata l'autorizzazione, fatte salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare del personale docente, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato a cura dell'erogante o, in difetto, dal percettore, sul bilancio dell'Ateneo.
- 2) L'infrazione viene notificata ai soggetti conferenti e, nell'ipotesi di enti pubblici economici o soggetti privati, anche alla Guardia di Finanza per le finalità di cui all'art. 53, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo n. 165/2001.
- 3) Per quanto non previsto nel presente Capo si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e all'ulteriore normativa vigente in materia.

TITOLO IV

Norme generali, transitorie e finali

Art. 41

Professori e Ricercatori *Seniores* e Accademici dell'Università Roma Tre

- 1) Ai Professori ed ai Ricercatori a tempo indeterminato, già appartenenti ai ruoli dell'Ateneo e successivamente alla loro collocazione in quiescenza, può essere conferita la qualifica di “Professore e Ricercatore *Senior* dell'Università Roma Tre”, a seguito di domanda presentata dagli interessati al Dipartimento di appartenenza. Il titolo non può essere conferito a chi usufruisca o abbia usufruito di un contratto per professore straordinario a tempo determinato presso Università pubbliche o private, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della L. 230/2005.
- 2) A illustri personalità, non appartenenti, né appartenuti ai ruoli dell'Ateneo che, per opere compiute e/o per pubblicazioni prodotte, hanno assunto meritata fama e singolare competenza nelle discipline di un determinato Dipartimento dell'Ateneo può essere conferito il titolo di “Accademico dell'Università Roma Tre”.
- 3) Nel caso di conferimento del titolo di Professore e Ricercatore *Senior*, la qualifica è conferita con provvedimento del Rettore, su richiesta del Consiglio del Dipartimento competente, da avanzare entro il 31 dicembre successivo alla collocazione in quiescenza dell'interessato. Il Consiglio, nel formulare la propria richiesta, verifica che il richiedente sia in possesso di almeno due dei tre requisiti seguenti:
 - a) avere svolto attività didattica continuativa in corsi curricolari nei cinque anni precedenti il collocamento a riposo;
 - b) avere conferito nell'Anagrafe della Ricerca tre pubblicazioni relative ai tre anni accademici precedenti il collocamento in quiescenza;
 - c) avere ricoperto nei dieci anni precedenti il collocamento in quiescenza uno dei seguenti incarichi istituzionali: Rettore, Prorettore Vicario, Senatore Accademico, Consigliere di Amministrazione, Direttore di Dipartimento, Presidente di scuola, Preside di Facoltà, Direttore di Centro di Ateneo, Coordinatore del Collegio dei docenti dei corsi di dottorato di ricerca.

Nel caso di conferimento del titolo di “Accademico dell'Università Roma Tre” la qualifica è conferita con provvedimento del Rettore, previa delibera assunta dal Senato Accademico, nella quale viene dato atto dell'alta qualificazione o del particolare valore assunto dal candidato nel mondo scientifico per le opere compiute e/o per le pubblicazioni prodotte. La qualifica ha carattere onorifico e dà diritto all'utilizzo della posta elettronica e dei servizi informatici dell'Ateneo, all'accesso alle Biblioteche e a tutte le convenzioni attivate dall'Università degli Studi Roma Tre.

- 4) La qualifica di Professore o Ricercatore *Senior* ha validità per un triennio accademico e non è rinnovabile.
- 5) Il conferimento del titolo di Professore e Ricercatore *Senior* consente al beneficiario lo svolgimento, previa delibera dipartimentale di affidamento diretto, una sola volta, a titolo gratuito e per il solo primo anno accademico di conferimento della qualifica, di incarichi di insegnamento non coperti da docenti di ruolo, nonché la partecipazione agli esami di laurea. Negli stessi limiti e condizioni indicati nel comma precedente, i Professori e Ricercatori *Seniores* mantengono la titolarità dei fondi di Ateneo per la ricerca precedentemente loro assegnati, la conduzione di attività di ricerca con l'utilizzo delle risorse strumentali e dei servizi necessari al loro assolvimento, l'utilizzo della posta elettronica e dei servizi informatici dell'Ateneo, l'accesso a tutte le convenzioni attivate dall'Ateneo, l'accesso alle Biblioteche e lo svolgimento di attività didattiche nei corsi di dottorato di ricerca, nei corsi di Master, di Perfezionamento e di Specializzazione, percependo il compenso, laddove previsto, per tali attività.

I Professori e Ricercatori *Seniores*, affidatari di attività di docenza ai sensi del presente comma, possono partecipare alle riunioni degli organi collegiali del Dipartimento senza diritto di voto.

- 6) I Dipartimenti, compatibilmente con le risorse disponibili e senza aggravio per l'Ateneo, possono attrezzare idonei spazi, con opportune risorse condivise, anche informatiche, riservati ai Professori e Ricercatori *Seniores* e agli Accademici dell'Ateneo.
- 7) Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle qualifiche di Professore e Ricercatore *Senior* già conferite, le quali conservano valore fino al compimento del triennio successivo al conferimento o al suo rinnovo, ove già avvenuto alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 42

Pari opportunità e divieti parentali

- 1) L'Ateneo garantisce pari opportunità tra uomini e donne in materia di accesso al lavoro e trattamento in costanza di rapporto.
- 2) Alle procedure disciplinate dal presente regolamento non possono partecipare, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) e c), della legge n. 240/2010, i soggetti esterni all'Ateneo che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura per la quale la procedura è stata attivata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 43

Ricercatori a tempo determinato ex legge n. 230/2005

- 1) Ai titolari dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 230/2005, tenuto conto che l'art. 29, comma 5 della legge n. 240/2010 li equipara, ai fini ivi previsti, ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 1, lett. a), del presente regolamento, possono essere conferite attività didattiche per lo svolgimento di corsi o moduli senza alcun compenso od onere aggiuntivo. Tali attività saranno conferite al momento della programmazione annuale da parte della competente struttura didattica.
- 2) Per i titolari dei predetti contratti rimane invariata l'assegnazione dei compiti di ricerca e di didattica integrativa già disciplinata dal "Regolamento di Ateneo in materia di reclutamento di Personale addetto allo svolgimento di attività di ricerca e della correlata attività didattica integrativa con contratto a tempo determinato – Legge 230/2005", nonché il relativo trattamento economico in godimento.

Art. 44

Norme transitorie

- 1) In riferimento alle procedure concorsuali bandite antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 240/2010 e sino al termine della validità delle idoneità conseguite in tali procedure, i Consigli di Dipartimento o Consigli di Facoltà ancora esistenti, nei limiti delle risorse rese disponibili alla programmazione, si possono avvalere delle disposizioni relative alla chiamata di idoneo ai sensi della legge n.210/1998 fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa previsto dall'art. 1, comma 6, della legge n. 230/2005.
- 2) Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, il Consiglio della struttura interessata, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità formale degli atti da parte del Rettore, delibera la proposta di chiamata. Nei novanta giorni successivi alla deliberazione di chiamata, devono seguire il decreto di nomina e la presa di servizio, in mancanza dei quali l'idoneo può essere chiamato da altre università, ferma restando per il Consiglio della struttura interessata la possibilità di ripetere nuovamente la chiamata.

- 3) Nelle fase di riorganizzazione delle strutture interne di Ateneo, come stabilita dal *Regolamento delle procedure per la riorganizzazione delle strutture interne e la costituzione di organi centrali dell'Università*, la proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito o di Professore Onorario è avanzata, fino alla sua disattivazione, dalla Facoltà cui apparteneva il docente e qualora il docente stesso non sia stato proponente o aderente alla proposta di alcuno dei nuovi Dipartimenti; altrimenti la proposta di conferimento del titolo è avanzata dal Dipartimento del quale il docente era entrato a far parte a partire dal 1 gennaio 2013.

Art. 45

Norme finali

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al decreto di emanazione ed è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web di Ateneo.
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le previgenti norme, non conformi ad esso, contenute nei regolamenti dell'Ateneo.
- 2) Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

ALLEGATO 1**Tabella del compenso orario per il personale interno all'Ateneo.**

RUOLO	LORDO DIPENDENTE	ONERI MAX	TOTALE
Professore ordinario, professore associato, professore <i>senior</i> , ricercatore e ricercatore <i>senior</i>	da un minimo di euro 15,00* a un massimo di euro 50,00*	+ 32,7%	euro 19,91 euro 66,35

ALLEGATO 2**Tabella del compenso orario per il personale esterno all'Ateneo.**

RUOLO	LORDO DIPENDENTE	ONERI MAX	TOTALE
Professori e ricercatori di altri Atenei, esperti di alta qualificazione, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, altri soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali	da un minimo di euro 25,00*	+ 26,83%	euro 31,71
	a un massimo di euro 100,00*		euro 126,83

* Gli importi sono comprensivi del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento connesse all'attività erogata, e sono stabiliti dalla struttura conferente in relazione a:

- a) tipologia dell'attività didattica o integrativa;
- b) numero degli studenti;
- c) eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta;
- d) disponibilità di bilancio.

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI _____
AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 11 DELLA LEGGE 240/2010

L'Università degli Studi Roma Tre, con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Ostiense n. 159, C.F. e P. IVA 004400441004, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo

e

l'Università degli Studi di _____, con sede e domicilio fiscale in _____ n. _____, C.F. _____, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo

premesso

che i due Atenei hanno stipulato in data _____ un accordo quadro in cui si prevedono forme di ampia collaborazione sul piano delle attività didattiche e scientifiche;

che tale accordo prevede che professori e ricercatori a tempo pieno di ciascuna Università possano svolgere attività didattica e di ricerca anche presso l'altro Ateneo, sulla base di specifici accordi esecutivi finalizzati al conseguimento di obiettivi di interesse comune, ai sensi dell'art. 6 comma 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

che è interesse comune dei due Atenei sviluppare la collaborazione didattica e scientifica nel campo del S.S.D. _____, al fine di coltivare e sviluppare al meglio una rete di collegamento e interscambio su specifiche attività didattiche e determinati temi di ricerca, che possa facilitare e incentivare la partecipazione efficace a nuovi progetti di ricerca finanziabili in ambito comunitario;

che il D.M. n. 167/2011 stabilisce i criteri per l'attivazione delle convenzioni di cui al richiamato art. 6 comma 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

1. Per l'anno accademico 20__/20__ il prof. _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, ordinario/associato di _____ presso il Dipartimento di _____ dell'Università degli Studi di _____

(settore scientifico-disciplinare _____) con regime di impegno a tempo pieno, svolgerà la propria attività didattica e di ricerca in misura ripartita:

- per il _____% presso l'Università degli Studi Roma Tre;
 - e per il restante _____% presso l'Università degli Studi di _____,
- con i seguenti incarichi didattici:

- presso l'Università degli Studi Roma Tre
- presso l'Università degli Studi di _____.

A tal fine l'Università degli Studi di _____ attesta che l'unità di personale rappresentata dal prof. _____ non è essenziale ai fini del rispetto dei requisiti di docenza previsti per l'attivazione dei propri corsi di studio dalla normativa vigente.

2. Il professore di cui al comma 1 svolgerà altresì attività di ricerca in misura ripartita:

- per il _____% presso l'Università degli Studi Roma Tre;
- e per il restante _____% presso l'Università degli Studi di _____.

ART. 3

1. Per l'anno accademico 20__/20__ il prof. _____, del quale è stato acquisito il pieno consenso, presterà il proprio impegno in misura ripartita così come previsto al precedente art. 2 e, pertanto, sarà computato in misura proporzionale presso entrambi gli Atenei nell'ambito dei requisiti necessari di docenza ai fini dell'attivazione dei corsi di studio, ai sensi del D.M. n. 47/2013.

ART. 4

1. Considerato quanto stabilito nell'art. 2, per l'anno accademico 20__/20__ gli oneri stipendiali necessari alla copertura del trattamento stipendiale spettante al prof. _____ saranno:

- per il _____% a carico dell'Università degli Studi di _____;
- e per il restante _____% a carico dell'Università degli Studi Roma Tre.

Al fine di prevedere l'erogazione di un solo trattamento economico unitario, l'Università degli Studi di _____, presso cui il prof. _____ è chiamato a svolgere la propria attività didattica e di ricerca, provvederà, al termine dell'anno accademico, al rimborso pro-quota di quanto erogato al docente da parte dell'Università di appartenenza, trasferendo le corrispondenti risorse finanziarie in misura pari alla quota di propria spettanza.

2. Le Università si impegnano a rendere disponibili per i progetti di ricerca che saranno attivati in comune tutte le proprie strutture amministrative e operative, nonché a rendere disponibili i risultati conseguiti.

3. Ciascuna Università provvederà alla copertura assicurativa del prof. _____ relativamente ai rischi da infortunio e alla responsabilità civile collegata alle attività per le quali il docente è chiamato ad operare presso l'Ateneo in forza della presente convenzione.

4. Il prof. _____ si obbliga per le attività svolte presso l'Università degli Studi di _____ al rispetto della specifica disciplina di Ateneo vigente presso l'Università degli Studi di _____ riguardante le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

ART. 5

1. Le modalità per l'autocertificazione e la valutazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti da parte del prof. _____, nel corso dell'anno accademico 20__/20__, saranno conformi a quelle disciplinate nei rispettivi ordinamenti da parte dei due Atenei.

ART. 6

1. Nell'anno accademico 20__/20__ il prof. _____ eserciterà il proprio diritto di elettorato attivo e passivo presso l'Università degli Studi di _____, ai sensi dei regolamenti elettorali vigenti di tale Ateneo.

ART. 7

1. La presente convenzione avrà durata per l'anno accademico 20__/20__ e potrà essere rinnovata fino ad un massimo di cinque anni accademici consecutivi, previa intese tra le parti, da formalizzarsi per iscritto.

ART. 8

1. La presente convenzione può essere risolta unilateralmente da ciascuno dei due Atenei per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

2. La presente convenzione si intende automaticamente risolta nel caso di revoca da parte del prof. _____ del proprio consenso allo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso l'Università degli Studi Roma Tre ovvero nel caso in cui il prof. _____ eserciti l'opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all'art. 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Le cause di risoluzione di cui ai commi precedenti hanno effetto a far data dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui si determinano.

ART. 9

1. Le due Università concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile in questo modo un accordo, il Foro competente è in via esclusiva quello di Roma.

ART. 10

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - tariffa parte seconda del D.P.R. n. 131/86 ed è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, ai sensi dell' art. 16 tabella del D.P.R. n. 642/72.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, _____

Il Rettore dell'Università degli Studi Roma Tre
(Prof. _____)

Il Rettore dell'Università degli Studi di
(Prof. _____)
